



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI GENOVA

**Dipartimento di Giurisprudenza**

**Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali**

Tesi di Laurea

*Valutazione degli esiti dell'applicazione dell'articolo 403 del Codice  
Civile, nei Servizi sociali territoriali del Comune di Genova, alla luce  
della Riforma Cartabia*

Relatore:

**Prof.ssa Valentina Mammucari**

Candidato:

**Irene Baldizzone**

Anno Accademico 2024-2025

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	5
<b>CAPITOLO I: Contesto normativo e teorico</b>	
<i>1.1 Evoluzione della legislazione italiana sulla tutela dei minori</i>	8
<i>1.1.1 Storia e sviluppo delle leggi a protezione dei minori</i>	8
<i>1.2 Convenzioni, leggi, regolamenti</i>	14
<i>1.2.1 Convenzione Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori</i>	15
<i>1.2.2 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza</i>	16
<i>1.2.3 Convenzione Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale</i>	17
<i>1.2.4 Convenzione Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori</i>	18
<i>1.2.5 Convenzione di Lanzarote per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali</i>	19
<i>1.3 Riforma Cartabia</i>	20
<i>1.3.1 Rito unificato</i>	21
<i>1.3.2 Ascolto del minore</i>	22
<i>1.3.3 Rifiuto del minore a incontrare il genitore</i>	23
<i>1.3.4 Tutore, curatore e curatore speciale</i>	23
<i>1.3.5 Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori</i>	24

<i>1.3.6 Violenza domestica o di genere</i>	25
---	----

## **CAPITOLO II: L'articolo 403 c.c. nel contesto giuridico e sociale**

<i>2.1 Analisi dell'articolo 403 c.c.</i>	26
<i>2.1.1 Pregiudizio ed emergenza</i>	29
<i>2.1.2 Articolo 403 c.c. prima e dopo la Riforma Cartabia</i>	30
<i>2.2 Il ruolo del servizio sociale nell'applicazione dell'articolo 403 c.c.</i>	33
<i>2.2.1 Funzioni e responsabilità degli Assistenti sociali</i>	33
<i>2.2.2 Collaborazione con altre istituzioni</i>	36
<i>2.2.3 Segnalazione e denuncia a tutela dei minori</i>	38
<i>2.2.4 Convalida del provvedimento e tempistica</i>	39
<i>2.2.5 Progettazione e realizzazione di interventi</i>	41

## **CAPITOLO III: Disegno della ricerca valutativa**

<i>3.1 La ricerca valutativa</i>	44
<i>3.1.1 Cos'è la valutazione</i>	44
<i>3.1.2 Le dimensioni della valutazione</i>	48
<i>3.1.3 Approcci alla valutazione</i>	50
<i>3.1.4 Disegno della ricerca valutativa</i>	54
<i>3.1.5 Tecniche di valutazione</i>	60
<i>3.1.6 Ruolo della ricerca valutativa nel mondo del servizio sociale</i>	69

## **CAPITOLO IV: Progetto valutativo ed esiti della ricerca**

<i>4.1 La ricerca valutativa nell'applicazione dell'articolo 403 c.c.</i>	70
<i>4.1.1. Disegno della ricerca valutativa nell'applicazione dell'articolo 403 c.c.</i>	70
<i>4.1.2 Interpretazione della ricerca: elaborazione delle interviste</i>	76
<b>CONCLUSIONI</b>	83
<b>ALLEGATI</b>	
<i>Intervista n° 1</i>	86
<i>Intervista n° 2</i>	91
<i>Intervista n° 3</i>	96
<i>Intervista n° 4</i>	98
<i>Intervista n° 5</i>	108
<i>Intervista n° 6</i>	111
<i>Intervista n° 7</i>	113
<i>Intervista n° 8</i>	119
<i>Intervista n° 9</i>	129
<i>Intervista n° 10</i>	134
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	139
<b>SITOGRAFIA</b>	143

## ***INTRODUZIONE***

L'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile, che disciplina l'intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori in situazioni di grave pregiudizio, rappresenta uno degli interventi più complicati da mettere in campo nel lavoro sociale. La sua complessità è data dalla delicatezza ad ampio raggio insita nell'intervento stesso.

A seguito dei mutamenti legislativi e dei contesti sociali è risultata necessaria una trasformazione della normativa e dell'articolo in particolare, avvenuta con la Riforma Cartabia (Decreto Legislativo 159/2022 – Legge 206/2021).

La Riforma ha portato a delle modifiche in riferimento alle procedure e alle competenze operative, andando a responsabilizzare maggiormente il ruolo dell'Assistente sociale.

Il presente lavoro si articola sull'analisi degli esiti dell'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile negli ambiti territoriali sociali del Comune di Genova.

Nel primo capitolo viene delineato un excursus sulla normativa principale, inerente alla tutela minori, con sviluppo delle principali innovazioni inserite dalla Riforma Cartabia, nel capitolo seguente si esamina il testo dell'articolo 403 c.c. e il ruolo del servizio sociale, nel terzo capitolo viene analizzato il tema della valutazione e della ricerca valutativa, nell'ultimo capitolo invece troviamo una specifica sulla ricerca valutativa riferita all'articolo e una rielaborazione delle interviste effettuate.

Il fine di questo elaborato è quello di andare a indagare l'articolo e la sua applicazione, successivamente alla Riforma Cartabia, in riferimento a determinate questioni di interesse come la tutela del minore in emergenza, la centralità del soggetto minore, la tempestività di intervento, l'aderenza e la capacità operativa nei Servizi sociali.

La Riforma ha come obiettivo quello di rendere più snelle alcune procedure in capo ai Tribunali e nello specifico ha il fine di rendere più veloce ed efficace la procedura riferita alla tutela dei minori, principalmente nell'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile.

La Cartabia prevede un iter metodologico ben delineato e schematico per quanto riguarda le azioni e le tempistiche da rispettare per l'attivazione dell'intervento.

Se solo una di queste condizioni viene a mancare il provvedimento può essere definito non valido e quindi non applicabile, andando a ledere l'interesse primario, ovvero il benessere del minore.

Oltre a questa motivazione il provvedimento può non essere convalidato se non sussistono i requisiti per attivarlo, ovvero per esempio quando non ci sono i caratteri di urgenza, centrali nell'applicazione dell'articolo che stiamo analizzando.

La scelta della tematica del seguente elaborato avviene a parer mio in un momento particolare, penso sia fondamentale sottolinearlo, in quanto oggi ci troviamo a due anni dall'entrata in vigore della Riforma dell'art. 403 e possiamo iniziare a notarne alcuni frutti.

Attraverso un'analisi qualitativa, basata sull'analisi di documentazione e interviste ad esperti nel settore, in particolare Assistenti sociali, l'elaborato offre uno scenario generale sulle principali criticità e considerazioni in riferimento all'applicazione dell'articolo.

Nello specifico per svolgere l'elaborazione di questa ricerca mi sono confrontata con la mia relatrice, con la quale è stata concordata l'impostazione metodologica dell'indagine.

Sono stati organizzati degli incontri con la Dottoressa Lisa Ferrante, funzionaria del Comune di Genova ed esperta della materia, con la quale si è discusso e argomentato sulla tematica ad ampio spettro.

In seguito sono state svolte le interviste alle Assistenti sociali individuate ed una volta raccolto il materiale vi è stata una personale rielaborazione delle idee e considerazioni.

Il 403 c.c. è un articolo sul quale spesso si argomenta e si fonda il pregiudizio del lavoro sociale, in quanto va a regolamentare il concetto per il quale viene riportato erroneamente che gli Assistenti Sociali "portano via i bambini". Questa affermazione, attraverso la spiegazione minuziosa della procedura in esame, nel secondo capitolo di questo elaborato, dei presupposti e dei requisiti applicativi per l'allontanamento del minore e inoltre da quanto si può comprendere dalla lettura delle interviste, viene complessivamente confutata.

L'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare è una procedura che viene applicata con estrema ratio, in quanto viene vista come la situazione estrema, nella quale non è possibile attivare nessun altro tipo di intervento o quando la collaborazione auspicabile con la famiglia

non è realizzabile. Oltre a ciò evidente quanto questo provvedimento vada a ledere la stabilità del minore stesso che viene allontanato, seppur se avviene per il proprio benessere psico-fisico.

Punto centrale è la valutazione dell'emergenza e la necessità di intervenire in quel esatto momento, l'urgenza è data da fattori definiti che vengono normati e porta alla realizzazione di procedure successive.

La ricerca valutativa espressa nel seguente elaborato è nata da un mio interesse in riferimento alla tematica, sia poiché ritengo importante la reale comprensione della procedura, sia perché credo che una maggiore conoscenza di questo intervento in particolare possa permettere al mondo esterno di entrare nel vivo dell'intervento del lavoro sociale, conoscendone una delle parti più complicate.

Non tralasciando mai il nodo centrale di tutte le operazioni, ovvero il benessere e la tutela del soggetto minore.

# CAPITOLO I

## Contesto normativo e teorico

### 1.1 Evoluzione della legislazione italiana sulla tutela dei minori

#### 1.1.1 Excursus breve della storia e sviluppo delle leggi a protezione dei minori

La tematica della tutela dei minori, come evidenzia Elena Allegri, oltre ad essere uno degli argomenti più complessi, è senza ombra di dubbio dinamico. Il tema muta nel tempo conseguentemente ai cambiamenti strutturali, sociali, culturali e di tipo giuridico.

La legislazione italiana nell'ambito della tutela minorile è caratterizzata da un processo che fonda le sue radici in un terreno profondo, che si può far risalire alla fine del XIX secolo, sviluppandosi in maniera significativa nel corso del XX e XXI secolo.

Questo processo si può schematizzare dividendolo in periodo e fasi diverse.

Possiamo partire dalle origini, durante il XIX e gli inizi del XX secolo, citando il *Codice Penale Zanardelli*<sup>1</sup> del 1889. Si tratta di uno dei primi tentativi di regolamentazione della tutela minorile e per questo all'interno del presente Codice viene esposta la protezione dei minori da abusi e sfruttamenti. Il Codice si focalizza su aspetti prettamente penali e questo elemento, ad oggi, può essere evidenziato come un limite normativo.

Nella seconda fase è senza dubbio di estrema importanza il *Codice Civile*<sup>2</sup> italiano del 1942, il quale fa riferimento ad una regolamentazione maggiormente strutturata del concetto di famiglia e di tutela minorile. All'interno della presente normativa sono state inserite disposizioni riferite anche all'adozione e alla tutela dei minorenni orfani o abbandonati.

La protezione dei bambini in questo scenario è strettamente legata all'unità e integrità del concetto fondamentale di famiglia. Va sottolineato che il presente Codice è entrato in vigore nel periodo fascista ed è stato importante anche per la regolamentazione della patria potestà. La seguente normativa esplica difatti un concetto fortemente patriarcale della famiglia, caratterizzato dal padre che esercita un controllo totale sui propri figli.

---

<sup>1</sup> Codice Penale Zanardelli, approvato con Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6133

<sup>2</sup> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262



All'interno della normativa troviamo alcuni articoli importanti da evidenziare e fondamentali per la materia della tutela minorile:

- Art. 315 bis, Diritti e doveri del figlio: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni...”;
- Art. 330, Decadenza della responsabilità genitoriale sui figli: “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”;
- Art. 333, Condotta del genitore pregiudizievole ai figli: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330(2), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”;
- Art. 337 ter, Provvedimenti riguardo ai figli: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale... il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa... La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”;
- Art. 343, Apertura della tutela; “Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause (art. 330 c.c.) non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e

interessi del minore. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale”

- Art. 403, Intervento della pubblica autorità a favore dei minori: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione...”.

Nella normativa precedente, ma in larga misura anche nel Codice del 1942, il minore viene considerato come “oggetto” dei diritti degli adulti.

Inoltre il Codice prevedeva un trattamento giuridico decisamente differenziato e inferiore per i figli nati al di fuori dal matrimonio, rispetto a quello riservato ai figli legittimi. Si tratta di una disciplina che sfavoriva i legami non coniugali e i figli che ne nascevano, questo a tutela del sacramento del matrimonio e del concetto di famiglia tradizionale, vista come unità fondamentale della società.

Il Codice inoltre introduce la figura del Giudice Tutelare, ovvero di un Magistrato che opera presso ogni tribunale e che “soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge”<sup>3</sup>.

Si tratta dunque di una figura giuridica con funzioni specifiche di vigilanza e controllo relative alla tutela dei minori, delle persone interdette e altri soggetti incapaci. La sua funzione è quella di garante del benessere e della legalità del minore, permettendo che le decisioni prese siano sempre volte all'interesse primo e fondamentale del minore stesso.

Successivamente a livello storico ci troviamo nel secondo dopo guerra, periodo caratterizzato da un evidente aumento del numero di bambini orfani e soli, perché abbandonati, ed è in questo scenario che l'adozione diventa una tematica rilevante.

La normativa in generale però si limita nonostante tutto a parlare di adozione dei figli legittimi, escludendo pertanto un numero significativo di minori nati al di fuori del vincolo matrimoniale.

---

<sup>3</sup> Articolo 344 “Funzione del giudice tutelare”, Codice Civile

È in questo scenario che si passa ad una visione del minore come “soggetto” di diritti propri e non più “oggetto” dei diritti degli adulti, principalmente grazie ai documenti internazionali e non, adottati in questo periodo.

Importanti da evidenziare, per la tematica della quale stiamo trattando, alcuni articoli della Parte I “Diritti e doveri dei cittadini”, Titolo II della nostra Costituzione<sup>4</sup> intitolato “Rapporti etico-sociali”:

- Art. 30: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”;
- Art. 31: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

Si sottolinea inoltre l'art. 37 del Titolo III “Rapporti economici”, fondamentale per la tutela dei minori nei confronti dello sfruttamento lavorativo, che riporta: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

Negli anni '60 e '70 si può parlare di una svolta a livello normativo, precisamente se si analizza la L. 431/1967<sup>5</sup> si nota l'introduzione, per la prima volta nell'ordinamento italiano, dell'istituto dell'adozione speciale. Questa legge prevede l'ampliamento del raggio dei minori inclusi nell'istituto giuridico, determinando perciò la possibilità di adozione anche per i minori illegittimi o non riconosciuti.

Di importanza rilevante è sicuramente la L. 151/1975<sup>6</sup>, conosciuta anche come “Riforma del diritto di famiglia”. Si tratta di una delle riforme più rilevanti nel diritto di famiglia italiano,

---

<sup>4</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, 1948

<sup>5</sup> Legge 5 giugno 1967, n. 431 “Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale””.

<sup>6</sup> Legge 19 maggio 1975, n.151 “Riforma del diritto di famiglia”

all'interno della quale viene emanata l'uguaglianza giuridica tra i coniugi, viene abolita la figura del "capo famiglia" e viene introdotta la potestà condivisa dei genitori sui propri figli.

Evidente dunque che arrivati a questo punto il fulcro di interesse si sposta al benessere dei minori e ai suoi diritti. Questa riforma stabilisce in un modo nuovo i poteri dei genitori, i quali devono tenere considerazione "delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"<sup>7</sup>.

Si evidenzia inoltre la L. 405/1975<sup>8</sup> che all'art. 1 indica gli scopi del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, tra i quali troviamo la tutela della maternità e del proprio figlio. Questa norma è importante, anche grazie all'introduzione di misure innovative, perché disciplina la tutela la protezione e l'assistenza delle madri e dei minorenni, favorendo il sostegno alle famiglie in situazioni di complessità.

Negli anni successivi, ovvero gli anni '80 e '90, troviamo una parte di normativa importante, volta al consolidamento dei diritti dei minori. Si può affermare infatti, nonostante le varie leggi promulgate, che solo in questi anni le stesse si dirigono verso una reale e maggiore tutela nei confronti dei bambini, questo probabilmente è stato possibile anche grazie all'avanzamento scientifico, volto alla conoscenza dei bisogni dell'infanzia e alla necessità dei minori di essere e sentirsi protetti.

Per prima riportiamo la L. 184/1983<sup>9</sup> fondamentale perché sottolinea il diritto del minore a vivere in una famiglia, ma altrettanto importante perché regola l'adozione nazionale, l'adozione internazionale e l'istituto dell'affidamento familiare, stabilendo per questo un quadro normativo ben delineato.

Sempre in riferimento a questa tematica va indicata senza ombra di dubbio la L. 149/2001<sup>10</sup>, che apporta delle modifiche alla Legge del 1983 intitolata "Diritto del minore ad una famiglia". Questa normativa sottolinea l'importanza e il diritto del minore stesso a vivere, crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia e in generale all'interno di un ambiente familiare idoneo, prevedendo interventi di sostegno e supporto alla famiglia che vive e attraversa momenti di difficoltà.

---

<sup>7</sup> Articolo 147 "Doveri verso i figli" e articolo 315 bis "Diritti e doveri del figlio", Codice Civile

<sup>8</sup> Legge 29 luglio 1975, n. 405 "Istituzione dei consultori familiari"

<sup>9</sup> Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia"

<sup>10</sup> Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"

La Legge n. 184 è stata riformata inoltre con la L. 173/2015<sup>11</sup> che riconosce l'importanza del diritto al mantenimento dei rapporti affettivi dei bambini in affidamento familiare. Attraverso questa legislazione, in caso di adozione, viene considerato il rapporto instaurato tra il minore e la famiglia affidataria, vengono prese in esame le relazioni dei servizi sociali in riferimento alla situazione affettiva, attraverso anche l'ascolto del minore di anni dodici e "anche di età inferiore ove capace di discernimento"<sup>12</sup>.

Sulla stessa lunghezza d'onda si evidenzia la L. 54/2006<sup>13</sup> che stabilisce l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori. Inoltre, anche in caso di separazione, definisce il diritto del figlio stesso di conservare un rapporto stabile con entrambe le figure di riferimento, il diritto di ricevere le necessarie cure, educazione ed istruzione ed inoltre di mantenere i rapporti con i parenti materni e paterni.

Facendo nuovamente un passo indietro nel tempo indichiamo la L. 285/1997<sup>14</sup> che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (FNIA) per la realizzazione, da parte delle amministrazioni locali, di interventi a livello nazionale, regionale e locale, destinati ai minori. Gli interventi sono volti a favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione del singolo e la socializzazione. Nel 2021 il FNIA è gestito dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e non più dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come avveniva in passato.

Un anno più tardi con la L. 269/1998<sup>15</sup> si è posto l'obiettivo di tutela del minore contro ogni tipo di sfruttamento e violenza sessuale. Attraverso questa norma, il nostro Paese, si è uniformato all'orientamento internazionale, per quanto riguarda la tematica di perseguibilità penale riferita al reato di pornografia minorile, oltre ai reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.

---

<sup>11</sup> Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare"

<sup>12</sup> Articolo 315 bis "Diritti e doveri del figlio", Codice Civile

<sup>13</sup> Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

<sup>14</sup> Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

<sup>15</sup> Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"

La normativa è stata riformata con la L. 38/2006<sup>16</sup>, la quale ha introdotto nuovi mezzi a disposizione delle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria impegnati nella lotta di controllo e prevenzione dello sfruttamento sessuale minorile e del fenomeno della pedopornografia. La nuova strumentazione prevede il coinvolgimento dei vari soggetti che svolgono una funzione rilevante nell'individuare, filtrare, e se necessario bloccare, i siti Internet che diffondono questo materiale.

Tre anni dopo, la normativa della regione Liguria<sup>17</sup>, si occupa della promozione delle politiche per i minori e i giovani “al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società”<sup>18</sup>.

Per la tutela dei minori fondamentale è la riforma del 2012<sup>19</sup> che sostituisce la nozione di potestà genitoriale con responsabilità genitoriale. Con questa innovazione vediamo da un lato il riconoscimento della dignità, identità e autonomia del minore stesso, dall'altro le responsabilità dei genitori e delle istituzioni nella formazione della sua personalità. Questa riforma è stata attuata in 2 tempistiche differenti: L. 219/2012 e il D.lgs. 154/2013<sup>20</sup> che completa la normativa.

La seguente legge presenta una svolta in quanto non ci sono più figli legittimi o naturali, ma solo figli.

Il principio di unicità dello stato di figlio, che si raggiunge con questa riforma, è dunque frutto di un'evoluzione storica complessa.

## *1.2 Convenzioni, leggi, regolamenti*

Esistono vari trattati e convenzioni dedicate alla tutela minori, anche a livello internazionale, rivolti alla protezione dei diritti dell'infanzia e alla promozione del benessere e dello sviluppo dei bambini.

---

<sup>16</sup> Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”

<sup>17</sup> Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, regione Liguria

<sup>18</sup> Art. 1, Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”, regione Liguria

<sup>19</sup> Legge 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”

<sup>20</sup> Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”

Le varie normative si focalizzano su aspetti differenti della vita dei bambini, che vanno dalla salute all'istruzione, dal diritto di protezione dalla violenza alla giustizia e allo sfruttamento.

Questi permettono di realizzare una rete globale di protezione, riferita ai minori. Stabilendo linee guida e regole da adottare, per l'applicazione di legislazioni nazionali al fine di garantire la tutela dei diritti dei minori e garantire il loro benessere.

### *1.2.1 Convenzione Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*

Se si vogliono analizzare alcune di queste possiamo partire dalla *Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori*<sup>21</sup>. Nella presente gli Stati firmatari si mostrano convinti della rilevanza preminente dell'interesse del bambino nelle varie questioni riferite alla sua custodia.

La Convenzione tende a proteggere il minore contro gli effetti distruttivi conseguenti al trasferimento del minore. Il suo obiettivo perciò è assicurare il ritorno immediato dello stesso nel proprio Stato, ovvero nel Paese ove risiede normalmente, e prevenire il rapimento internazionale.

Nella situazione in cui un minore venga sottratto dalla residenza abituale in uno Stato diverso da quello italiano si applica la procedura individuata dalla L. 64/1994<sup>22</sup>, ovvero la ratifica in Italia della Convenzione stessa.

All'Articolo 1 del Capo I "Campo di applicazione della Convenzione" si legge: "La presente Convenzione ha come fine: a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente; b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti".

---

<sup>21</sup> Convenzione Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti della sottrazione internazionale di minori

<sup>22</sup> Legge 15 gennaio 1994, n. 64 "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970"

La Convenzione prevede la collaborazione tra le varie autorità centrali per permettere un rientro maggiormente realizzabile del minore e inoltre presume la tutela del diritto di visita dei genitori non affidatari, in modo da eludere eventuali sottrazioni future.

### *1.2.2 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

La *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*<sup>23</sup>, nominata più comunemente “Convenzione ONU”, è il principale strumento normativo internazionale in materia di promozione e tutela dei diritti minorili ed è stata ratificata dall'Italia con la L. 176/1991<sup>24</sup>.

Oggi in tutti i Paesi, escluso negli Stati Uniti, sono in vigore e si rispettano giuridicamente i principi e i diritti contenuti in essa.

La Convenzione è suddivisa in 3 parti:

- i. Dall'articolo 1 al 41 vengono enunciati i diritti
- ii. Dall'articolo 42 all'articolo 45 vengono individuati gli organismi preposti e le modalità per il miglioramento e monitoraggio della Convenzione stessa
- iii. Dall'articolo 46 all'articolo 54 viene descritta la procedura di ratifica.

Questa normativa fondamentale, essendo inoltre anche la più completa, è stata indubbiamente di ispirazione per le legislazioni nazionali.

Alla presente Convenzione si accostano 3 Protocolli facoltativi, ognuno riferito ad una tematica in particolare. Nello specifico si trova un Protocollo facoltativo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti del 2000, un Protocollo sulla vendita di bambini, prostituzione infantile e pornografia dello stesso anno e ancora il Protocollo sulle procedure di reclamo del 2011, il quale dà la possibilità ai minorenni di sollevare reclami riferiti ad eventuali violazioni dei diritti, sia individualmente che in gruppo.

---

<sup>23</sup> Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Convention on the Rights of the Child (CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

<sup>24</sup> Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza”



I principi sui quali si basa la Convenzione sono:

- La non discriminazione, che ritroviamo all'articolo 2, in quanto i diritti devono essere garantiti a tutti senza nessun tipo di distinzione;
- Il superiore interesse del minore, all'articolo 3, deve essere la priorità di ogni normativa, iniziativa o situazione;
- Il diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo del bambino e adolescente, che ritroviamo all'articolo 6, poiché le risorse devono essere riservate alla tutela della vita del minore e al suo sano sviluppo;
- Il diritto dei minori ad esprimere la propria opinione, si prevede infatti all'articolo 12 il diritto degli stessi ad essere ascoltati nei processi e, all'articolo 13, il diritto ad essere informati, prescrivendo al tempo stesso il dovere degli adulti di considerare le opinioni dei figli.

Inoltre i minori tra i vari hanno diritto al nome e alla nazionalità (articolo 7) e questo avviene attraverso la registrazione all'anagrafe subito dopo la loro nascita, hanno il diritto all'istruzione (articoli 28 e 29) e ad essere tutelati dalle forme di abuso e sfruttamento (articolo 24).

Per la prima volta, grazie a questo documento ufficiale, ai minori viene riconosciuto esplicitamente la titolarità di diritti di vario genere: civili, sociali, politici, culturali, economici e viene sottolineato che questi devono essere garantiti e protetti da tutti.

### *1.2.3 Convenzione Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale*

La presente Convenzione<sup>25</sup> è un accordo internazionale che prescrive agli Stati firmatari il rispetto di specifiche procedure operative riferite all'istituto giuridico dell'adozione, sia all'entrata che all'uscita del minore dallo Stato di origine. Questo viene fatto al fine di contenere ed eliminare il traffico dei minori e le adozioni illegali.

Dato lo sfondo culturale differente da Stato a Stato non si riesce ad individuare uno schema comune di applicazione.

---

<sup>25</sup> Convenzione Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

All'articolo 1 del Capitolo I "Sfera di applicazione della Convenzione" troviamo l'oggetto della stessa ovvero:

“a) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;

b) d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;

c) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione”.

La Convenzione mira al rispetto dei diritti fondamentali e dell'interesse superiore del minore stesso.

#### *1.2.4 Convenzione Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori*

La Convenzione Aja del 1996<sup>26</sup> offre una protezione del bambini in senso civilistico a 360 gradi. Presenta disposizioni riferite sia alla regolamentazione dei contatti tra il minore e il genitore non affidatario, sia nello scenario in cui si discute per la nomina del tutore o circa la disposizione del patrimonio del minore.

In Italia è entrata in vigore il 1° gennaio 2016<sup>27</sup>, vincolando inoltre altri 46 Paesi.

Il punto focale del presente testo, l'obiettivo primario dunque, è il benessere del minore in ogni situazione, questo viene garantito, subordinando ogni altro tipo di interesse. A tale si aggiunge il principio della cooperazione: gli Stati condividono i principi e gli obiettivi e per permettere una piena realizzazione di questi, in casi di internazionalità, sono concordi sul fatto che l'unico strumento possibile è il dialogo tra loro.

---

<sup>26</sup> Convenzione Aja, del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori

<sup>27</sup> Legge 18 giugno 2015, n. 101 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996"

### *1.2.5 Convenzione di Lanzarote per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali*

La Convenzione di Lanzarote, più precisamente Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali<sup>28</sup>, è fondamentale perché si tratta del primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali vengono considerati reati, ma soprattutto affronta gli abusi sessuali che avvengono all'interno della famiglia.

Le fattispecie di reato più diffuse sono l'abuso sessuale, la prostituzione infantile e la pedopornografia, ma con tale normativa vengono disciplinati anche i casi di grooming (adescamento via internet).

Il Parlamento italiano, con la L. 172/2012<sup>29</sup> ratifica la Convenzione di Lanzarote. Vengono dettate norme destinate alla modifica del Codice penale, il Codice di procedura penale e l'Ordinamento penitenziario.

Importante è sottolineare la modifica al delitto di maltrattamenti in famiglia, che troviamo alla lettera d) dell'articolo 4, Capo II, della Legge del 2012. Infatti con la presente normativa, è stato riscritto l'articolo 572 del codice penale intitolandolo "Maltrattamenti contro familiari e conviventi".

L'articolo prescrive un aumento della pena se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

L'articolo dispone che "chiunque, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni<sup>30</sup>".

---

<sup>28</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007 (o Convenzione di Lanzarote)

<sup>29</sup> Legge 1 ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"

<sup>30</sup> Art. 572 "Maltrattamenti contro familiari o conviventi", Codice Penale

### *1.3 Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022<sup>31</sup> – L. 206/2021<sup>32</sup>*

La Riforma Cartabia rappresenta un cambiamento cruciale per il sistema giudiziario italiano, con ripercussioni dirette sul lavoro degli Assistenti Sociali.

La L. 206/2021, ovvero la Legge delega al Governo per l'efficienza del processo civile e penale, è una delle riforme urgenti e strutturali che è stata promulgata con l'obiettivo di riportare il processo, civile e penale, ad un livello elevato di efficienza e competitività.

La Riforma Cartabia, entrata in vigore in Italia nel 2021, ha portato significativi cambiamenti al sistema della giustizia penale e civile. Questa riforma prende il nome da Marta Cartabia, in quel periodo Ministra della Giustizia, ed è parte di un ampio pacchetto di riforme voluto per migliorare l'efficienza della giustizia, rispondendo alle richieste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Piano prevede infatti, oltre che la riforma del sistema giustizia, anche l'attuazione di importanti riforme come quella della Pubblica Amministrazione, della semplificazione delle leggi e la promozione della concorrenza.

In generale l'obiettivo della Riforma è cercare di rendere più veloce il sistema dei servizi pubblici, soprattutto per evitare che le tempistiche e i costi sovraccarichino le imprese e i cittadini, in modo da rendere maggiormente perseguibili i diritti.

La riforma, come si è sottolineato prima, è rilevante anche per i professionisti del servizio sociale perché introduce nuove opportunità e sfide nella gestione dei casi sociali, specialmente nel contesto penale e minorile.

Le principali modifiche della normativa prevedono una riduzione dei tempi e scadenze certe dei provvedimenti, in modo da garantire una celerità maggiore nella definizione dei processi civili.

La Riforma inoltre tende a migliorare l'accesso alla giustizia: attraverso l'introduzione di soluzioni per facilitare l'accesso ai cittadini, mediante strumenti digitali e l'uso di mediazioni e arbitrati, per ridurre anche la pressione sui tribunali.

---

<sup>31</sup> Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”

<sup>32</sup> Legge 26 novembre 2021, n. 206: Legge Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Propone ulteriormente un'evoluzione verso un sistema più riabilitativo, promuovendo misure che mirano a reintegrare i condannati nella società, riducendo la possibilità di recidiva e supportando nel modo migliore le vittime.

La Riforma ha ampliato l'uso delle pene alternative alla detenzione, favorendo l'utilizzo di misure quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità. Queste misure aspirano ad un percorso che favorisca la riabilitazione e inclusione sociale della persona condannata, limitando le situazioni di isolamento della stessa.

Tutto questo comporta una maggiore responsabilità per i professionisti del mondo sociale, soprattutto nella gestione e nel monitoraggio di questi percorsi, poiché favoriscono supporto per la reintegrazione e il cambiamento positivo delle persone in questa situazione.

Il ruolo degli Assistenti Sociali viene potenziato in questa Riforma, gli stessi oltre a collaborare con il sistema giudiziario al fine di redigere relazioni psico-sociali, fondamentali nell'analisi del percorso per esempio delle persone soggette a misure alternative alla detenzione, sono indispensabili per fornire supporto ai condannati nel reinserimento sociale e anche per lavorare in rete con i professionisti individuati per la costruzione di un piano di inclusione e riabilitazione sociale.

Si riporta una selezione degli articoli individuati per rappresentare in maniera più esaustiva le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia nei confronti della tutela minorile.

### *1.3.1. Rito unificato*<sup>33</sup>

Un grande cambiamento radicale che introduce la Riforma Cartabia è l'istituzione di un rito unificato all'interno di un unico Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie<sup>34</sup>, ad oggi però questa modifica non si è ancora realizzata, ma è prevista entro la fine del 2024 quando vi dovrebbe essere l'accorpamento delle competenze ad oggi suddivise tra Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario e Ufficio del Giudice tutelare. Permangono esclusi da questa unificazione i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, i procedimenti di adozione di minore di età e i procedimenti in materia di protezione internazionale.

---

<sup>33</sup> Art. 473 bis.1, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021

<sup>34</sup> Art. 473 bis, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021

Il rito unificato tenta di colmare le difformità note tra i vari riti, ovvero ordinario, camerale e per procedimenti di separazione e divorzio. Le differenze tra questi implicavano rallentamenti nella procedura istruttoria e ritardi nell'applicazione dei provvedimenti, anche temporanei. Il rito in esame si pone come obiettivo quello di superare questa frammentazione e le difficoltà che questa riporta.

Questo articolo attribuisce al giudice designato dal collegio il ruolo di gestire la trattazione e l'istruzione del procedimento in essere, con una prevedibile maggiore celerità ed efficienza nelle decisioni. Il giudice delegato, o relatore, può intervenire in autonomia, attraverso l'adozione di atti istruttori o decisioni temporanee, ha l'abilitazione alla nomina del curatore speciale per il soggetto minore o nomina del tutore provvisorio, nei casi specifici della legge. È autorizzato ad esercitare i poteri d'ufficio, in particolare nei casi di necessità di promulgazione dei provvedimenti di tutela minorile. Rimane esclusivamente la decisione finale in capo al collegio.

Inoltre ha il compito di ascoltare il minore di età, di tenere l'udienza di comparizione delle parti, di ammettere istanze istruttorie, ammettere Consulenze Tecniche d'Ufficio, incaricare i Servizi sociali di indagini e altre.

### *1.3.2 Ascolto del minore<sup>35</sup>*

In base alla normativa analizzata in precedenza in questo elaborato gli Stati devono garantire al soggetto minore, con capacità di discernimento, il diritto di poter esprimere senza limitazioni la propria opinione.

All'interno dei procedimenti deve dunque essere garantita al minore la possibilità concreta ed effettiva di essere ascoltato.

L'art. 473 bis.4 ribadisce l'ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici, ma anche di età inferiore, ove capace di discernimento. Quanto riportato dal minore va considerato in base alla sua età e al suo grado di maturità. Non si procede all'ascolto, con valida motivazione, nei casi in cui la procedura sia in contrasto con il bene primario del minore e il suo interesse o quando

---

<sup>35</sup> Art. 473 bis.4 e 5, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021

l'ascolto non è necessario o in situazioni di impossibilità fisica/psichica dello stesso o ancora quando il minore manifesta la sua non volontà.

L'art. 473 bis.5 delinea che l'ascolto del minore deve essere condotto dal giudice ed eventualmente da esperti o ausiliari. Nel caso il provvedimento riguardi più soggetti minorenni, questi verranno ascoltati separatamente. Tutta la procedura in generale deve essere svolta garantendo serenità e riservatezza al minore e tendere al bene primario dello stesso.

Durante l'ascolto del minore di norma viene effettuata una registrazione audiovisiva e la partecipazione delle parti, anche attraverso mezzi idonei, come specchio unidirezionale e impianto citofonico, è decisa esclusivamente dal giudice e non più dalle stesse, al fine di proteggere la libertà di espressione del bambino che si potrebbe sentire condizionato.

### *1.3.3 Rifiuto del minore a incontrare il genitore<sup>36</sup>*

Nella situazione in cui un minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice, dopo averlo ascoltato e raccolto le notizie necessarie, deve comprendere il motivo di tale decisione e può decidere di ridurre i termini del processo. Lo stesso iter viene eseguito a seguito della segnalazione di condotte non adeguate da parte di un genitore, che impediscono e rendono difficile il legame con l'altra figura, oppure quando ostacolano i rapporti con gli altri parenti, sia materni che paterni.

La norma tende a garantire una tutela tempestiva nei casi di rischio soprattutto di compromissione del mantenimento dei legami affettivi tra il soggetto minore e gli altri parenti.

Per questa motivazione si sottolinea che l'ascolto del minore, evidenziato in precedenza, deve essere fatto con una certa rapidità e in maniera diretta.

### *1.3.4 Tutore, curatore e curatore speciale<sup>37</sup>*

L'opportunità di nominare un tutore o curatore speciale nei procedimenti evidenzia nuovamente l'attenzione della normativa al migliore interesse del minore stesso.

---

<sup>36</sup> Art. 473 bis.6, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021

<sup>37</sup> Art. 473 bis 7 e 8, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021

La necessità di stabilire quanto previsto dalla Riforma Cartabia nasce dalla constatazione di pratiche disomogenee a livello nazionale riguardanti la nomina del tutore o di soggetto incaricato di esercitare la responsabilità genitoriale, soprattutto nei provvedimenti di decadenza o di misure limitative della responsabilità genitoriale. Questo è volto ad emettere provvedimenti ad hoc sul singolo caso e non procedimenti inadeguati al fine di risolvere le problematiche intercorse.

Oltre il tutore e il curatore, troviamo la figura del curatore speciale, ovvero una figura processuale specializzata e incaricata di rappresentare il minore nei casi che lo richiedono, come in presenza di conflitto d'interesse con i genitori, procedimenti riferiti all'art. 403 c.c. (o ex), quelli di decadenza dalla responsabilità genitoriale o nei casi di affidamento etero-familiare.

Questa figura può essere nominata anche a seguito di una richiesta da parte del minore che ha compiuto quattordici anni. Il curatore speciale ha il dovere di rappresentare e tutelare i diritti fondamentali del minore, in quei casi in cui i genitori si trovano sotto osservazione circa le loro capacità.

Importante è la collaborazione che vi deve essere con l'Assistente sociale del caso, una cooperazione volta a garanzia del migliore interesse del bambino, per permettere che ciò si realizzi, lo stesso deve essere ascoltato, informato sui suoi diritti e su quanto sta accadendo, deve ricevere spiegazioni circa le conseguenze di quanto da lui riportato e gli interventi che si attueranno. Questa figura ha il dovere di tutelare il minore durante i procedimenti, mentre l'Assistente sociale deve individuare e pianificare gli scenari e le soluzioni possibili.

### *1.3.5 Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori<sup>38</sup>*

L'articolo 473 bis.27 delinea il contenuto delle relazioni degli Assistenti sociali e la necessità che quanto riportato sia accessibile alle parti.

L'intervento sociale è volto al monitoraggio, al controllo e all'accertamento di determinate situazioni.

---

<sup>38</sup> Art. 473 bis. 27, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021



In ogni provvedimento il giudice, quando dispone l'intervento del servizio sociale e sanitario, andrà ad indicare quale sia l'attività che richiede e quali siano i tempi di aggiornamento al Tribunale, in modo da delineare gli spazi e monitorarne l'andamento.

### *1.3.6 Violenza domestica o di genere<sup>39</sup>*

La preoccupante diffusione della violenza domestica e di genere ha portato il legislatore a introdurre normative, sia in ambito civile che minorile, mirate a garantire una protezione completa per le vittime.

I giudici devono cogliere le richieste d'aiuto tempestivamente, questo al fine di evitare soprattutto la sottovalutazione delle vittime e che le stesse rientrano nel ciclo della violenza da cui cercano di sfuggire. Le nuove disposizioni vogliono permettere dunque al giudice di individuare fin dalle prime fasi del processo le situazioni di violenza, attraverso accertamenti preliminari sui fatti.

Durante l'udienza, per evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria, e altri ulteriori traumi, viene gestita con attenzione. La parte lesa non viene costretta a presentarsi in aula, non viene prevista una conciliazione o mediazione, salvo i casi che lo richiedono necessariamente. Anche nel corso delle indagini realizzate dagli Assistenti sociali o sanitari, o eventualmente dai CTU, le norme garantiscono che non si verifichino forme di vittimizzazione ulteriore.

Per quanto riguarda invece l'ascolto del minore, in presenza di accuse di violenza, il giudice deve procedere rapidamente, anche se le dichiarazioni del minore non hanno il valore di prove, ma da esse possono emergere elementi a sostegno o meno delle accuse di violenza o abuso. In questo contesto, è fondamentale garantire un coordinamento efficace tra le diverse autorità competenti, per evitare che in caso di ripetuti ascolti del minore, non coordinati correttamente, possano costituire forme di disagio per il minore stesso e per la sua tutela.

---

<sup>39</sup> Art. 473 bis. dal 40 al 46, Riforma Cartabia – Decreto Legislativo 149/2022 – L. 206/2021

## **CAPITOLO II**

### **L'articolo 403 c.c. nel contesto giuridico e sociale**

#### *2.1 Analisi dell'articolo 403 c.c.*

La Riforma Cartabia, come anticipato nelle pagine precedenti, è un ampio intervento legislativo, volto al miglioramento del funzionamento del sistema giudiziario, sia civile che penale.

La Riforma, tra i vari, ha modificato e riscritto il testo dell'art. 403 del Codice Civile, denominato "Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori", norma fondamentale per la tutela dei soggetti minorenni.

---

#### ***Articolo 403 del Codice Civile***

##### Art. 403 c.c.- comma 1

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

##### Art. 403 c.c.- comma 2

“La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore”.

Art. 403 c.c.- comma 3

“Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti”.

Art. 403 c.c.- comma 4

“Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria”.

Art. 403 c.c.- comma 5

“All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria”.

Art. 403 c.c.- comma 6

“Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del Codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo”.

Art. 403 c.c.- comma 7

“Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore”.

Art. 403 c.c.- comma 8

“Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare”.

---

Specifichiamo che con “pubblica autorità<sup>40</sup>” si intende “pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica utilità” e per questo si intendono anche gli Assistenti Sociali.

I presupposti dell’intervento sono:

1. Se il minore è moralmente o materialmente abbandonato o esposto nell’ambiente familiare a grave pregiudizio e a pericolo per la sua incolumità psico-fisica;
2. Se vi è emergenza di provvedere.

Nel primo punto si intende che le figure di riferimento non sono presenti o in caso contrario che non sono capaci, anche per un periodo limitato, di occuparsi in maniera idonea delle necessità del minore. O quando il minore vive in un ambiente familiare per lui gravemente pregiudizievole, o ancora quando vi è una preoccupazione circa la sua incolumità psicologica e fisica, quindi per questo necessario è l’intervento in emergenza.

Nel secondo punto, ovvero in riferimento alla situazione di emergenza, si intende una situazione che va affrontata nell’immediato, la Pubblica autorità ha il dovere di provvedere in merito, al fine di garantire la tutela e la sicurezza del minore.

---

<sup>40</sup> Art. 9 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”

Complesso è saper distinguere le situazioni di emergenza da quelle in cui si può agire in maniera differente, senza un intervento immediato.

Nei casi in cui non vi sia un pericolo emergente solitamente si agisce con l'attivazione delle procedure ordinarie quali per esempio la segnalazione all'Autorità giudiziaria.

### *2.1.1 Pregiudizio ed emergenza*

La situazione si complica quando il Servizio deve affrontare un caso di pregiudizio in emergenza, che dunque si discosta dalle procedure ordinarie che lo stesso affronta con i soggetti interessati. Lo scenario che si va a delineare è quello per esempio di un maltrattamento di minori per il quale va attuato un intervento urgente.

Questi interventi di solito vengono effettuati dalle Forze dell'ordine, che avvisati, si recano sul posto, trovandosi davanti una situazione di grave pregiudizio per il minore che comporta un collocamento dello stesso in sicurezza.

Spesso le situazioni di questo genere, nei casi già in carico al Servizio, sono caratterizzate da segnali che il minore manda, ma che non sempre purtroppo sono semplici da recepire, come ad esempio forme di autolesionismo, fughe e attacchi di panico.

Nell'emergenza prendere delle decisioni non è mai semplice, ma la difficoltà aumenta ulteriormente quando queste scelte devono essere fatte in un intervallo di tempo breve.

Al fine di una valutazione corretta delle circostanze e delle procedure da attivare, per la tutela del minore, fondamentale è la decisione congiunta e una condivisione di idee e pensieri. Necessario dunque che la scelta non venga fatta totalmente in autonomia, poiché tutte le decisioni richiedono un confronto a livello professionale.

Oltre al confronto con i colleghi professionisti è importante, nel caso specifico, la discussione della situazione specifica con il Pubblico Ministero minorile di turno, ovvero un magistrato individuato a dare indicazioni e supporto agli operatori sociali per l'attuazione di interventi di collocamento in emergenza.

Il collocamento del minore in luogo protetto è comprovata in primis dalla gravità delle azioni messe in atto, dalla non presenza di una rete sociale che possa sostenere il minore e il nucleo, ma anche dall'evidente non capacità delle figure di riferimento di prendersi cura della

situazione, e di dare una risposta al problema sorto, o perché non riconosciuto, o a seguito di comportamenti scorretti.

Gli elementi, estrapolati dalla norma, che rappresentano un pericolo sono:

- Gravi episodi di violenza domestica, sul minore e/o sull'altro genitore
- Alterazione da alcool e/o sostanze stupefacenti delle figure di riferimento
- Segni fisici come lesioni, ematomi e cicatrici
- Abbandono del minore in circostanze non idonee
- Agiti violenti nei confronti dei minori.

### *2.1.2 Articolo 403 c.c. prima e dopo la Riforma Cartabia*

La versione precedente dell'art. 403 del Codice civile, al contrario da quanto appena descritto, autorizzava la Pubblica autorità a collocare i minori in luogo sicuro qualora fossero stati trovati in stato di abbandono morale o materiale, oppure in condizioni pericolose per la loro sicurezza e salute.

Il testo precedente appunto riportava:

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

Le modifiche principali, conseguenti alla Riforma Cartabia, che sono state apportate sono:

- Una maggiore definizione dei casi di intervento:  
La Riforma ha specificato che l'applicazione della norma deve avvenire solo nei casi di pericolo grave e imminente per la salute psico-fisica del soggetto minorenne, in una situazione di emergenza.
- Il ruolo del giudice:  
Con la norma si introduce l'obbligo di un coinvolgimento tempestivo dell'autorità giudiziaria. L'autorità pubblica, come l'Assistente sociale, può

intervenire, ma deve immediatamente darne avviso al giudice, rispettandone le tempistiche previste. Questo cambiamento garantisce che l'azione del servizio sociale sia soggetto ad un controllo giurisdizionale rapido, nell'ottica della salvaguardia del rispetto dei diritti delle famiglie.

– Temporaneità e maggiore controllo delle misure:

Le variazioni dell'articolo stabiliscono che il collocamento in luogo sicuro del minore deve essere una misura temporanea e che devono essere effettuate tutte le verifiche necessarie. Afferma inoltre che l'obiettivo principale è quello di favorire il rientro del minore in famiglia, ovviamente se possibile e conforme al benessere del minore.

– La tempistica e il controllo giurisdizionale:

Se prima della Riforma non vi erano scadenze stringenti, soprattutto per il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, il che comportava una tempistica lunga, successivamente sono previsti dei tempi chiari e ben definiti da rispettare e che in caso contrario invalidano il provvedimento in generale.

– Una maggiore garanzia:

In particolare devono essere garantiti i diritti dei minori, ma anche una maggiore tutela delle famiglie coinvolte. Questo può avvenire innanzitutto, se il caso specifico lo permette, attraverso la comunicazione immediata ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale della situazione e delle evoluzioni. Questa procedura permette di ridurre le eventuali distanze ingiustificate e protratte tra il minore e i genitori, rafforzando il diritto di difesa della famiglia interessata.

La legge 206/2021 ha riformato il procedimento riguardante la tutela urgente dei minorenni in situazioni di rischio imminente, introducendo nuove regole a garanzia della legittimità di tali provvedimenti, che incidono profondamente sulla vita delle famiglie e sulle relazioni tra i minori e gli adulti.

L'articolo 403 del Codice civile disciplina uno degli interventi di protezione, attivabili dall'autorità pubblica, in favore del minore che si trova in condizioni di pericolo tali da poter causare conseguenze traumatiche, sia sul piano fisico che su quello emotivo e psicologico.

La necessità dell'intervento è spesso determinata dalla perdita dei fattori di protezione all'interno del nucleo familiare.

Non basta perciò la presenza di situazioni di fragilità per giustificare un intervento d'urgenza, poiché queste, in genere, vengono affrontate attraverso il supporto e l'accompagnamento della famiglia, integrando le funzioni educative e di cura, laddove si sia instaurata una collaborazione tra la famiglia e i servizi sociali e siano presenti risorse concrete o figure di supporto, come parenti o istituzioni.

Esistono situazioni in cui l'intervento può rendersi necessario anche in circostanze straordinarie, non legate per questo a carenze genitoriali, ma dovute a eventi che limitano o impediscono temporaneamente o definitivamente l'esercizio della responsabilità genitoriale, come nel caso di una grave malattia, un incidente o il decesso dei genitori, quando non sono presenti parenti o figure di riferimento nel contesto familiare e sociale.

Nel caso di un allontanamento in emergenza, è necessario che venga adottato un intervento che garantisca il rispetto delle persone in senso ampio, le quali devono essere informate adeguatamente.

Nello svolgimento dell'iter procedurale devono essere individuate le modalità più idonee per l'attuazione della misura e deve assicurarsi una certa rapidità, sia per garantire l'efficacia del provvedimento messo in campo sia per minimizzare il trauma che il minore e i soggetti coinvolti potrebbero subire.

Gli Enti Locali e i servizi territoriali si devono occupare della prevenzione dell'allontanamento dei minori dalle loro famiglie. Qualora questo debba necessariamente verificarsi, deve tendere ad un recupero mirato delle competenze genitoriali e ad un supporto per la risoluzione di problematiche.

Si deve cercare di mantenere il minore nell'ambiente familiare, per quanto la situazione lo permetta, non collocando lo stesso in un altro ambito se, nonostante vi sia la situazione di urgenza e di delicatezza, vi siano parenti entro il 4° grado, o ancora persone vicine alla famiglia, con il quale il minore abbia dei legami validi, che se ne possono prendere cura.



L'articolo 403 del Codice Civile è uno dei più complessi in materia di tutela minorile, va sottolineato che dovrebbe essere applicato solo in estrema ratio e nei casi che lo richiedono necessariamente.

Un'innovazione fondamentale della Riforma dell'art. 403 c.c. è l'estensione di questo intervento anche a uno dei due genitori, per esempio in situazione di violenza familiare, in quanto l'articolo cita: "l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale<sup>41</sup>". Per questo dunque può essere disposto l'allontanamento del nucleo genitore-bambino, ad esempio a seguito di situazioni di denuncia di maltrattamento o altro.

## *2.2 Il ruolo del servizio sociale nell'applicazione dell'articolo 403 c.c.*

### *2.2.1 Funzioni e responsabilità degli Assistenti sociali*

Il Servizio sociale, attraverso la Riforma Cartabia, ha assunto un ruolo ancora più rilevante nella tutela dei minori in situazioni di emergenza. Il suo incarico ad oggi va oltre la mera esecuzione delle disposizioni del Tribunale, per questo: il Servizio sociale, principalmente nella figura dell'Assistente sociale, è coinvolto attivamente in tutte le fasi del procedimento, dalla valutazione del rischio, fino all'eventuale pianificazione del reinserimento o della tutela per un periodo maggiore.

L'articolo 403 del Codice civile, attraverso le modifiche significative che lo hanno interessato, introducendo nuove regole e procedure per la tutela dei soggetti minori in condizioni di grave rischio, ha rafforzato così il ruolo del Servizio sociale.

Come riportato in precedenza il lavoro del Servizio sociale è volto non solo alla protezione immediata del minore, ma anche alla costruzione di progetti di accompagnamento e sostegno con l'obiettivo di ricostruire, ove possibile, le relazioni familiari.

La funzione rilevante dell'Assistente sociale comporta delle responsabilità e dei compiti fondamentali, tra i quali si indicano:

- Individuazione e segnalazione del rischio:

---

<sup>41</sup> Articolo 403 "Intervento della pubblica autorità", comma II, Codice Civile

Il primo approccio del Servizio sociale è quello di intercettare e identificare le situazioni di rischio in cui il minore è esposto a condizioni che compromettono la sua sicurezza o il suo sviluppo psico-fisico. Quanto appena indicato può avvenire tramite segnalazioni dirette, ma anche da parte di Istituti Scolastici, Operatori sanitari o altre figure istituzionali. Oppure in altra ipotesi può verificarsi attraverso una valutazione approfondita delle condizioni familiari, relazionali e ambientali, che interessano il minore, che ne possono determinare un rischio per l'integrità fisica o psichica. Gli Assistenti sociali, conseguentemente alla loro presenza territoriale e al contatto diretto con le famiglie, spesso sono tra i primi a rilevare situazioni di criticità e a intervenire quando i genitori non sono in grado di garantire cure adeguate.

– Attivazione di interventi di protezione, in situazioni di urgenza:

In base all'art. 403, l'Assistente sociale può attivare, insieme all'autorità giudiziaria, interventi per rimuovere il minore da un contesto familiare nocivo. Nelle situazioni di emergenza, come abusi, violenze o abbandono, è compito del Servizio avviare le procedure necessarie per collocare il minore in sicurezza, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e disponendo l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Questo intervento, regolato dall'art. 403 del Codice civile, deve essere eseguito con la massima tempestività e con tutte le cautele necessarie per ridurre al minimo l'impatto traumatico per il minore.

– Collaborazione con l'Autorità giudiziaria:

Una delle caratteristiche importanti dalla Riforma è la necessità di convalidare entro tempi brevi l'allontanamento disposto in via d'urgenza del minore. Questo è possibile e rende indispensabile la sinergia tra i Servizi sociali e il Tribunale per i minorenni. È fondamentale che i Servizi competenti forniscano al giudice una relazione dettagliata sulla situazione familiare, sui rischi individuati, permettendo così all'autorità giudiziaria di convalidare o modificare il provvedimento di allontanamento o, se la situazione specifica lo richiede, di disporre misure alternative.

- Progettazione e pianificazione degli interventi di supporto:  
L'intervento non si ferma con la messa in sicurezza del minore, è necessario altresì predisporre percorsi di accompagnamento e sostegno per la famiglia. Il Servizio sociale, quindi, non si limita a gestire l'emergenza, ma è responsabile anche dell'attuazione di piani a lungo termine che possano consentire, dove possibile, il reinserimento del minore nel nucleo familiare, oppure la ricerca di soluzioni alternative, come l'affidamento familiare o l'inserimento in strutture protette. L'azione sociale è caratterizzata da un'azione mirata e personalizzata, con progetti ad hoc, organizzati in base alle caratteristiche specifiche del minore e della sua famiglia.
  
- Monitoraggio degli interventi attivi:  
Ha anche il compito di monitorare il processo della situazione familiare in un tempo medio-lungo. Richiede quindi una valutazione periodica, non solo della situazione, ma anche dei progetti e delle misure adottate. Le procedure, in base a quanto disposto dalla Riforma, devono essere trasparenti e tracciabili. Una funzione importante infatti è riservata alla valorizzazione del lavoro di progettazione e monitoraggio degli interventi, fondamentali sono i percorsi di sostegno destinati alle famiglie coinvolte.
  
- Tutela del minore nella procedura:  
Con la Riforma di centrale importanza è l'esigenza che, durante le udienze in Tribunale, il minore interessato non subisca ulteriori danni. Attraverso la collaborazione con altri professionisti, come educatori professionali e psicologi, va garantito l'ascolto e la comprensione di pensiero del minore e che la sua partecipazione durante il processo si svolga nel rispetto delle sue esigenze, emozioni e richieste.
  
- Approccio di rete:  
Di rilievo è l'utilizzo di un approccio multidimensionale, proprietà centrale dell'agire del mondo sociale. Alla base troviamo un modus operandi caratterizzato dal lavoro in rete con istituzioni e professionisti, come i servizi

sanitari, il terzo settore e altri. Questa modalità permette l'integrazione delle competenze e delle varie risorse con l'obiettivo di offrire interventi completi e mirati. Anche la tematica delle risorse merita il suo spazio, in quanto il lavoro sociale richiede una disponibilità di risorse adeguate, sia a livello di personale che di strumenti a disposizione.

La Riforma pertanto ha rafforzato il ruolo degli Assistenti sociali in particolare nell'applicazione dell'art. 403, si tratta di figure professionali essenziali in un ampio processo di autodeterminazione, sostegno e cooperazione, che tenta di coniugare l'interesse primo del minore e la possibilità di salvare, se il caso specifico lo permette, i legami con la propria famiglia di origine.

### *2.2.2 Collaborazione con altre Istituzioni*

Come sottolineato nelle pagine precedenti, la collaborazione del Servizio sociale con le Istituzioni interessate nel caso specifico, è una delle parti del motore che fa muovere la grande macchina del mondo sociale.

Alla base del lavoro sociale vi è la necessità di un approccio integrato tra le varie figure coinvolte, al fine di garantire la tutela in primis del minore.

La Riforma con il rafforzamento, previsto dalla norma stessa, delle competenze e delle responsabilità condivide che il Servizio sociale si impegni costantemente nella formazione specifica e nella collaborazione con le Istituzioni.

Il Servizio sociale ricopre il ruolo di nodo centrale della rete di protezione e sostegno che gira attorno al soggetto minorenni.

Una parte importante è occupata dalla collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'intervento dell'art. 403 c.c. di urgenza, implica che i Servizi comunichino immediatamente al giudice le loro azioni in modo da seguire l'iter procedurale previsto dalla norma.

L'autorità che interviene nell'emergenza deve dare avviso orale al PM, l'avviso va fatto chiamando il magistrato di turno reperibile, avendo chiaro che da disposizioni la Procura per i Minorenni competente è quella del luogo di residenza abituale e non quella del luogo ove si verifica l'allontanamento.

Nei casi, per esempio di violenza tra le mura domestiche, ovvero quindi di emergenza o di pericolo la cooperazione del Servizio viene fatta con le Forze dell'ordine. Quest'ultime provvedono in alcuni casi a fornire un supporto operativo e un aiuto nella gestione delle situazioni altamente conflittuali.

Un cambiamento essenziale dato dalla Riforma sociale è che l'applicazione dell'art. 403 del Codice civile può essere effettuata, non solo dal Servizio sociale, ma anche dalle Autorità di Pubblica sicurezza, data la frequenza dei casi in cui le Forze dell'ordine sono i primi soggetti che intercettano l'evento pericoloso. Le varie fasi dunque dell'iter procedurale in questo scenario particolare saranno affrontate e gestite dalle stesse, specificando che in determinati casi è necessaria e dunque prevista una collaborazione con i Servizi sociali territoriali.

Altro punto rilevante per il lavoro sociale e che viene affrontato dalla Cartabia è l'integrazione con i servizi sanitari. Questa permette di affrontare, attraverso una modalità multidimensionale, le richieste e necessità del minore. I servizi socio-sanitari danno la possibilità di valutare a tutto campo le condizioni del soggetto e permettono di offrire interventi di supporto, anche dal punto di vista sanitario.

Spesso i segnali di disagio dei minorenni arrivano direttamente dall'ambiente da loro frequentato maggiormente, ovvero l'ambiente scolastico. Una collaborazione con questo istituto garantisce un monitoraggio dei contesti più delicati che il Servizio segue, ma anche una campanella di allarme per sviluppi diversi o per le nuove situazioni. Dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti si possono recepire informazioni preziose per la comprensione globale della situazione. Oltre a questo gli Istituti scolastici possono offrire quello scenario nel quale la famiglia si sente accolta e compresa, eliminando lo scetticismo che soventemente colpisce l'ambiente sociale.

Nei casi in cui l'allontanamento sia la soluzione migliore per il minore stesso la cooperazione si crea con le comunità di accoglienza, le strutture educative e l'eventuale famiglia affidataria. Al fine di garantire al minore un ambiente protetto la Riforma promuove reti di accoglienza idonee. Costante deve essere per esempio la comunicazione con la struttura individuata, in particolare con il Terzo settore che la gestisce.

Solo una cooperazione capace e funzionale riesce a garantire la realizzazione di interventi tempestivi, efficaci e corretti, nell'ottica di rispetto dell'individualità del singolo minore.

Il lavoro multidimensionale, svolto tra professionisti diversi, assicura il principio della trasparenza e un maggiore apporto e sostegno riferiti alle decisioni da intraprendere.

### *2.2.3 Convalida del provvedimento e tempistica*

Il testo dell'art. 403 prevede che venga rispettata una procedura più rigorosa, caratterizzata da una tempistica molto stringente.

In particolare, come delineato dal testo dell'articolo, dopo aver collocato il minore in luogo protetto, la Pubblica Autorità che ha attivato il procedimento, deve comunicarlo immediatamente al Pubblico Ministero. Questa azione permette che la procedura e l'iter siano sotto il controllo dell'autorità.

Il Tribunale per i Minorenni ha tempo 72 ore per convalidare, modificare o disporre la revoca di quanto disposto dal provvedimento.

L'organo giudiziario se ritiene proporzionato e corretto l'allontanamento convalida il provvedimento e si procede con l'iter. In caso contrario può stabilire il ritorno del minore a casa immediatamente o attivare procedure di protezione diverse.

Attraverso queste tempistiche stabilite e precise si intende il prolungamento di situazioni di emergenza che rischiano di cronicizzarsi senza portare a soluzioni reali.

I motivi dell'eventuale non convalida da parte del giudice del provvedimento possono essere di 2 tipi:

- **Motivi procedurali:**

Con questi si intendono delle mancanze, errori o problematiche a livello di procedura. Alcuni esempi sono il mancato avviso orale alla Procura, l'insufficienza della documentazione tipo quando, nel caso di collocamento di un minore in Comunità, vi è la mancanza del foglio di affidamento alla stessa, o un ritardo nell'invio della relazione sociale oppure quando si attiva la procedura di emergenza per il minore, ma non si può procedere per incompetenza territoriale.

– Motivi professionali:

Si intendono delle problematiche o delle lacune a livello professionale, proprie dunque del lavoro sociale con la famiglia e le persone.

Esempi significativi sono quando si agisce con il collocamento in emergenza del minore, anche se in realtà la famiglia è realmente disposta ad una collaborazione volta al superamento delle problematiche e dunque il provvedimento non viene convalidato perché mancano i presupposti. Un altro esempio è quando gli indicatori di urgenza e/o gli indicatori di pregiudizio sono insufficienti o non condivisi o ancora la mancata verifica socio-sanitaria che annulla la vera comprensione della situazione e non permette dunque la convalida del provvedimento.

#### *2.2.4 Segnalazione e denuncia a tutela dei minori*

La comunicazione, effettuata dai servizi competenti per la tutela e il benessere del minore, con l'obiettivo di informare l'Autorità giudiziaria circa la condizione di pericolo o danno a cui il minore è esposto definisce il concetto di "segnalazione".

La scelta di segnalare è dettata dalla consapevolezza della necessità di un intervento esterno che possa modificare la situazione che spesso si cronicizza. La stessa scelta però spesso può compromettere il rapporto di fiducia, che sta alla base del lavoro sociale, costruito con le famiglie già in carico al Servizio.

Come già indicato prima, gli Assistenti sociali non sono coloro che esclusivamente possono cogliere i segnali di un malfunzionamento all'interno del nucleo familiare e i comportamenti spia dei minori, ma gli stessi possono essere compresi anche da altri soggetti che condividono momenti insieme ai minorenni stessi. Con questi si intendono gli insegnanti, gli educatori, le associazioni sportive e altro.

Spesso il non voler cogliere questi segnali porta ad un deterioramento della situazione e dei rapporti all'interno della famiglia, e ovviamente maggiori difficoltà.

Una segnalazione può essere definita funzionale, al progetto che si vuole realizzare, solo se il suo obiettivo è chiaro e ben definito.

La comunicazione all’Autorità competente può essere fatta in via emergenziale, ovvero volta ad una protezione tempestiva del minore oppure in via preventiva, nelle situazioni di incertezza che potrebbero portare a scenari maggiormente complicati.

Le segnalazioni devono essere il più chiare possibili, in modo da rendere priva da equivoci e meno macchinosa la comprensione da parte dell’Autorità giudiziaria, e al tempo stesso, devono contenere tutte le informazioni possibili.

Evidente che, nei casi di segnalazione, i componenti non si trovano più in un contesto consensuale, ma vi è il passaggio in maniera automatica da uno scenario di condivisione ad un contesto giudiziale. Questo può portare ad una rottura del clima di cooperazione tra Servizio e nucleo familiare, ma può anche portare ad una svolta evolutiva della situazione.

Il lavoro che viene effettuato in sinergia tra il Servizio sociale e il Tribunale deve essere volto verso un unico punto di arrivo, che è la possibilità di mantenimento e rafforzamento delle competenze genitoriali attraverso interventi e progetti personalizzati.

Alla base di ogni pianificazione vi deve essere la consapevolezza della famiglia della situazione in essere e la convinzione di voler migliorare per il benessere del figlio.

Va precisato, in riferimento a questo argomento, che ci sono situazioni in cui la denuncia all’Autorità giudiziaria è un obbligo, in quanto l’omissione costituisce un reato.

Per questo si sottolinea che “I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto”.

Tra i reati perseguibili d’ufficiari evidenziamo: il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli,<sup>42</sup> la corruzione di minorenni<sup>43</sup> e la violenza sessuale<sup>44</sup>.

Nei casi di maltrattamento di minori e abuso sessuale, in concomitanza con la denuncia alla Procura competente, va inoltrata segnalazione alla Procura presso il Tribunale dei minorenni per l’avvio di interventi di tutela.

---

<sup>42</sup> Art. 572 “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, Codice Penale

<sup>43</sup> Art. 609 quinquies “Corruzione di minorenni”, Codice Penale

<sup>44</sup> Art 609 bis e seguenti “Violenza sessuale”, Codice Penale



Specificatamente segnalare significa informare l’Autorità giudiziaria di una situazione di rischio o pregiudizio vissuta dal minore.

Con situazione di rischio e pregiudizio, come evidenziato precedentemente, si intende la condizione vissuta dal minore e che lo espone ad elementi di compromissione del suo benessere in senso ampio. Queste situazioni richiedono l’intervento dei professionisti come Assistenti sociali, psicologi, Autorità giudiziarie e altri.

Le principali situazioni di rischio che sfortunatamente si verificano e ledono il benessere psico-fisico del minore sono gli abusi sessuali, un ambiente disfunzionale, i maltrattamenti di vario genere, la trascuratezza e l’abbandono sia in senso lato che scolastico.

Le disfunzioni che in queste situazioni caratterizzano le figure genitoriali sono diverse e spesso si modificano nel tempo e in base alle situazioni. Soventemente queste derivano e dipendono da vissuti passati che possono creare degli spaccati emotivi e relazionali.

#### *2.2.5 Progettazione e realizzazione di interventi*

Come anticipato la progettazione degli interventi nel Servizio sociale è fondamentale, soprattutto se rivolta alla tutela dei soggetti minorenni.

Lavorare insieme per un progetto permette che ognuno di questi sia unico e creato ad hoc, eliminando gli interventi standardizzati e poco efficienti per una tutela vera e propria.

Quando si intende sviluppare un progetto importante è l’individuazione degli obiettivi e dei risultati ricercati, le attività e le strategie da mettere in campo, le possibili risorse a disposizione e quelle attivabili, devono essere stabiliti i tempi e i modi di valutazione e monitoraggio.

Gli interventi<sup>45</sup> che possono essere attivati e sono volti alla tutela del minore, anche a seguito del rientro a casa del minore dopo l’applicazione dell’art. 403 sono:

- L’educativa territoriale: ovvero quel servizio gestito dagli educatori professionali che può essere svolta a domicilio del minore e che tende a rafforzare le capacità genitoriali ed effettuare un monitoraggio costante;

---

<sup>45</sup> M. L. Ranieri e F. Corradini, “*Linee guida e procedure del Servizio sociale*”, Trento, Erickson, 2019

- L'attività di gruppo: sia tra genitori che con i minori, volti ad una condivisione di idee, strategie e situazioni, utilizzata inoltre come supporto e fonte di sfogo;
- Gli interventi specialistici, con vari professionisti, quali psicologi, neuropsichiatri e altri, fondamentali in base alle esigenze proprie dei soggetti coinvolti;
- La frequenza di centri diurni, per lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle che si possono vivere in famiglia;
- L'affido familiare, lo scenario che si intende in questo non è quello dell'istituto giudiziale, ma un accordo con il nucleo familiare al fine di ricevere un forte supporto.

Schematizzando l'art. 403:

Immediatamente	La Pubblica Autorità dà comunicazione orale al Pubblico Ministero presso Tribunale per i minorenni
Entro 24 ore	La PA trasmette al PM il provvedimento corredato di tutta la documentazione utile e relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore
Entro 72 ore	Il PM, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al TpM la convalida del provvedimento emesso; può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Il PM può formulare ulteriori richieste (art. 330 cc e seguenti)
Entro 48 ore	Il TpM, con decreto presidente o giudice delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento; nomina il curatore speciale del minore; il giudice relatore fissa l'udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni
Entro 15 giorni	Udienza di comparizione delle parti

Durante l'udienza, come già anticipato, il giudice interroga le parti e può dare ascolto al minore.

Immediatamente	Il decreto è comunicato al PM e all'Autorità che ha emesso il provvedimento
Entro 48 ore	Il ricorso e il decreto sono comunicato agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale, a cura del PM
Entro 15 giorni dall'udienza	Il Tpm, in composizione collegiale, pronuncia il decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida. Il decreto viene immediatamente comunicato alle parti
Entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento	Il PM, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono fare reclamo alla Corte d'appello (art. 739 codice di procedura civile)
Entro 60 giorno dal deposito del reclamo	La Corte d'appello provvede entro 60 giorni dal deposito del reclamo

## ***CAPITOLO III***

### **Disegno della ricerca valutativa**

#### *3.1 La ricerca valutativa*

##### *3.1.1. Cos'è la valutazione*

La valutazione è l'insieme di tutte le attività utili per esprimere ed emettere un giudizio volto ad un fine specifico. Questo giudizio si raggiunge mediante un processo di ricerca valutativa che ne rappresenta l'elemento fondamentale di affidabilità.

La valutazione vuole comprendere le ragioni sottese, che stanno alla base dei meccanismi e dei funzionamenti sociali e per questa motivazione si può descrivere come un progetto di apprendimento organizzativo.

La decisione di valutare si sposa quando si vuole comprendere cosa sta succedendo per esempio alle organizzazioni, ai programmi e ai progetti.

Si va a ricercare quali siano gli elementi che in ogni situazione hanno funzionato, perché e in quale modalità.

La valutazione è applicabile a qualsiasi azione sociale prevista, ma è indubbiamente nel settore pubblico che intravede un'applicazione superiore.

La valutazione non è nata per esprimere dei pareri, ma per dare dei giudizi valutativi che non hanno nulla a che fare con il giudizio inteso in senso tale. Il giudizio valutativo non deve essere temuto, perché lo stesso concetto rappresenta la volontà di argomentare, chiarire, comprendere e spiegare, il tutto al fine di imparare.

La valutazione è un giudizio che nasce da una ricerca svolta appositamente, con l'obiettivo di comprendere le condizioni che creano le fondamenta del funzionamento del processo sociale, esso sia efficace o meno.

Il giudizio valutativo, per essere definito tale, deve essere dimostrato da dati concreti, evidenze e informazioni, tutti elementi ricavabili attraverso un processo di ricerca.

Va sottolineato che non esiste alcun risultato della valutazione che può essere definito come assoluto, in quanto la valutazione non dà certezza.

Questo perché ogni processo valutativo può essere fatto diversamente e addirittura anche in un modo migliore. Oltre a quanto appena riportato vi è il problema relativo all'interpretazione, in quanto i dati raccolti devono essere compresi e interpretati.

L'interpretazione dipende dalle competenze acquisite, dal linguaggio, dall'esperienza pregressa, dalla propria soggettività, dalle varie culture, dai propri valori personali e professionali e da altre caratteristiche. Ed è evidente dunque che tutti questi elementi caratterizzano l'unicità di ogni interpretazione.

La valutazione può avere degli obiettivi diversi, per questo possiamo distinguere la valutazione con obiettivo formativo da quella con obiettivo rendicontativo.

La valutazione formativa è necessaria per comprendere quali siano le procedure funzionanti rispetto ad altre ed è volta pertanto alla ricerca di un miglioramento, per questo, in questa tipologia di valutazione, il giudizio valutativo è importante e soprattutto voluto e ricercato.

La valutazione rendicontativa invece va a valutare se i soggetti hanno svolto correttamente i propri compiti.

La differenza sostanziale tra le due è la motivazione che ne sta alla base, perché si realizzi la prima deve essere voluta e quindi non imposta, la seconda invece deve essere prescritta.

Va sottolineato inoltre che una valutazione formativa è anche un po' rendicontativa e viceversa.

Un'ulteriore distinzione che può essere affrontata è tra la valutazione basata sulla teoria e la valutazione realistica.

La valutazione basata sulla teoria rappresenta un modo di valutare che porta in superficie le assunzioni sottostanti sul perché un programma dovrebbe funzionare, successivamente segue queste assunzioni attraverso la raccolta e l'analisi di dati, attraverso una serie di fasi che portano agli sbocchi finali. La valutazione segna ogni passo per comprendere se gli eventi ipotizzati si sono realmente realizzati. L'assunto di base è capire perché un programma funziona, per Carol Weiss significa aprire la "*black box*"<sup>46</sup> comprendendo che in ogni situazione il rapporto che vi

---

<sup>46</sup> M. Palumbo, "*Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare*", Milano, Franco Angeli, 2001

è tra input e output può raggiungersi attraverso percorsi differenti e può addirittura anche non ottenersi.

Nelle ipotesi solitamente non vengono inclusi eventuali ostacoli che vanno a modificare lo scenario, ma il valutatore sa che i legami potrebbero avere delle modifiche, dipendenti dal comportamento delle persone, dall'ambiente socio-economico e da quello istituzionale.

La valutazione realistica si domanda come sia possibile che ad un determinato input corrisponda un risultato, in quanto il risultato è dato dalla somma del meccanismo con il contesto. Non c'è generalizzabilità dei programmi, ma un confronto, con questo tipo di valutazione si aggiunge il *perché* al *come* un programma funzioni o non funzioni in determinati contesti.

Frequentemente il termine “valutazione” viene confuso con altri, come per esempio il concetto di “monitoraggio” o “certificazione della qualità”. Con il primo si intende un controllo, di norma svolto in itinere, dell'andamento di un determinato processo, il monitoraggio permette di fornire dei dati, ma non di manifestare dei giudizi.

In realtà il termine valutazione comprende l'audit e il monitoraggio.

Con il primo termine si intende l'accertamento di determinati fatti e processi, in base a livelli di attività e di spesa associati a specifici progetti.

Il monitoraggio invece è un sistema di raccolta delle informazioni, le stesse possono essere usate per valutare, ma non per questo esauriscono il concetto.

Il monitoraggio inoltre è un controllo costante del progetto o del programma durante tutta la sua durata. L'obiettivo è quello di stimare costantemente input e output delle varie politiche, in base a risorse e attività.

I termini spesso vengono confusi perché la valutazione nel suo essere sviluppa 3 tipi di questioni:

- Di tipo causale: se un programma ha portato ai risultati e, se ci sono state delle modifiche o discostamenti, quali sono le ragioni;
- Di tipo normativo: se un programma sta procedendo in base alla sua inquadratura iniziale;
- Di tipo descrittivo: non si focalizza solo su input e output ma anche sui risultati.

La valutazione ha delle *tempistiche* precise da rispettare, possiamo distinguerle in:

- Valutazione ex ante: prima di prendere una decisione e attivare un programma. Questa valutazione si divide ancora in:
  - valutazione ex ante degli impatti: ha carattere previsionale, viene svolta prima di decidere qualunque elemento non ancora stabilito a livello operativo;
  - valutazione ex ante dei risultati: poco prima di prendere in modo definitivo una decisione, è una stima degli effetti a breve, medio o lungo termine;
  - valutazione ex ante dell'implementazione: quando la scelta è già stata presa, ma si verifica la realizzazione;
  
- Valutazione in itinere: viene vista come un'attività costante che affianca il procedimento, in modo da ottenere informazioni continue;
  
- Valutazione ex post: viene svolta alla fine del programma e anche questa si divide in:
  - ◇ valutazione ex post delle realizzazioni: al fine di effettuare la verifica di correttezza dei vari procedimenti messi in atto, per valutarne l'efficacia;
  - ◇ valutazione ex post dei risultati: viene effettuata per comprendere se le azioni attivate rispondono agli obiettivi, dopo un periodo di tempo;
  - ◇ valutazione ex post degli impatti: viene sviluppata per capire i risultati ad ampio spettro, dopo un periodo di tempo maggiore.

Nell'insieme dei soggetti che si occupano di fare la valutazione, i *valutatori*, troviamo figure come i sociologi, gli psicologi, i formatori, i docenti universitari e altri.

In generale un valutatore può essere un soggetto che ha determinate caratteristiche:

- Deve conoscere la ricerca e la sua metodologia, come se fosse un ricercatore;
- Deve essere empatico, saper comunicare nel modo idoneo e deve saper gestire i gruppi di persone;
- Deve contestare tutto, deve saper mettere in discussione anche le proprie conclusioni.

La valutazione può avere accezioni differenti, può essere intesa come valutazione delle prestazioni del singolo come l'apprendimento lavorativo, può voler misurare degli standard

fisici per esempio a livello ambientale oppure può valutare dei processi e delle organizzazioni sociali.

L'importanza della valutazione risiede principalmente nella difficoltà sociale in continua crescita, che rende sempre meno realistica l'idea di poter comprendere e controllare gli elementi cruciali per il successo di un intervento, così come di prevederne con certezza i risultati.

### 3.1.2 Le dimensioni della valutazione<sup>47</sup>

*Cosa si intende valutare?*

#### Oggetto della valutazione

La valutazione è un'attività cognitiva che tende a dare un giudizio, in modo intenzionale, su un'azione svolta.

Quindi in riferimento all'oggetto, la valutazione si riferisce ad un intervento, che deve avere le seguenti caratteristiche:

- Intenzionalità: deve avere una finalità precisa, per parlare di valutazione bisogna poter comprendere quali siano le conseguenze delle azioni;
- Condizionamento sull'esterno: di norma su soggetti terzi diversi dal committente;
- Impiego di risorse e strumenti differenti.

Non è possibile parlare di oggetto se non esiste un contesto decisionale entro il quale collocarlo.

Il giudizio valutativo viene espresso sull'efficacia e sull'efficienza ed è possibile attuare questo in base ai processi e agli esiti, di realizzazioni e risultati. Ma ora andando a specificare questi termini, diciamo che:

- Con il termine "efficacia" si sottintende la capacità di raggiungimento di un obiettivo stabilito precedentemente;
- Il concetto di "efficienza" invece rimanda alla disponibilità delle risorse, si collega al rapporto tra i mezzi a disposizione che vengono utilizzati e i risultati che si raggiungono;

---

<sup>47</sup> C. Bezzi, "Cos'è la valutazione. Un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici", Milano, Franco Angeli, 2003



- Il “processo” include l’organizzazione, le procedure di realizzazione, le problematiche, le risorse attivate e così via;
- Gli “esiti” comprendono le realizzazioni, i risultati, ma anche gli impatti, ovvero le conseguenze di un programma o intervento posteriore ad un periodo di tempo più ampio;
- Al contrario le conseguenze immediate e programmabili di un dato intervento vengono definite “realizzazioni”;
- Mentre le conseguenze successive ed esterne di un programma vengono chiamate “risultati”, i quali sono più complessi da quantificare.

La scelta di cosa valutare dipende dalle caratteristiche dell’oggetto della valutazione, ovvero dell’evaluando, dalle esigenze specifiche del processo valutativo e dall’approccio metodologico adottato.

### Finalità

La finalità principale della valutazione è dare un giudizio sul suo oggetto. La valutazione quindi deve poter esprimere un giudizio, riferito alle proprietà dell’oggetto, basato su principi e presupposti di valore espresso e possibilmente argomentato.

La valutazione ha la finalità di essere utile e di essere utilizzata.

### Procedure

La valutazione può svilupparsi come un insieme di attività di ricerca, ognuna con la propria mappa, i propri strumenti e le proprie tecniche.

L’attività di ricerca è essenziale perché le informazioni, su cui si basa il giudizio, non sempre sono disponibili o non è semplice la loro raccolta.

La formulazione del giudizio, in riferimento alle procedure, si realizza attraverso la comparazione tra azioni con obiettivi differenti, all’interno di un processo coerente.

La valutazione di conseguenza è un processo coordinato che si basa sulla metodologia delle scienze sociali per analizzare e comprendere gli interventi intenzionali, con l’obiettivo ultimo

di formulare un giudizio cosciente. Questo giudizio si basa sul modo in cui gli interventi si sviluppano o sugli effetti che ne derivano.

### 3.1.3 Approcci alla valutazione<sup>48</sup>

Esistono vari approcci alla valutazione, per questo il valutatore prima dell'azione vera e propria deve scegliere accuratamente quale modalità utilizzare.

Ogni approccio costituisce un modo particolare di assolvere alla funzione e ricerca valutativa, ma si distingue in base alla diversa pietra di paragone che utilizza per esprimere il giudizio valutativo sull'oggetto della valutazione.

Gli approcci hanno una propria logica, perciò richiedono diversi strumenti d'indagine adeguati al loro sviluppo e presentano un metodo ad hoc adattato alle proprie richieste.

Gli approcci principali sono tre e possono essere ricollegati a determinati periodi storici:

#### I. L'approccio positivista-sperimentale

Questo approccio nasce negli USA e si colloca a metà tra gli anni '60 e metà degli anni '70, per sostenere programmi orientati ad affrontare gravi problematiche sociali.

Si focalizza sulla competenza della valutazione di avvalorare l'impatto dei programmi.

La domanda che questo approccio si pone, ovvero la pietra di paragone su cui si basa, è: "I risultati corrispondono agli obiettivi?", il fine dunque è quello di stimare se gli obiettivi sono stati raggiunti.

Dato che il programma normalmente si manifesta come una forma di ipotesi di cambiamento ricercato, nel processo si valuta se questo è stato realmente raggiunto.

Lo scopo del programma, che con questo approccio si ricerca, è di verificarne l'efficacia nel proporre un obiettivo che tende alla risoluzione di un problema.

Secondo questo approccio il metodo preferibile è quello sperimentale, dove vengono confrontati due gruppi, il più equivalenti possibili, uno al quale viene proposto e applicato il

---

<sup>48</sup> M. Palumbo, "Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare", Milano, FrancoAngeli, 2001

programma diversamente dall'altro. Le differenze che successivamente si notano tra i due gruppi indicano i risultati del programma applicato.

Le ricerche utilizzate in questo approccio sono quelle quantitative, come il questionario.

Si tratta di un approccio di difficile applicazione, data dalla problematicità nel reperimento dei dati prima dell'applicazione del programma, ma anche dalla difficoltà di accertare che gli effetti che si verificano non dipendano da cause diverse e ancora la complicazione dell'osservare un gruppo di soggetti fuori dal contesto in cui vivono. I valutatori in questo approccio sono esterni e per questo si richiede la loro obiettività.

Questo approccio presenta dei limiti, tra i quali evidenziamo il fatto che si possa dimostrare che un certo elemento del programma si modifica a seguito dell'introduzione di un input, ma non sempre si riesce a comprendere perché questo avvenga e perché in quella determinata modalità. Oltre a questo un ulteriore limite è dato dal fatto che i risultati si conoscono solo alla fine del programma. Inoltre, utilizzando questo approccio, si osserva solo quello che si vuole vedere, quindi non vengono analizzate e riportate le conseguenze inattese.

Anche se esistono queste limitazioni tale approccio rimane quello più conforme ed utilizzato nei programmi sociali e in quelli d'investimenti pubblici.

## II. L'approccio pragmatista-della qualità

Nasce tra la metà degli anni '70 e metà degli anni '80, come reazione al movimento positivista, basandosi sui valori più importanti del modello pragmatista.

Il valutatore deve formulare un giudizio in base alle proprie competenze e ai propri valori, quindi chi fa la valutazione non si deve fare influenzare dagli obiettivi del programma.

La domanda su cui si basa questo approccio è: "C'è corrispondenza con il criterio di qualità?", la pietra di paragone qui non è più volta a comprendere se un programma raggiunge determinati obiettivi, ma evidenzia a cosa devono mirare tutti i programmi simili per essere definiti di qualità.

La qualità dunque è l'elemento fondamentale da rilevare in questo approccio. Data la sua astrattezza però, questa va scomposta, con il metodo della scomposizione, in parti più piccole.

In base ad un'analisi multicriteri devono essere individuati gli indicatori, in base ai quali determinare degli standard di raggiungimento della qualità.

Questo approccio viene utilizzato nella norma dai management pubblici, con il fine di comprendere quanto stia producendo un dato servizio, o anche da amministrazioni centrali per confrontare tra loro servizi simili.

L'utilizzo dell'approccio pragmatista, o della qualità, viene ritenuto maggiormente idoneo per servizi e prestazioni rispetto che per i programmi.

### III. L'approccio costruttivista-del processo sociale

Si afferma nel periodo che va da metà degli anni '80 in avanti e si riferisce a vari modelli, nasce con l'attenzione ai processi sociali e ai contesti politici mutevoli.

La domanda che questo approccio si pone e sul quale si basa è: "Che cos'è il successo e come è stato raggiunto?".

La pietra di paragone in questo caso quindi è data dal successo del programma così come viene definito dagli stakeholders stessi.

La valutazione, per essere definita tale, deve prendere in considerazione che ogni qualvolta che viene attivato un programma quest'ultimo cambia a contatto con il contesto di riferimento, ma nonostante ciò ogni programma va esaminato all'interno del proprio contesto sociale ed istituzionale.

Il processo valutativo deve attenzionare i processi con cui si attivano questi programmi e a ciò che succede di atteso o inatteso, deve dare inoltre importanza al pensiero dei portatori di interesse e al loro apprendimento.

Fondamentale è che le parti del programma cooperino e che dunque si parli di valutazione partecipata, il cui processo venga sostenuto dai valutatori insieme agli stakeholders.

Il metodo utilizzato è per questo quello dell'analisi partecipata, attraverso tecniche di studi di caso, interviste e focus group.

### 3.1.4 Disegno della ricerca valutativa

Il disegno della ricerca valutativa è la pianificazione organizzata di una valutazione che tende a valutare l'efficacia e l'impatto di un intervento, programma o politica.

Il disegno qui presentato, che fa riferimento al modello di Claudio Bezzi<sup>49</sup>, ha un carattere dinamico ed è molto importante per la validità e l'affidabilità dei risultati raggiunti. Lo stesso è fondamentale per lo svolgimento della valutazione perché permette di fare argomentazioni e di avere un'attenzione specifica.

Si tratta di un insieme organico, articolato in 9 fasi, che si sviluppano insieme: in quanto il valutatore nella prima fase negozia il mandato con chi ha richiesto la valutazione, nella seconda ragiona su quale evaluando convenga intervenire, nella terza fa un'analisi delle risorse necessarie e di quelle disponibili, eventualmente apportando delle modifiche o ridimensionamenti in base al budget, nella fase successiva si prefigura un'impostazione procedurale, nella quinta fase entra nel vivo della valutazione ecc.

Entrando nello specifico descriviamo le fasi del disegno della ricerca valutativa:

#### 1) La definizione del mandato

È la fase principale del disegno della ricerca valutativa perché fissa le basi, le finalità, il contesto, le risorse disponibili e gli obiettivi di tutta la valutazione,

In questa tappa bisogna chiedersi inoltre chi sia il committente, ovvero chi ha richiesto la valutazione, per esempio l'amministrazione pubblica oppure il dirigente delle politiche sociali.

Oltre al committente vero e proprio vanno considerati anche gli altri interlocutori, poiché in questo step ogni persona della rete è importante.

Qui il valutatore negozia il mandato con il committente ed è essenziale comprendere quale sia lo scopo della valutazione in essere.

---

<sup>49</sup> C. Bezzi, *“Il disegno della ricerca valutativa”*, Milano, Franco Angeli, 2001 e *“Cos'è la valutazione. Un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici”*, Milano, Franco Angeli, 2003

Va chiesto inoltre come sia la valutazione che il committente richiede, se può essere realizzata in maniera condivisa e partecipata, se si intende uno studio neutro e asettico oppure se si richiede una valutazione basata su pareri e raccomandazioni.

In questa fase si fa una valutazione inoltre delle risorse e dei vincoli disponibili, come i fondi, il tempo, le risorse umane e il clima organizzativo.

Un problema interno è che il valutatore dovrebbe essere autorevole e che l'autorità deve essere conferita dal committente stesso e questo dipende dal richiedente che si ha di fronte.

Delimitare il mandato è fondamentale perché permette di orientare la ricerca, eliminando i fattori di ambiguità ed eventuali fraintendimenti.

Se questa fase è chiara e il mandato è ben strutturato si riesce a fornire una risposta diretta e rilevante alle domande della valutazione.

## 2) Le domande valutative

In questa tappa bisogna comprendere su quale evaluando si intende agire, le domande valutative sono la dimensione problematica dell'oggetto della valutazione.

Al fine di realizzare il progetto del disegno valutativo bisogna dare risposta alle domande individuate.

Le domande valutative sono di primaria importanza per strutturare l'intero processo di valutazione. Queste chiariscono gli aspetti su cui si basa l'analisi della ricerca valutativa, inoltre le domande in questione indirizzano la scelta della metodologia da utilizzare e gli strumenti adeguati, al fine di ricevere risposte coerenti, complete e precise.

Per individuare domande valutative idonee è necessaria un'adeguata fonte informativa e per questo la valutazione si deve basare su dati e documenti.

Le domande hanno un ruolo rilevante anche perché permettono di mantenere il focus sull'obiettivo della ricerca valutativa.

Le domande valutative dovrebbero essere:

- Chiare e precise, per eliminare fattori di ambiguità e orientarsi verso obiettivi concreti;

- Rilevanti, ovvero utili per il miglioramento del programma in essere;
- Fattibili, poiché devono tener conto delle risorse disponibili e della tempistica

### 3) Le risorse disponibili

Le risorse che vengono messe in campo per la realizzazione del disegno della ricerca valutativa sono di vario tipo, come quelle finanziarie, le competenze personali, gli strumenti tecnici, la tempistica stabilita, ma va sottolineato che sicuramente al fine di condurre una ricerca efficiente fondamentale è una grande disponibilità di risorse finanziarie. Essenziale e necessaria è la pianificazione delle risorse di cui si può disporre al fine di condurre una ricerca valutativa efficace.

La pianificazione attenta delle risorse permette di evitare eventuali imprevisti, al fine di assicurare la qualità dei risultati.

Questa pianificazione cerca di:

- Ottimizzare l'efficacia del progetto di valutazione, garantendo che ogni step venga rispettato;
- Assicurare la qualità dei risultati ricercati, perché attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati vi è la riduzione degli errori.

### 4) Il primo disegno della ricerca valutativa → l'offerta tecnica

In questo stadio si compone l'offerta tecnica che delinea un progetto generale basato su obiettivi, strategie, tecniche, tempi, risorse e costi; si cerca di prefigurarsi quale sia la modalità attraverso la quale procedere.

L'offerta tecnica è uno strumento che definisce i vari aspetti della ricerca, rendendo il processo di valutazione trasparente e cercando di rendere i risultati realistici e utili.

Permette inoltre di costituire il documento nel quale vengono descritti tutti gli elementi della ricerca valutativa. Un realistico piano operativo è possibile solo se l'offerta tecnica è ben sviluppata e organizzata.

Di norma l'offerta tecnica viene sviluppata in seguito ad una richiesta di valutazione da parte del committente.

Nello svolgimento dell'offerta tecnica i passaggi fondamentali sono: la descrizione del contesto della valutazione e degli obiettivi, lo sviluppo delle domande e i criteri di valutazione, lo sviluppo del piano metodologico, del piano di lavoro e delle tempistiche.

#### 5) Comprendere e condividere l'evaluando

Questa fase è importante perché si cerca di comprendere realmente e a fondo l'oggetto della valutazione, non soffermandosi solo alla copertina. Si tratta perciò della comprensione che va oltre quanto troviamo scritto, che non si basa solo sulla forma.

È uno step essenziale in quanto arrivati a questo punto si sviluppa un'analisi approfondita del programma o progetto.

La comprensione e la condivisione dell'oggetto della valutazione permette di diminuire il rischio di conflittualità e di aumentare la probabilità che le azioni siano attivate con successo.

In questa fase si cerca di costruire un quadro solido e, in base a quanto appena detto, condiviso dell'oggetto di valutazione.

Si cerca di ricostruire la trama dei vari significati che formano l'oggetto della valutazione in quel dato contesto ed è proprio per questa motivazione che principalmente in questa fase non va dato nulla per scontato.

È in questa fase che si ha l'*esplorazione del campo semantico*, ovvero la comprensione di tutti gli aspetti dell'evaluando.

Ogni oggetto della valutazione sappiamo essere complesso e formato da più elementi, quest'ultimi nella valutazione devono essere individuati e sottoposti all'analisi valutativa al fine di stilare un'analisi più dettagliata possibile.

Gli elementi qui vengono definiti indicatori. Esplorare il campo semantico vuol dire dunque trovare gli indicatori maggiormente rilevanti all'interno di un determinato ambito, per muoversi alla ricerca degli obiettivi prefissati.

Ogni indicatore indica varie cose diverse tra loro, per ogni elemento individuato ci posso essere più indicatori.



## 6) Identificare i valori valutativi

In questo passaggio della ricerca vanno identificati i valori, ovvero i principi e i criteri che orientano il disegno della ricerca valutativa, che si ritrovano nel contesto.

La scelta dei valori è cruciale perché gli stessi influenzano sia l'impostazione della valutazione, che le decisioni sui criteri di valutazione e gli indicatori da individuare.

In generale, un valore, è un principio che influisce su come il successo e l'efficacia di un dato intervento venga misurato.

Possono essere impliciti, se nascosti all'interno della cultura organizzativa, oppure espliciti se vengono dichiarati in modo chiaro all'interno del progetto o programma.

È il committente che di norma si occupa di individuare i valori, ma non sempre questo avviene con semplicità.

I valori valutativi principalmente sono essenziali perché indicano quali sono gli aspetti del programma che verranno considerati come importanti e perché orientano il processo della valutazione.

I valori valutativi che si possono indicare come principali sono: l'efficacia, l'efficienza, l'equità, la trasparenza, l'impatto, la partecipazione e la rilevanza.

## 7) Definizioni operative specifiche

Il processo di definizione rende possibile la realizzazione di una valutazione chiara ed affidabile. Si tratta di strumenti che permettono di tradurre i concetti teorici e gli obiettivi generali di un intervento, stabilendo come ogni concetto venga osservato e misurato durante il progetto valutativo.

Al fine di raccogliere le informazioni necessarie alla ricerca valutativa, vanno stabilite delle procedure ed è proprio in questa fase che troviamo l'individuazione della tecnica adeguata alla ricerca messa in campo, inoltre per questo vanno concordate delle definizioni operative chiare.

Per raggiungere una valutazione coerente deve essere garantita una stabilità delle definizioni per tutta la ricerca e la coerenza delle stesse definizioni dà modo di produrre dati confrontabili e di interpretare in maniera affidabile i risultati.

Si sottolinea qui che durante la ricerca possono esserci delle modifiche a quanto predisposto precedentemente.

#### 8) Raccolta e analisi delle informazioni

La raccolta e l'analisi delle informazioni permettono di raggiungere dati considerevoli e di interpretarli, per dare risposte alle domande valutative poste in precedenza.

In questa fase devono essere applicati gli strumenti e deve essere regolamentato il loro utilizzo.

Per quanto riguarda i dati invece devono essere analizzati, di norma questo avviene attraverso l'utilizzo di una matrice.

Strumenti e dati poggiano le basi per una valutazione definita di qualità in quanto un approccio completo, che integra dati quantitativi con quelli qualitativi, permette di dare una risposta valida e idonea alle domande valutative.

#### 9) Uso della valutazione

L'uso della valutazione nel disegno della ricerca valutativa fa riferimento a come i risultati della valutazione vengono applicati.


È importante perché trasforma i risultati raggiunti in decisioni reali, assicurando che il disegno valutativo non si circoscrive in una semplice raccolta di dati, ma contrariamente contribuisca alla sostenibilità e al miglioramento degli interventi.

Il valutatore deve sostenere l'uso della valutazione, attraverso un rafforzamento del suo utilizzo.

Questo può avvenire attraverso la reportistica, per esempio con l'utilizzo nello specifico di report chiari e comprensibili. Fondamentale sottolineare infatti l'importanza della divulgazione dei risultati ottenuti, con il fine di far conoscere gli esiti e permettere ad altri interventi e programmi di ripeterne le fasi.

L'utilità della valutazione si ritrova nel fatto che i risultati conseguiti dalla ricerca valutativa abbiano un impatto reale e vengano utilizzati per soddisfare i bisogni delle figure coinvolte.

## Schema del disegno della ricerca valutativa



### 3.1.5 Tecniche della valutazione<sup>50</sup>

Le tecniche nella valutazione servono a raccogliere le informazioni, costruire i dati e rielaborarli nel formato più idoneo, con l'obiettivo di realizzare coerentemente il nostro lavoro. Non tutti i dati e le informazioni sono accessibili o condivisibili.


Per quanto riguarda la scelta della tecnica da utilizzare, come detto, ne va preferita una in base all'impostazione dell'informazione che ci serve.

Una distinzione va fatta tra le strategie di ricerca valutativa e le tecniche della valutazione, le prime infatti sono modalità di rilevazione dei dati che cercano di superare le problematiche insite nella ricerca, come i problemi che vi possono essere nei rapporti tra valutatore e realtà.


Sarebbe consigliabile, prima di scegliere una tecnica da utilizzare, porsi il quesito riferito a cosa si sta cercando e se il metodo utilizzato è quello corretto.

In riferimento alle strategie si può parlare di esperimento e non esperimento, i quali si differenziano in quanto il primo cerca di andare oltre il problema della contro-fattualità, ovvero il pensiero che sottintende "cosa sarebbe successo se...", fornendo un servizio solo ad una parte limitata della popolazione, con il fine di valutarne gli effetti. Gli stessi verranno comparati con la fetta di popolazione a cui non è stato fornito il servizio. Questa tematica è una delle sfide più interessanti della ricerca valutativa.

Ma ora vediamo nello specifico.



<sup>50</sup> C. Bezzi, "Cos'è la valutazione. Un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici", Milano, Franco Angeli, 2003



Partendo dall'analisi del questionario, si tratta di una delle tecniche più difficili, ma nonostante questo una delle più utilizzate, che ha il fine di rilevare le modalità della distribuzione del fenomeno sociale che si vuole valutare.

Viene utilizzato per individuare delle variazioni sociologiche, è uno strumento importante perché permette di raccogliere un numero elevato di dati strutturati e confrontabili riguardo a conoscenze, esperienze ed opinioni, particolarità che con l'intervista per esempio non può essere raggiunta.

Le caratteristiche del questionario permettono di somministrarne un numero tale da poter affermare che gli esiti rappresentano la popolazione intera.

Le domande utilizzate all'interno di questo strumento possono essere definite strutturate o chiuse, poiché permettono di dare risposte predefinite, facilitando l'analisi quantitativa e perché permettono di valutare l'intensità o il grado di soddisfazione dell'intervistato, oppure non strutturate o aperte quando consentono di esprimere liberamente il pensiero e sono utili per approfondire opinioni e suggerimenti, ma a livello quantitativo sono difficilmente utilizzabili. Le domande possono anche essere semi-strutturate o parzialmente chiuse, quando abbinano elementi di entrambe le tipologie appena descritte, il loro utilizzo è molto utile perché permette

di ottenere informazioni sia di tipo quantitativo che qualitativo, mantenendo un certo margine di elasticità.

La sua struttura deve avere un'impostazione logica e possibilmente scorrevole, partendo da domande di stampo più generale, arrivando ad approfondire la peculiarità di alcuni aspetti.

Verosimilmente in un numero cospicuo di risultati verranno raffigurate le varie professioni, formazioni, titoli di studio, idee politiche ecc.

All'interno dei questionari è possibile trovare delle risposte diverse rispetto al campione, le stesse rappresenteranno il margine di errore della tecnica utilizzata.

A tutti i soggetti devono essere poste domande identiche, con la stessa impostazione.

Vi è la possibilità, all'interno dei questionari, di utilizzare delle scale di atteggiamento come: "Molto contrario/Abbastanza contrario/Dipende: in parte contrario ed in parte d'accordo/Abbastanza d'accordo/Molto in d'accordo"<sup>51</sup>.

Successivamente le varie risposte vengono incluse in una matrice che permette di avere informazioni sulle risposte raccolte.

Nella valutazione questa tecnica viene principalmente utilizzata per la valutazione ex post dei risultati e degli impatti, con il fine di comprendere il pensiero dei beneficiari.

### Analisi costi-benefici

Si tratta di una delle tecniche più antiche e fondamentali perché dà modo di valutare la convenienza economica di un determinato programma o intervento.

Permette di valutare la soluzione migliore tra le varie, in base al maggior vantaggio economico, è una tecnica utile in quanto con il suo utilizzo si comprende se le risorse che vengono utilizzate generano un beneficio superiore o che giustifica la spesa sostenuta.

L'analisi costi-benefici prende in considerazione tutto il periodo di un dato programma o intervento, a tal proposito va dunque stabilito in origine un arco temporale per far sì che vengano raccolti gli esiti, sia a breve che a lungo termine.

---

<sup>51</sup> M. Palumbo, E. Garbarino, "Ricerca sociale: metodo e tecniche", Milano, Franco Angeli, 2004

I vantaggi del suo utilizzo consistono nel fatto che permette di fornire dati quantitativi che sostengono le decisioni, permette di confrontare interventi diversi in base al rapporto tra costo ed efficacia e permette di svolgere una rendicontazione e un monitoraggio più sostenibili.

Complicato è definire il beneficio netto, questo perché si verifica l'impossibilità di identificare i risultati di un'azione a causa della multidimensionalità del complesso tessuto sociale e perché le ipotesi su cui si fonda la scelta possono essere inesatte.

Inoltre va detto che i benefici, soprattutto se sociali, sono più complicati da quantificare in termini economici.

### Intervista biografica

L'intervista è una tecnica che permette di raccogliere informazioni direttamente dall'oggetto di indagine.

Il fulcro dell'intervista biografica è la comprensione degli eventi, peraltro l'intervistatore deve avere la capacità di saper ascoltare senza intervenire troppo nel discorso.

La proprietà principale dell'intervista è la centralità dell'intervistato e del suo pensiero, infatti tale tecnica può richiedere l'utilizzo di molto tempo e per questo è consigliabile una sua registrazione, che permette successivamente il suo riascolto e la rielaborazione delle risposte, attraverso un procedimento definito sbobinatura.

Importante non è esclusivamente la ripartizione delle risposte e quindi delle variabili, ma anche la comprensione dei comportamenti e l'interazione tra chi tiene l'intervista e chi risponde alle domande.

“Il dialogo fra intervistato ed intervistatore è molto più libero che nel caso del questionario; l'intervistatore ha come obiettivo principale quello di farsi capire nel significato della domanda, accetta la risposta dell'intervistato, e generalmente la registra così come viene fornita, o sintetizzandola in modo da rispettarne l'originalità<sup>52</sup>”.

Anche per questa peculiarità, gli esiti delle interviste non permettono la generalizzazione dei risultati.

---

<sup>52</sup> C. Bezzi, “*Il disegno della ricerca valutativa*”, Milano, Franco Angeli, 2001

L'intervista può essere:

- **Strutturata:** se prevede delle domande predefinite e uguali per tutti gli intervistati, permettendo di ottenere risposte standardizzate, più facili da confrontare e da raccogliere al fine della comparazione. Al contrario però circoscrive gli approfondimenti possibili.
- **Semi-strutturata:** presenta domande predefinite e domande flessibili con apertura verso il pensiero dell'intervistato. Dà modo di equilibrare la standardizzazione con la libertà di approfondimento, ma necessita che, chi fa le domande, posseda una maggiore preparazione per esaminare le risposte ottenute.
- **Non strutturata:** è caratterizzata da maggiore elasticità, visto il non utilizzo di domande impostate rigidamente, questa modalità infatti permette di esplorare più punti di un determinato discorso liberamente. Importante il suo utilizzo per raccogliere informazioni oppure opinioni personali.

Prima di svolgerla l'intervistatore deve pianificarne lo svolgimento, ovvero definirne gli obiettivi, in base alle domande di valutazione. Ulteriormente deve scegliere, in modo attento, le persone da intervistare poiché, quanto ne emerge, dovrebbe rappresentare il gruppo target.

Dopo aver provveduto a ciò deve produrre una lista di domande, le quali sappiamo dover essere chiare, aperte e non fraintendibili.

Nel passaggio successivo, ovvero la somministrazione, se è possibile andrebbe ricreato un setting, idoneo e che permetta alle persone di sentirsi a proprio agio, oltre a ciò all'inizio della realizzazione dell'intervista va richiesto all'intervistato il consenso alla registrazione via audio.

Una volta riprodotte le registrazioni vanno individuati i concetti ripetuti e quelli contrastanti, che andranno analizzati attraverso il metodo scelto.

L'intervista permette di raccogliere dati importanti, basati anche su percezioni personali, dettate dall'esperienza e per questo fondamentali. Di contro richiede molto tempo e una capacità formata dell'intervistatore che deve analizzarne i dati in maniera oggettiva e capace, per non creare mal interpretazioni.

Altro limite di questa tecnica è la difficoltà delle risposte ottenute di essere generalizzate in quanto, come già evidenziato, riportano spesso una propria concezione.



Le interviste nella valutazione vengono generalmente utilizzate per programmi sociali al fine di verificare l'impatto sui beneficiari, per interventi sanitari o sociosanitari per valutarne l'efficacia, per progetti educativi affinché vengano raccolte le percezioni dei soggetti coinvolti e ancora per le politiche pubbliche per capire il punto di vista dei soggetti della comunità e per esempio delle figure politiche.

### Focus group

È una tecnica che si rivolge ad un gruppo reale ed omogeneo di persone volte all'approfondimento di una tematica.

Il focus group non cerca la profondità del singolo, ma le argomentazioni che nascono dalla discussione tra i singoli, che di norma vengono selezionati appositamente.

Si può definire anche come intervista di gruppo, che deve essere guidata, da un moderatore o facilitatore, che ha il compito di tenere le fila e proporre temi. Utilizza l'interazione che si crea all'interno dei gruppi ed il suo utilizzo è efficace nella valutazione partecipata.

Cerca di ricostruire un profilo nel contesto valutativo, la raccolta delle informazioni può essere maggiormente vantaggiosa perché si esclude la presenza di stereotipi, le idee degli altri portano il singolo a fare nuovi ragionamenti e a sviluppare nuove idee, può anche capitare che solo in questa occasione le persone si rendano conto realmente della problematica in essere.

L'elemento di rilievo del focus group sta infatti nell'interazione tra i componenti del gruppo, poiché crea idee in misura maggiore rispetto alle altre tecniche, sia a livello di quantità che di qualità.

I gruppi per essere funzionali dovrebbero essere composti da sei o otto partecipanti, va ricercato un gruppo formato da individui più omogenei possibili, soprattutto dal punto di vista delle conoscenze e/o competenze. Per argomenti complessi possono essere organizzati più focus con gli stessi partecipanti.

La sessione del focus group dura circa 90 minuti o al massimo due ore, anche in questo caso importante è la registrazione che permette successivamente la creazione di una sintesi e rielaborazione dei dati emersi.

## Brainstorming

Anche la tecnica del brainstorming avviene in piccolo gruppo, ma l'obiettivo è differente rispetto a quello del focus group, in quanto intende raccogliere le opinioni differenti, per esempio in riferimento ad uno stesso servizio.

Si tratta di una tecnica molto usata perché va ad esplorare in profondità le opinioni e percezioni. Con il brainstorming si cerca di allargare gli spazi della conversazione per trovare i limiti del concetto che si vuole esplorare.

Offre una visione qualitativa, che permette di scorgere la vastità e difficoltà dei fenomeni osservati e dà la possibilità di coglierne tratti particolari.

All'inizio la metodologia consiste nel fatto che i partecipanti producano un quantitativo di materiale vario come frasi o concetti, la difficoltà si ritrova successivamente, ovvero nel momento in cui quanto raccolto va utilizzato e organizzato.

Una volta che vengono raccolte ed ordinate le idee vi è una discussione sulle stesse fino ad arrivare alla definizione di temi chiave.

Viene utilizzato, attraverso la condivisione del campo semantico, per la costruzione di indicatori ed inoltre può essere utilizzato per costruire lo strumento valutativo attraverso l'applicazione della scala delle priorità obbligate.

Il brainstorming permette di svolgere l'analisi in un ambiente aperto e non giudicante, che dà modo di stimolare la creatività del gruppo e del singolo stesso.

Questa tecnica consente una vasta raccolta di dati qualitativi, in un lasso di tempo limitato, in quanto il brainstorming è conosciuto per la sua rapidità e il suo alto coinvolgimento.

Allo stesso tempo però presenta dei limiti come la possibilità di sviluppare idee poco rilevanti e quindi superficiali, oppure la difficoltà di analisi dei dati raccolti o ancora il rischio che i soggetti meno intraprendenti soccombano all'ideale delle personalità che spiccano. Inoltre in questa tecnica si può creare un rapporto di dipendenza con il moderatore, in quanto però lo stesso dovrebbe essere imparziale e non influenzare il pensiero delle altre persone.

## Analisi Delphi

Si tratta di una tecnica basata sull'interrogazione di gruppi nominali, in quanto i partecipanti non si incontrano mai e ognuno rimane nella propria sede, perciò questa tecnica avviene o via mail o attraverso altri mezzi informatici.

L'interazione che si crea tra i partecipanti, anche se fisicamente non compresenti, è guidata da un gruppo di ricerca che coglie le sfaccettature delle informazioni.

È caratterizzata dalla limitazione delle interazioni, con l'obiettivo di tenere sotto controllo le dinamiche, quali per esempio mal comprensioni o eventuali conflitti.

Escludendo i rapporti tra le persone però si va a perdere la funzionalità del gruppo di cui si è molto parlato nelle tecniche precedenti.

Questa tecnica nasce principalmente per motivi previsionali, di vario genere, come lo sviluppo tecnologico o dei programmi politici.

Per utilizzare questa tecnica vanno individuate le persone, senza distinzione di luogo, vista l'impostazione stessa. Successivamente il valutatore stila un questionario che invierà a tutti i partecipanti, ognuno dopo aver risposto singolarmente rinvia la risposta al valutatore, il quale una volta analizzate le risposte date ne redige una sintesi. A questo punto il valutatore crea un nuovo questionario da sottoporre agli individui nella stessa modalità evidenziata poco fa.

Di norma si prevedono tre turni o anche di più, l'ultimo in ogni caso è quello maggiormente dettagliato e specifico.

L'Analisi Delphi presenta dei vantaggi come la gestione del consenso nei casi di tematiche complesse, garantendo la riservatezza e inoltre, trattandosi di un iter riflessivo e ripetitivo consente a chi risponde alle domande di riesaminare e mettere in dubbio eventualmente le proprie opinioni.

Al tempo stesso presenta delle limitazioni però, per esempio per quanto riguarda il fattore tempo e le risorse necessarie, in quanto si parla di tempistiche lunghe che richiedono un grande impegno. Può portare a risposte superficiali e poco approfondite, a causa soprattutto della modalità a distanza e dell'impersonalità insita nella tecnica dell'Analisi Delphi.

### Nominal Group Technique (NGT)

Si tratta di una tecnica strutturata, anche in questo caso il gruppo è nominale, ma rispetto all'analisi Delphi si svolge in compresenza.

I soggetti del gruppo in riferimento ad un determinato si esprimono separatamente, in quanto agli stessi viene limitata l'interazione in alcune fasi operative. Durante queste fasi gli stessi rispondono ai quesiti, attribuendo dei punteggi su determinati elementi valutativi.

Differentemente, nei casi di dissenso, i membri possono comunicare tra loro per superare le discrepanze creatasi.

Questa tecnica richiede una pianificazione dettagliata e la presenza di un facilitatore competente che regola i rapporti e l'iter valutativo.

La NGT è molto utile perché permette di raccogliere dati e creare un'idea valutativa finale condivisa, soprattutto se utilizzata con il fine di includere le varie prospettive differenti.

### Valutazione tassonomica

Si tratta di una tecnica analitica che cerca di classificare e comprendere gli elementi di un dato concetto valutativo.

Permette di fare la valutazione analizzando dei testi scritti, soprattutto nei casi di documenti istituzionali complessi.

Questo perché consente di scomporre un'entità più grande e generale in sottocategorie più definite, con lo scopo di facilitare la valutazione. Dà modo dunque di creare uno schema per analizzare le varie parti di un intero, con l'obiettivo di raggiungere una rappresentazione più delineata possibile.

A livello operativo quindi si tratta di un'analisi del contenuto di tipo qualitativo, nella prima fase si scompone il documento selezionato in unità più piccole, successivamente ogni frammento viene definito in base a classificazioni scelte per la valutazione, alla fine si ricompone la traccia, tenendo in considerazione i raggruppamenti fatti in precedenza. Attraverso questa modalità si riescono a raccogliere le relazioni tra le varie parti del documento stesso.

### 3.1.6 Ruolo della ricerca valutativa nel mondo del servizio sociale

La ricerca valutativa ricopre un ruolo importante nel campo del servizio sociale poiché fornisce delle indicazioni su quando, in che modo e per chi funzionano in modo migliore determinate pratiche.

“La valutazione prende in esame la nostra efficacia e ci aiuta a migliorarla; facilita la crescita della nostra responsabilità rispetto agli utenti e ai clienti, aumenta le nostre conoscenze (di cui, al tempo stesso, evidenzia i limiti) e ci aiuta a sviluppare nuovi modi di lavorare e di erogare servizi<sup>53</sup>”.

La valutazione permette sì di comprendere quali siano i risultati ottenuti, ma punta a comprendere quali siano le aree di miglioramento e gli elementi di successo e di fallimento.

La ricerca valutativa permette ai professionisti sociali di migliorare continuamente il loro operato.

La ricerca appunto, analizzando i processi che sottendono al raggiungimento dei risultati, collabora all'apprendimento organizzativo e professionale che ogni operatore sociale dovrebbe avere, inoltre dà modo di riflettere sulle proprie azioni e pratiche. Questa riflessione valutativa può portare ad una crescita o una modifica, per esempio adottando nuove strategie creative.

Con la valutazione il servizio sociale può creare un ponte tra teoria e pratica, poiché dalla metodologia teorica, adattata al caso particolare, si possono creare degli interventi ad hoc, mentre dalla pratica compaiono elementi che possono rafforzare la teoria.

Ovviamente la ricerca valutativa consente di accertarsi che gli interventi raggiungano gli obiettivi e i fini predeterminati. Nel caso di un successo ciò conferma la pratica utilizzata, in caso contrario permette di metterla in discussione.

---

<sup>53</sup> I. Shaw, J. Lishman (a cura di), “*La valutazione nel lavoro sociale*”, Trento, Erickson, 2000

## ***CAPITOLO IV***

### **Progetto valutativo ed esiti della ricerca**

#### *4.1 La ricerca valutativa nell'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile*

Si ribadisce che la ricerca valutativa è uno strumento importante per esaminare gli impatti degli interventi sociali soprattutto in ambiti articolati come l'allontanamento urgente di un minore o di un genitore con il figlio o i figli dagli altri componenti del nucleo, a seguito di una situazione di grave pregiudizio.

All'interno di questa cornice, la ricerca valutativa, riferita dunque agli esiti dell'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile, permette di valutare l'efficacia e l'applicabilità della normativa, analizzandone le varie sfaccettature.

Nello specifico per lo svolgimento della ricerca valutativa in questo elaborato sono stati definiti gli obiettivi della ricerca, ovvero l'analisi del 403 c.c. e la valutazione degli esiti della sua applicazione successivamente alla Riforma Cartabia.

Nello svolgimento sono state affrontate le fasi principali del disegno della ricerca valutativa, che verranno analizzate di seguito nello specifico.

#### *4.1.1. Disegno della ricerca valutativa nell'applicazione dell'articolo 403 c.c.*

##### 1) La definizione del mandato

La ricerca valutativa affrontata con questo elaborato nasce per un mio interesse rivolto all'argomento del 403 del Codice Civile, sia in precedenza che successivamente alla Riforma Cartabia. Questo poiché ritengo che la vera comprensione della procedura e la conoscenza di uno degli interventi più complessi dell'operato sociale, sia fondamentale per il mondo esterno al fine di comprendere nel vivo l'intervento del lavoro sociale.

Oltre a questa motivazione ho consolidato il mio coinvolgimento verso l'argomento da quando ho incominciato a lavorare come Assistente sociale nel Comune di Campo Ligure, in provincia di Genova.

Tra le prime situazioni che ho dovuto affrontare come professionista infatti vi è stata una situazione di allontanamento dall'abitazione di una madre con i figli e questo appunto ha portato allo svolgimento dell'intervento di 403.

Ulteriormente un anno dopo l'inizio del mio percorso lavorativo vi è stato l'allontanamento di una minore con l'applicazione dell'art. 403 c.c. a causa di situazioni disfunzionali all'interno del nucleo familiare.

Tutto questo, in aggiunta ai fatti di cronaca riferiti alle violenze intra-familiari, alle situazioni di femminicidi e ai maltrattamenti di minori, ha maggiormente rafforzato la mia curiosità sull'argomento, volta ad una massima comprensione della procedura sia a livello professionale che a livello personale.

Aggiungo di aver ritrovato inoltre anche nell'Ente, ovvero nel Comune di Genova, un forte interesse in riferimento alla tematica che ho elaborato, anche a seguito degli incontri svolti con un'esperta del settore, la Dott.ssa Lisa Ferrante e la mia relatrice di tesi, la Dott.ssa Valentina Mammucari.

## 2) Le domande valutative

A seguito degli incontri svolti e dell'analisi di documentazioni e norme sono nate delle domande spontanee successivamente sviluppate e sulle quali la ricerca valutativa ha basato le sue fondamenta. Le domande emerse in primo luogo sono:

- Quali sono i cambiamenti apportati dall'applicazione del nuovo articolo 403?
- Vi è un aumento della casistica? Perché?
- Perché si mette in atto il 403? I nuclei familiari sono già in carico ai servizi sociali?
- È cambiato il contesto?
- La Riforma tutela maggiormente le famiglie?
- Il nuovo articolo sostiene/aumenta l'importanza del ruolo del servizio sociale?
- La Riforma Cartabia ha aiutato nell'applicazione della procedura di 403?
- Ci sono stati dei miglioramenti o delle difficoltà nei servizi e nel lavoro degli operatori?

## 3) Le risorse disponibili

Le risorse messe in campo per lo svolgimento di questo elaborato sono sicuramente i vari documenti, testi e norme consultati per lo sviluppo della ricerca valutativa. Oltre a ciò ritengo fondamentali gli spunti e i ragionamenti nati durante il confronto con l'esperta in materia di

tutela minori. Inoltre includerei il mio lavoro per questo elaborato come risorsa importante e principale.

Per quanto riguarda le risorse personali ovviamente si fa riferimento alla Dott.ssa Mammucari e alla Dott.ssa Ferrante in prima battuta e successivamente a tutte le professioniste intervistate, con le quali ho potute dibattere sull'argomento da me selezionato.

#### 4) L'offerta tecnica

L'offerta tecnica, essendo una parte del disegno della ricerca valutativa, ma che di norma viene richiesta dal committente, in questo caso specifico non è stata affrontata.

#### 5) Comprensione e condivisione dell'evaluando

Questa fase può essere sintetizzata con il concetto di esplorazione del campo semantico, ovvero la comprensione di tutti gli aspetti dell'evaluando, che ricordiamo essere l'oggetto della valutazione.

Il campo semantico, in questo elaborato, al fine di valutare gli esiti e l'applicazione dell'art. 403 del Codice Civile, è stato esplorato attraverso:

- Un'autoriflessione sull'esperienza lavorativa personale e sulle conoscenze professionali;
- Uno studio approfondito della normativa in generale sulla tutela minori, ma con uno specifico focus sulla Riforma Cartabia e in particolare sull'articolo 403 c.c.;
- Una serie di incontri con professionista esperta della tutela e dell'applicazione dell'articolo 403, la Dott.ssa Ferrante, funzionaria del Comune di Genova, che mi hanno permesso di mettere a fuoco gli aspetti più importanti e quelli potenzialmente più complessi e problematici;
- Un'ulteriore serie di incontri con la relatrice, la Prof.ssa Mammucari, durante i quali si è dibattuto sull'analisi e sulla comprensione delle varie parti rilevanti e degne di un seguente approfondimento.

Da questo lavoro di comprensione dei vari aspetti dell'oggetto della valutazione sono scaturiti gli indicatori sui quali si è basata la ricerca valutativa.



DIMENSIONE	INDICATORI
PROTEZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	TUTELA DEL MINORE
	URGENZA/EMERGENZA
	MOTIVAZIONE
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E CENTRALITÀ DEL MINORE	TUTELA DELLA FAMIGLIA
	ESPERIENZA
	ASCOLTO
EFFICIENZA E ADERENZA PROCEDURALE NEI SERVIZI SOCIALI	TEMPESTIVITÀ
	TEMPISTICA
	CONVALIDA
CAPACITÀ OPERATIVA E RISORSE DISPONIBILI NEI SERVIZI SOCIALI	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI
	NUCLEO GIÀ IN CARICO
	PERCEZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE
	RISORSE

#### 6) Identificazione dei valori valutativi

I valori valutativi in questo disegno della ricerca rappresentano i criteri e i principi fondamentali che sono stati utilizzati con il fine di analizzare gli effetti della normativa. La loro individuazione ha permesso di seguire un filo conduttore per lo svolgimento delle interviste.

#### 7) Definizione operativa: individuazione della tecnica di ricerca e operativizzazione

La tecnica che si è concordata di utilizzare per lo svolgimento del materiale per questo elaborato è l'intervista semi-strutturata. La stessa segue uno schema di domande da sottoporre agli intervistati, ma garantisce altresì uno spazio libero di espressione degli stessi.

La costruzione della traccia di intervista è stata realizzata attraverso l'operativizzazione degli indicatori scelti, quindi attraverso la trasformazione dell'indicatore in domande specifiche.

DIMENSIONE	INDICATORI	DOMANDE
PROTEZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	TUTELA DEL MINORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secondo la sua esperienza, a seguito della Riforma Cartabia, sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?</li> <li>• Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?</li> <li>• Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?</li> </ul>
	URGENZA/EMERGENZA	
	MOTIVAZIONE	
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E CENTRALITÀ DEL MINORE	TUTELA DELLA FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di aumento, è cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela?</li> <li>• Qual è la parte che secondo la sua esperienza è più complicata da applicare come professionista nel 403?</li> </ul>
	ESPERIENZA	
	ASCOLTO	
EFFICIENZA E ADERENZA PROCEDURALE NEI SERVIZI SOCIALI	TEMPESTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?</li> <li>• Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?</li> <li>• La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?</li> </ul>
	TEMPISTICA	
	CONVALIDA	
CAPACITÀ OPERATIVA E RISORSE DISPONIBILI NEI SERVIZI SOCIALI	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DIVERSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403?</li> <li>• Il nucleo era già in carico?</li> <li>• Nei casi in carico è stato attivato il 403 per nuovi elementi o cambiamenti o perché non si era riusciti a fare altro prima?</li> </ul>
	NUCLEO GIÀ IN CARICO	
	PERCEZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE	
	RISORSE	

## 8) Raccolta e analisi delle informazioni

Per lo svolgimento di questo elaborato sono state intervistate 10 Assistenti sociali operanti sul territorio ligure, 7 nel Comune di Genova e 3 nel comune di Cogoleto.

I soggetti intervistati coprono ruoli differenti all'interno dell'organizzazione, in quanto ho intervistato un'esperta in materia e Assistente sociale Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino Unità Operativa Controlli e Valutazione dei Servizi Formazione Tecnica e Pianificazione Sistema Informativo, una Coordinatrice di un Ambito Territoriale Sociale, l'Assistente sociale Responsabile dell'Unità Operativa Area Minori e Famiglie, un'Assistente sociale Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino di un Ambito Territoriale Sociale, un'Assistente sociale Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino Unità operativa Pronto Intervento Sociale, un'Assistente sociale area minori, l'Assistente sociale Funzionario Responsabile del VI settore e 2 Assistenti sociali Settore VI della Tutela minori.

La modalità scelta per lo svolgimento delle stesse è mista, infatti in base alle singole situazioni è stata individuata la modalità in presenza oppure online, in base appunto alle esigenze lavorative e personali.

All'inizio di ogni intervista è stato chiesto all'intervistato se era possibile registrare attraverso un file audio tutto l'incontro, in modo successivamente da poterlo sbobinare ovvero trascrivere in testo.

Questo ha permesso di non tralasciare parti del discorso poiché fondamentali e ha garantito una rielaborazione meno complessa e più idonea.

Le informazioni della mia ricerca sono state analizzate specificatamente attraverso l'elaborazione delle interviste stesse, questo è stato possibile mediante un ascolto in prima battuta di quanto riportato dalle intervistate, successivamente da una lettura delle interviste e una posteriore ricerca di elementi comuni o rilevanti.

## 9) Uso della valutazione

L'utilizzo dei dati della ricerca valutativa messa in atto sono e rimarranno sicuramente frutto e insegnamento per la mia crescita professionale, nonostante questo i risultati saranno condivisi con l'Ente e con i soggetti intervistati interessati all'argomento.

#### 4.1.2 Interpretazione della ricerca: elaborazione delle interviste

Dalle interviste svolte emerge una panoramica approfondita sull'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile, a seguito della Riforma Cartabia.

- Protezione dei minori in situazioni di emergenza

Andando per ordine e partendo dall'incremento dei casi di applicazione dell'articolo 403 c.c. si può comprendere che la Riforma ha formalizzato e chiarificato l'iter procedurale dell'allontanamento.

È stato registrato un incremento dei casi, sicuramente in parte dato dal fatto che sono state ricomprese, in base a quanto riportato dalla norma, in maniera esplicita nelle applicazioni di 403 anche le situazioni di violenza familiare, nelle quali tendenzialmente donne sole o donne con i bambini richiedono protezione e sostegno immediato.

Questo quindi ha permesso di garantire una maggiore tutela ad ampio spettro ai minori e nei casi previsti al genitore coinvolto.

L'aumento delle casistiche rimanda da un certo punto di vista ad una maggiore attenzione istituzionale alle situazioni di violenza e dall'altro alla necessità di intervenire tempestivamente, questo anche a causa della gravità delle dinamiche familiari.

Ovvero di modelli di interazione all'interno del nucleo familiare che ostacolano il benessere psico-fisico dei componenti, in base a ciò la percezione che si evince dalle interviste è una maggiore complessità delle interazioni, rispetto al passato, all'interno delle dinamiche familiari.

Viene sottolineato infatti da più professioniste la difficoltà delle relazioni genitori-figli e la fragilità delle relazioni sociali.

*“Le relazioni adulte sono delle relazioni molto difficili, con una scarsa capacità di ascolto e scarsa capacità di messa in discussione, scarsissimo equilibrio personale, un auto-centratura molto spinta, una difficoltà a cogliere punti di vista alternativi”.*

Evidente e percepito dunque dalla totalità delle intervistate è l'incremento del disagio sociale e familiare che molti stanno vivendo, questo fattore inoltre ha portato da un lato ad un maggiore ricorso a misure di protezione volte alla tutela dei soggetti fragili come i minori e ad esempio

le donne vittima di violenza, ma dall'altro ad un aumento inevitabile degli allontanamenti o in generale delle prese in carico sociali.

Questo è chiaro anche a causa dell'aumento delle situazioni in cui i ragazzi, nello specifico gli adolescenti, si rivolgono in maniera autonoma ai servizi per chiedere aiuto.

Ulteriori elementi che confermano quanto appena riportato sono purtroppo le situazioni di atti estremi e autolesivi che i giovani mettono in campo in certe situazioni, più intervistate hanno evidenziato questo aumento di casistica specifica, che allarma il mondo sociale, anche perché non sempre questo bisogno trova risposta ad hoc nei servizi territoriali a causa della scarsità dedicata all'azione preventiva.

In più interviste è stato sottolineato un aumento delle situazioni disagiate, successivo al periodo della pandemia da Covid, periodo del quale ancora oggi stiamo scontando i risultati.

Infatti l'aumento del disagio sociale del quale stiamo parlando dà l'idea di aver esasperato le situazioni di vulnerabilità e conflittualità familiare, portando dunque, come già sottolineato, in determinate situazioni ad un maggior numero di interventi e segnalazioni.

*“Credo che ci sia ancora una grossa fetta di adulti che non riesce, o per motivi culturali o per motivi di pregiudizio o per motivi di povertà, e non solo povertà economica, ma culturale educativa ecc., ad ammettere che ha bisogno di aiuto. Questo fa sì che le relazioni intra-familiari si sfaldino e si acuiscono in modo spesso traumatico per i bambini in modo eccessivo e pesante, situazione che non permette assolutamente ai servizi di riuscire a mantenere comunque i minori nell'ambiente familiare”.*

Manifesta è l'attenzione che la società in generale, ma nello specifico l'ambiente scolastico e per esempio i vicini di casa, rivolgono alle situazioni di rischio e pregiudizio, elemento anche questo che va ad incidere sull'aumento degli allontanamenti.

Il ricorso all'applicazione dell'articolo 403 c.c., in base a quanto riportato nelle interviste, viene applicato in maniera tassativa unicamente quando è strettamente necessario, quando nessun altro tipo di intervento porterebbe ai risultati ricercati o ad un miglioramento della situazione e quindi solo nelle situazioni di grave pregiudizio.

- Sostegno alla famiglia e centralità del minore

Durante lo svolgimento delle interviste è stata riportata una criticità che secondo me va accuratamente sottolineata, ovvero una cultura ancora ad oggi orientata verso gli adulti e che spesso dimentica i minori, ovvero i soggetti deboli.

*“Perché è vero che ad un certo punto i genitori, in alcune situazioni, non avevano avuto sufficiente modo di essere rappresentati, questo è vero e va detto, tuttavia tante volte per esempio quando partecipo a certi convegni nei quali si parla e si dicono molte cose, viene spontaneo chiedermi: però i bambini in tutto ciò mentre facciamo questo, i ruoli ecc, dove sono?”*

Permane pertanto anche con la Riforma Cartabia la centralità della difesa dei genitori rispetto ai diritti dei bambini stessi.

*“Perché culturalmente questo Paese non è abituato, noi non abbiamo la cultura delle fasce deboli. Per cui il fatto di inserire nei confronti dei genitori maltrattanti rispetto ai bambini, all'interno del processo civile e quindi l'obbligo di ascoltare sempre e comunque, tramite gli avvocati, gli adulti e non i bambini, pone i bambini in una situazione di svantaggio”.*

La Riforma ha quindi aumentato correttamente le garanzie procedurali per i genitori, ma questo spesso avviene a sfavore del minore stesso.

Il focus sugli adulti nello scenario attuale prevale ancora su quello dei bambini, andando a creare una forte disparità nei tempi e soprattutto nelle priorità.

Evidente dunque che analizzare i problemi familiari unicamente dal punto di vista giuridico, tralasciando le dinamiche relazionali e psichiche, mostri una visione limitata e potenzialmente negativa.

È stato dibattuto con le professioniste intervistate l'argomento del curatore speciale, figura inserita, a seguito della Riforma Cartabia, come fondamentale e necessaria per il minore.

Viene riconosciuta in generale l'importanza di questo ruolo perché può aiutare il professionista sociale al fine di tutelare totalmente il diritto del minore, però in varie occasioni è emerso che si tratti di un'introduzione che deve sicuramente ancora essere migliorata.

Si tratta pur sempre di Avvocati che rivestono un ruolo diverso rispetto a quello che coprono nella normalità, ovvero la difesa di parte, per esempio di un genitore.

Nonostante questo i curatori speciali sono parte del processo e quindi possono richiedere per esempio udienze indifferibili o attivare operazioni differenti che noi professionisti sociali non possiamo proporre.

La figura del curatore attualmente è poco chiara nei ruoli e nelle competenze specifiche, andandone dunque a limitare l'efficacia.

Se maggiormente valorizzata e formata è emerso che possa essere di grande aiuto e supporto, specialmente anche nelle situazioni di affidamento ai servizi, che richiede un coordinamento tra molteplici soggetti, per queste varie motivazioni il coinvolgimento del curatore deve essere stabilito e normato.

Questa figura ovviamente non deve, durante tutta la relazione con l'Autorità Giudiziaria, mai perdere di vista il soggetto per il quale sta esercitando la tutela e i suoi diritti.

- Efficienza e aderenza procedurale nei servizi sociali

La procedura prevista dall'articolo 403 è chiara e ben definita, per questo infatti è rispettata nell'urgenza dei suoi tempi stretti, in particolare nello svolgimento delle prime fasi dell'applicazione.

Emerge dai testi delle interviste che l'intervento iniziale, compreso l'invio della segnalazione in Procura presso il Tribunale per i minorenni e la convocazione dei genitori del minore interessato o dell'altro genitore nei casi di violenza familiare, è normalmente appropriato e idoneo alla gravità del contesto.

Di fatto l'aspetto positivo che la Riforma ha introdotto è sicuramente il miglioramento della procedura a livello applicativo e realizzativo, in quanto prescrive l'obbligo a tutti i soggetti interessati di rispettare una tempistica ben definita.

*“La Riforma secondo me ha sicuramente migliorato la procedura del 403 e il fatto di obbligare i servizi a comunicare ai genitori e al Tribunale di emettere una convalida del provvedimento di allontanamento secondo me rispetta i diritti delle persone maggiormente rispetto a prima”.*

In questo modo l'iter del 403 c.c. mantiene delle scadenze urgenti che considerano dunque le esigenze dell'intervenire nell'immediatezza e in un certo senso ha accorciato i tempi iniziali

per l'intervento urgente, nonostante le tempistiche delle procedure giuridiche successive permangano prolungate. Quest'ultimo elemento crea senza ombra di dubbio delle difficoltà che caratterizzano nella maggior parte delle casistiche un periodo di forte instabilità per i minori interessati, i quali talvolta sono esposti a potenziali rischi.

Oltre a quanto già evidenziato il maggiore formalismo introdotto dalla Riforma prescrive ai Servizi di intraprendere un'impostazione maggiormente rigorosa che può permettere una valorizzazione delle competenze professionali proprie del nostro lavoro.

*“C'è stato proprio un blocco, tu mi dici e poi io valuto. Tutto il confronto che c'era prima, le discussioni che avevamo con i giudici onorari, tempo dedicato non c'è più e quindi di conseguenza si torna alla barricata, tu non mi dai la sponda io devo andare sempre di più verso elementi oggettivi, indicatori, dati”.*

È emersa dalle interviste sostenute una rigidità da parte del sistema giudiziario che va a ridurre il confronto e la possibilità di comunicazione informale tra i Servizi e appunto l'Autorità competente.

Questa caratteristica va a limitare le occasioni di presentazione delle varie sfumature dei casi particolarmente complessi, non semplici da riportare negli atti scritti e formali.

*“La Riforma Cartabia a livello di tutela ha modificato nel bene e nel male delle cose, ha complicato le cose forse. Il Tribunale per i minorenni si è sempre differenziato da quello ordinario proprio perché aveva la possibilità di muoversi in modo più snello nel rispetto della necessità della tutela dei minori, non che oggi non sia previsto, ma nella pratica la linea spesso è un'altra e quindi l'iter procedurale si dilata, questo fa sì che davvero ti trovi nel frattempo ad eseguire un 403”.*

Viene sottolineato come un aumento di collaborazione tra le parti e di flessibilità possa ridurre questa rigidità, senza andare a compromettere la tutela dei minori stessi.

La difficoltà di comunicazione informale con il Tribunale per i minorenni nello specifico è stata evidenziata infatti come grossa criticità e fonte di problematicità.



- Capacità operativa e risorse disponibili nei servizi sociali

Come elemento negativo è stata sottolineata una mancanza di preparazione adeguata dei vari operatori coinvolti che porta spesso a situazioni di difficoltà operative e confusione nei ruoli e nell'applicazione dei propri compiti.

*“Intanto bisognerebbe avere più formazione, anche congiunta, cioè a tutti i soggetti che si occupano di questo pezzo, ci dovrebbe essere linguaggio unico e un'interpretazione unica della legge. Perché ogni volta sembra che parliamo di cose diverse, con lingue diverse”.*

Questa difficoltà porta inoltre, soprattutto nello sviluppo di questi interventi complessi, a dover combattere contro resistenze di operatori coinvolti di altri Servizi, fatto che rende ancora più articolata l'azione delicata del mondo sociale.

Queste situazioni richiedono un coordinamento dei vari soggetti coinvolti, elemento che si aggiunge ad un contesto caratterizzato da una forte tensione emotiva.

*“Quindi assolutamente, è arrivata, ma noi non eravamo pronti, poi chi ha voluto o si è trovato nella situazioni si è formato, ma non può essere una cosa individuale, del singolo e discrezionale”.*

La circostanza di dover agire in situazione di emergenza, *“sempre in un momento di crisi acuta laddove non si è riusciti ad intervenire nel recupero di relazioni positive”*, è dovuta inoltre alle molteplici difficoltà che il servizio in generale vive nella prevenzione delle situazioni più complesse.

Il lavoro dei Servizi e dell'integrazione socio-sanitaria nel periodo precedente permetteva appunto interventi preventivi maggiormente efficaci, soprattutto grazie alla disponibilità di personale e la valida collaborazione tra i vari Enti e le figure di riferimento.

Questo è in parte sicuramente dovuto anche a causa dello smantellamento dei servizi preventivi e si manifesta ad oggi con una carenza di risorse e personale nei servizi socio-sanitari:

*“Allora sicuramente tutto il lavoro preventivo ormai è quasi un miraggio, la prevenzione è molto difficile purtroppo”.*

Oltre a tutto ciò oggi si aggiungono la burocratizzazione delle pratiche e la lungaggine delle liste d'attesa che frenano la puntualità degli interventi necessari.

Questo è avvenuto sicuramente a causa del periodo storico che stiamo attraversando, in quanto le difficoltà non riguardano esclusivamente l'ambito sociale, ma coinvolgono anche le relazioni con l'Azienda Sanitaria Locale che è in evidente affaticamento.

*“Credo anche, ma questa è una mia visione, ovvero che i servizi siano in sofferenza ed essendo in sofferenza non si riesce a fare prevenzione o comunque una presa in carico approfondita, che porta ad affrontare situazioni già scoppiate in emergenza. Questo dipende proprio dal fatto che i servizi non siano abbastanza forniti da operatori per poter creare dei servizi di qualità”.*

La scarsità di risorse, la condizione istituzionale frammentata e le difficoltà relazionali all'interno delle famiglie, sono tutti elementi che mettono a dura prova il lavoro sociale.

Emerge che i Servizi si trovano dunque in molte situazioni a far fronte a casi sempre più complessi, spesso in emergenza, ma in una situazione non ottimale, ovvero senza avere a loro disposizione un supporto sufficiente ed idoneo al fine di una gestione corretta delle situazioni complesse.

## *CONCLUSIONI*

L'elaborato fornisce pertanto una panoramica approfondita sull'applicazione dell'articolo 403 del Codice Civile, successivamente alla Riforma Cartabia, andando a interpretare quanto emerso dalle interviste svolte. Dalla loro elaborazione e interpretazione emerge un quadro complesso e denso di sfaccettature.

La seguente ricerca sviluppata sull'applicazione dell'articolo 403 c.c. nei servizi territoriali del Comune di Genova ha mostrato come le modifiche normative non abbiano inciso in maniera eccessiva sulla tutela dei minori in generale, al contrario di quanto avvenuto però con le pratiche stesse proprie della tutela e quindi sulle dinamiche operative degli Assistenti sociali.

La Riforma, stabilendo nuove regole procedurali, che formano per l'appunto l'iter del 403 c.c., e nonostante varie critiche, rappresenta una possibilità per il miglioramento dell'efficienza e della tempestività degli interventi attivati.

La Cartabia, in riferimento principalmente all'adeguamento organizzativo, ha anche creato delle sfide rilevanti.

Da una parte la Riforma Cartabia ha rafforzato l'iter per la protezione dei minori attraverso l'introduzione di una maggiore formalizzazione e trasparenza della parte procedurale, portando ad una più rapida presa in carico delle situazioni dei minori che vivono in una situazione di grave pregiudizio.

Dall'altra parte però rimangono delle criticità importanti, sicuramente per quanto riguarda i carichi di lavoro per gli Assistenti sociali, e inoltre anche rispetto alla necessità di aggiornamento professionale che deve essere esteso in maniera totalitaria e che non può essere discrezionale.

Il contesto del territorio genovese è caratterizzato da un pluralismo di scenari differenti, molti incentrati sul disagio minorile, trasversale alle varie età, e da una notevole pressione sui Servizi sociali territoriali.

All'interno del territorio analizzato, attraverso l'applicazione della tecnica da me scelta, ovvero l'intervista semi-strutturata, possiamo dedurre i risultati raccolti, che seppur seguendo un filo comune, si dimostrano eterogenei e fondamentali per la mia ricerca valutativa.

A seguito di questa indagine possiamo analizzare degli spunti riflessivi significativi a parer mio per il welfare minorile a livello nazionale.

In riferimento alla tutela dei minori in emergenza è stato evidenziato un incremento della casistica, anche a seguito dell'inclusione della violenza familiare ed una maggiore attenzione istituzionale alla protezione dei minori, con focus sul disagio sociale e familiare.

Per quanto riguarda il sostegno familiare e la centralità del minore si sottolinea la persistente cultura incentrata sugli adulti piuttosto che sui minori stessi e una specifica sulla figura del curatore speciale introdotta maggiormente nello scenario giuridico dalla Riforma Cartabia.

Relativamente all'aderenza procedurale nei Servizi territoriali si nota una procedura formalmente migliore con tempistiche rigorose e obblighi stabiliti, ma nonostante ciò una rigidità burocratica con evidente necessità di dialogo tra le figure coinvolte.

Invece in relazione alla capacità operativa dei Servizi emerge una formazione non idonea dei professionisti stessi, che si aggiunge ad una forma di burocratizzazione che stride con i bisogni e i diritti delle persone che richiedono aiuto.

In base all'elaborato perciò andrebbero tenuti in considerazione questi punti fondamentali:

- Investimento nella formazione per gli Assistenti sociali al fine di poter gestire con maggiore “serenità” le difficoltà della normativa a seguito della Riforma;
- Raggiungimento di un coordinamento maggiormente funzionale con le diverse figure coinvolte nei vari interventi di protezione dei minori, garantendo professionalità e tempestività, attraverso anche incontri di rete congiunti, durante i quali dedurre prassi da consolidare e rendere effettive;
- Rafforzamento delle risorse, al fine di sostenere il carico dei Servizi sociali territoriali in modo da offrire una presa in carico e una gestione sempre più forte.

Va ricordato dunque che il 403 c.c. è un intervento estremamente delicato che richiede professionalità e preparazione da parte di tutte le persone interessate.

In base a quanto emerso dalla mia personale interpretazione delle interviste, si rileva di conseguenza che la Riforma, necessita di ulteriori aggiustamenti e di un monitoraggio costante, volto alla garanzia totale dei diritti dei minori, questo al fine di non dimenticare il nodo centrale

dell'intervento che è il benessere psico-fisico del bambino, punto che malgrado tuttora non sempre viene ricordato.

Concludendo, il mio elaborato evidenzia alcuni dei miglioramenti introdotti dalla Riforma Cartabia, ma al contempo si tratta di una rilevazione delle nuove sfide che solleva.

## ***ALLEGATI***

### *Allegato n° 1*

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Non posso darti una risposta certa perché non sono più stata operativa. A naso però risponderai di sì, sembrano che ci siano le condizioni di aumento, ma non sono sicura che sia il frutto del nuovo articolo quanto di un aspetto determinato dal fatto che è aumentato il disagio familiare e i comportamenti all'interno della famiglia e dei minori stessi più disfunzionali. Non è tanto l'articolo ma più la Riforma che a volte potrebbe bloccare, adattando iter della riforma, apertura fascicolo rischi di dover intervenire nel frattempo, nell'attesa della risposta del Giudice.

Dal punto di vista del servizio sociale ti posso dire che l'art. 403 non modifica molto il nostro intervento, ma ha modificato di più la parte del Tribunale, la convalida, il tempo ecc. dico questo perché noi abbiamo un tempo, ma noi lo facevamo già.

- *Io: con il nuovo art. 403 si dà più importanza all'intervento del servizio sociale.*

L'intervento di 403 sia prima che dopo possono eseguirlo il servizio e le forze dell'ordine, vi è il dubbio che forse sono aumentati i 403 cc dalle forze dell'ordine. È cambiato nel servizio sociale rispetto a prima è l'obbligatorietà di ascoltare il PM reperibile, prima era conveniente sentirlo ma non obbligatorio, dovevi scrivere direttamente al Tm, cosa che si fa anche oggi ma sentendo prima il PM di turno. È chiaro che il Servizio sociale nella Cartabia, come hai detto giustamente te, cita proprio servizi sociali per la 1° volta, li rende responsabili del processo e di interventi, prima non erano espressi in questa modalità. "Giudice chiede al servizio sociale", non era proprio sancito.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori? La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Mi verrebbe da dire entrambe le cose: la Riforma Cartabia a livello di tutela ha modificato nel bene e nel male delle cose, ha complicato le cose forse. Il Tribunale per i minorenni si è sempre differenziato da quello ordinario proprio perché aveva la possibilità di muoversi in modo più snello nel rispetto della necessità della tutela dei minori, non che oggi non sia previsto, ma nella pratica la linea spesso è un'altra e quindi l'iter procedurale si dilata, questo fa sì che davvero ti trovi nel frattempo ad eseguire un 403.

Mi sento di dirti che tutti i provvedimenti, tu hai visto l'articolo 22 giugno 2022 che oltre al 403 c'è art quello che dice che se ci sono 2 cause sullo stesso minore, Tribunale ordinario e per i minorenni, prima chi tra i due come tempistica arrivava prima partiva, ma oggi invece funziona sempre che prevale l'ordinario. Significa quindi che il TO aveva già queste procedure, più lunghe rispetto ai tempi dei bambini.

È anche un aspetto di esplosione del disagio, recentemente c'è stata la giornata mondiale della salute mentale e l'ordine degli psicologi della Liguria ha creato un documento nel quale evidenzia un aumento dei casi di depressione in generale (60% persone adulte), ma anche sui minori:

1 minore su 2 soffre di queste cose, purtroppo tristemente lo scenario è questo, non ci sono le risorse, nonostante si sia investito molto di più. Non è che non c'è il personale, ma è la complessità il problema.

- *Io: la cosa che mi fa strano è che i tempi si dilatino, però la Riforma Cartabia afferma più volte di essere nata per ridurli ma avviene il contrario.*

Tieni conto che Cartabia ha visto poca presenza di giudici minorili e l'associazione magistrati italiani che ha parlato con la presidente l'ha detto in tutti i modi che non sarebbe andata come loro ipotizzavano, perché c'è sì una velocizzazione delle procedure apparentemente, lo avrai letto da qualche parte ma da dove parte il problema, parto

dall'origine: la CE ha dato molte multe per queste ragioni all'Italia e Genova era tra queste e ne ha ricevute molte, perché c'erano situazioni che rimanevano in carico per lungo tempo indefinito, il Tribunale non se ne occupava, obiettivo è stato di velocizzare procedure, ma è un falso. Ti anticipo che ci sarà un Convegno ci sarà un Giudice Onorario che ne parla, a 3 anni dai primi articoli e 2 anni dai secondi. Sembra che stiano rivedendo le cose.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Ci sono interventi ideali e concreti, faccio un esempio eccessivo: avessi solo bambini e comunità per minori, se ho solo quelle noi andremmo a valutare che quasi tutte le situazioni sono da valutare, perché ho solo quello, il rischio è quello. Negli ultimi anni molti interventi e progetti (P.I.P.P.I., genitorialità positiva ecc) mi domando se questo è proprio il periodo nero degli interventi o no, forse no ma è anche vero che siamo nel periodo nero delle prese incarico. Anche se ho più risorse di prima è vero anche che continuo ad avere risorse insufficienti rispetto al bisogno.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico? È stato fatto altro prima?*

Questa domanda può aiutare a definire se potevo mettere in campo altro, non ho risorse? Casi di 403 che erano già in carico, questo è legato a quello detto prima, quindi può essere che l'emergenza arriva nel tempo e che quindi porti ad attivare un intervento di emergenza. Non sono tutti casi sconosciuti. Parte importante da sviluppare, se i 403 erano in carico o meno è da approfondire nelle altre interviste, quali sono le motivazioni alla fine. È talmente complesso che se si fa di solito è perché serve, ti porta a chiedere se potevo attivare altro? Se ci sono le risorse. È importante andare a capire se siamo noi se è la Riforma o l'intervento?

Forze dell'ordine ti chiamano, loro non hanno le competenze, noi possiamo agire senza di loro. Loro possono fare più 403 per questo discrimine. Noi potremmo eseguire il 403



senza di loro, questi al contrario no, noi troviamo le strutture e poi perché è nostra la valutazione, loro possono ragionare per la pericolosità imminente.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Tendenzialmente l'intervento di 403 è una misura estrema, ci possono essere situazioni apparentemente simili ma con risvolti diversi, nel caso del 403 cc di punto in bianco tuo figlio non rientra. Motivazioni diverse, l'intervento può coinvolgere anche mamma-bimbo (non tutte le procure lo ammettono in Italia): grave maltrattamento, pericolosità tendenzialmente maschio vs femmina, casi di maltrattamento su bambini ma su dichiarazioni che gli stessi fanno in alcuni contesti, dichiarazioni che fanno pensare che non ci siano le condizioni, me ne occupo convoco i genitori attivo interventi, del rientro a casa, non hai abbastanza elementi per capire se per caso metti il bambino in una condizione di pericolosità maggiore. Alcune dichiarazioni di bimbi ti farebbero pensare di chiamare i genitori e chiedere a loro, ma non si può parlare, cosa può succedere se parlo con loro e poi rientrano a casa, la situazione di rischio fisico ma anche psicologico (papà finisce in galera per colpa tua).

Discrimine dell'età, ragazzi che si rivolgono direttamente ai servizi, nel caso di un bambino è più difficile. Ci sono situazioni anche di dichiarazioni fatte a scuola. Di solito i 403 si verificano nei casi di maltrattamento fisico, perché anche se le forme sono diverse sono più difficili da inquadrare. Segue sempre la valutazione del rischio e pericolosità immediata, ci sono situazioni simili ma che tu puoi valutare di riuscire a prendere in carico magari per arrivare allo stesso punto, ma è diverso ragionare su un inserimento in comunità insieme con i genitori che vedersi sparire il figlio. Drammatico per i genitori ma anche per i figli. Sicuramente va valutata la collaborazione o meno della famiglia, più nel tempo che a breve termine.

- *Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?*

Io non ho memoria di 403 che mentre agivamo c'era un collega che scriveva la relazione, per fare in modo che arrivasse subito, quindi a volte ti viene da pensare: "Se qualcosa è

andato storto sono io servizio sociale manchevole o non ha funzionato altro?». Interessante anche per noi, visto che siamo una categoria che non viene tutelata molto.

- *Non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Ne ho visti un paio non convalidati, so dell'esistenza di 403 non convalidate perché mancavano i presupposti professionali, soprattutto una situazione nella quale c'era un dubbio, alla fine non era un 403. Il PM ha detto sì è 403, ma poi non è stato convalidato.

## Allegato n° 2

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Per il nostro territorio no, da quando c'è la Riforma non abbiamo ancora attuato art. 403 c.c. Per fortuna anche prima no, è un Comune dove si riesce a lavorare abbastanza ancora su una parte preventiva, e quindi difficilmente siamo arrivati a fare 403, ovviamente ci sono stati ma diluiti nel tempo. È difficile nel nostro territorio che arrivi una situazione sconosciuta che richieda un 403 di solito sono situazioni già conosciute per cui arriviamo ad un allontanamento diverso.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

Sicuramente sono aumentate le situazioni di disagio, questo lo abbiamo visto, un aumento delle prese in carico e un aumento delle situazioni di fragilità ed marginalità, una grande solitudine sociale. Quindi secondo me non sono in aumento per la riforma, ma sono in aumento per il periodo storico che stiamo vivendo, un periodo molto faticoso.

Credo anche, ma questa è una mia visione, ovvero che i servizi siano in sofferenza ed essendo in sofferenza non si riesce a fare prevenzione o comunque una presa in carico approfondita, che porta ad affrontare situazioni già scoppiate in emergenza. Questo dipende proprio dal fatto che i servizi non siano abbastanza forniti da operatori per poter creare dei servizi di qualità. E quindi quello che sento da Genova è che lavorano tendenzialmente sulle emergenze perché non riescono a fare altro, i piccoli comuni hanno ancora un po' di fortuna rispetto a questo, perché sia per i numeri di abitanti, per le situazioni di aggregazione che sono sicuramente diverse anche per le fasi migratorie che creano sicuramente dei cambiamenti nei contesti sociali, però va detto che anche nei piccoli comuni vi è un aumento di disagio soprattutto tra i giovani.

Credo anche che non ci sia omogeneità negli interventi e questo è un peccato, se ne è accorto un po' anche a livello nazionale il CNOAS e quindi c'è un movimento per cercare di allineare gli interventi da parte dei servizi, il rischio è che ci sia una cosa fatta a macchia di leopardo, in base a dove sei con situazioni diverse. In più c'è una grossa fatica dell'ASL e questo incide, forse addirittura al contrario. Nel senso che sempre più i comuni si sentono abbandonati sulle valutazioni, il rischio è quello che per evitare di avere una responsabilità unica in capo ad un solo operatore che ci sia un bivio: da un lato troviamo l'interventista che agisce e si ha un aumento dei 403 o c'è chi va in auto-protezione e non agiscono perché non c'è nessun operatore ASL che dice la sua e quindi l'intervento diventa molto discrezionale e questo è un grande pericolo. C'è l'assistente sociale che è in grado di essere interventista e si prende le sue responsabilità e procede e c'è quella che non agisce a causa della mancanza della rete e di un supporto dei servizi che mi appoggiano, quindi agisce facendo solo il minimo indispensabile per dire aggiornare e fare. Ma dopo di che visto che viene richiesto nel dettaglio, giustamente, le motivazioni che portano a, le valutazioni diventano allora complicate, è un'arma a doppio taglio e a doppio rischio.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Un po' tutto, è un momento brutto secondo me perché per esempio difficile trovare le comunità nel momento dell'emergenza. Ho avuto un caso di allontanamento poco prima della Cartabia, dove abbiamo dovuto contattare 87 comunità e la minore è dovuta stare mesi e mesi senza possibilità di essere collocata, questo perché le comunità erano sature e quindi c'è stato un'espansione di ingressi in comunità, anche di situazioni gravi ad alta intensità o comunque con situazioni di neuropsichiatria importante e hanno reso più difficile gli interventi, dici ok allontano il minore ma poi c'è il problema della collocazione. Quindi entrambe le cose, sono fiduciosa perché sicuramente è un momento di grande cambiamento per il servizio sociale a 360°, spero si vada sempre di più avanti.

Le colleghe hanno bisogno di formazione, quello che mi rendo conto, in base ad una mia considerazione personale, rispetto a prima le colleghe storiche erano più propense

a fare interventi interventisti diciamo, “mi prendo la responsabilità di dire una serie di cose”, va detto che il Tribunale chiedeva meno, c’era meno accesso agli atti, meno trasparenza, meno la famiglia in ascolto, meno nomine di curatori, quindi c’era forse anche in negativo un servizio che aveva più potere da un certo punto di vista, oggi hanno tolto molto potere ai servizi che può anche essere un bene, ma allo stesso tempo fa vacillare molto. Se un tempo io andavo in Tribunale molto spesso perché i giudici mi convocavano, adesso quasi si arrabbiano quasi se chiedi di essere interpellato o di avere un confronto, c’è stato proprio un blocco, tu mi dici e poi io valuto. Tutto il confronto che c’era prima, le discussioni che avevamo con i giudici onorari, tempo dedicato non c’è più e quindi di conseguenza si torna alla barricata, tu non mi dai la sponda io devo andare sempre di più verso elementi oggettivi, indicatori, dati, che possono essere oggetto di attacco. Secondo me è un cambiamento che ci vuole, ma ha bisogno di tempo perché non siamo pronti a fare una serie di cose, abbiamo delle grosse difficoltà, vediamo cose emergenziali proprio brutte e poi quando si va in emergenza le situazioni vengono seguite male.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico? Sono stati attivati altri interventi prima dell’applicazione dell’art. 403 c.c.?*

Si mi è capitato più volte di fare 403 c.c., nel caso che intendo il nucleo era già in carico al servizio, ma è venuto fuori un nuovo elemento di grave pregiudizio, per cui si è proceduto con un allontanamento, anche con la presenza delle forze dell’ordine. Devo dire tornando indietro le cose le avrei fatte un po’ diversamente. Comunque sì mi è capitato parecchie volte, le altre situazioni di allontanamenti sono conosciute da tempo e che quindi si è arrivati alla concretizzazione dell’allontanamento, ma con passaggi diversi, colloqui con i genitori ecc.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Principalmente se la situazione è di grave pregiudizio imminente, se lasciare il minore in quella situazione comporta una situazione altamente pericolosa.

- *Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?*

Credo che siano ore di fuoco per chi è soggetto all'intervento nel senso che non ci sono attualmente, e ne abbiamo discusso anche come arco 39, delle prassi convalidate per intervenire e avere la risorsa sempre pronta tipo "vuoto per pieno" nei 403. Questo perché il nostro numero è talmente basso, per fortuna, che non giustifica abbastanza una convenzione vuoto per pieno con strutture e anche perché nelle ricerche fatte fino ad oggi è difficile trovare una realtà che ricopra tutte le situazioni, dal minore, all'adolescente, mamma-bambino, quindi andrebbero fatte più convenzioni almeno 3 per riuscire a coprire tutte le casistiche di allontanamento. La copertura di tre convenzioni, una copertura a livello economico, che di fatto poi non viene portata avanti perché sono soldi impegnati che poi di solito non vengono utilizzati se tutto va bene. Nell'urgenza quindi ci si trova a dover chiamare la qualunque non avendo convenzioni attive.

Questo secondo me ma in generale è un grosso problema per le città che non fanno parte di capoluoghi o di città più importanti per cui è giustificato avere un certo tipo di convenzioni e questo è un grosso problema per i piccoli comuni perché avevamo anche pensato di metterci insieme con altri distretti ma poi di fatto non è stato concretizzato quindi si crea di fatto un momento di panico, che poi per fortuna si risolve, ma è il momento di emergenza pura, non solo per il minore ma per tutti.

- *Non convalida del 403, post Riforma Cartabia, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Non avendo fatto 403 post Riforma non posso dare una risposta coerente con la richiesta.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura? Ritieni che l'iter con la Riforma sia migliorato rispetto a prima?*

Bella domanda. Allora solo l'iter della riforma sicuramente mi viene da dire che da un certo punto di vista dà più chiarezza alle famiglie su quello che può/dovrebbe succedere,

almeno c'è una cornice più precisa. Che abbia aiutato i servizi direi che è migliorabile, decisamente migliorabile. Cioè capisco l'intervento del legislatore che era quello di delineare meglio prassi che non erano declinate però il rischio è di blindare una roba che poi funziona male, perché poi si intoppa, qualcosa non funziona, la convalida, le tempistiche non si rispettano allora si annulla tutto perché non c'è stato un rispetto dei tempi, diventa allucinante non è più un aiuto al minore, ma diventa un accanimento legislativo che apre a tutti gli avvocati possibili immaginabili motivi di e quindi si perde completamente di vista quella che è la tutela del minore, per star dietro alla parte legislativa. Quindi capisco l'intento, ma non lo promuovo a pieni voti.

Secondo me blocca la procedura, perché poi anche i Tribunali fanno quello che possono. In un mondo efficiente potrebbe funzionare, in Svezia funzionerebbe bene, qui no.

- *L'applicazione del 403 prima della Riforma Cartabia tutelava maggiormente i minori?*

Da un punto di vista di protezione sì, c'era più attenzione alla messa in sicurezza del minore. Qua invece è data più attenzione ad un altro aspetto, che è quello che sta ridondando in tutto che è la responsabilità, che è diventata pericolosa, e nessuno la vuole.

Devo dire che una cosa che ho notato, a prescindere dalla Riforma, è più per il Presidente Villa che c'è stato a Genova e ora è andato via, che all'inizio mi aveva un po' arricciato il naso, poi su certe cose non è stato male. Nei provvedimenti di affidamento è andato a delineare maggiormente cosa si richiedeva ai servizi, se questo inizialmente è stato un po' strano, devo dire che per certi aspetti questo può essere d'aiuto ai servizi. In molti provvedimenti veniva detto "si affida il minore al servizio", che vuol dire tutto e niente, perché ci sono situazioni e situazioni. Il fatto dunque che fossero dettagliate ed eventualmente poi mutabili se c'era qualcosa che non funzionava, però ha permesso di avere più chiarezza noi e con le famiglie, questo sicuramente è un buon approccio.

### Allegato n° 3

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Secondo me no, non ne abbiamo avuti da quando sono qui io, lavoro da più di 3 anni e posso dire che fortunatamente non ho avuto casi di 403, né prima né dopo. Ti direi che quindi in base alla mia esperienza non sono aumentati.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

È cambiato l'approccio che il Tribunale ha verso le situazioni. Se guardiamo la normativa è cambiato l'approccio del Tribunale, come vengono formulati i decreti, nelle figure che vengono messe a disposizione, come la nomina del curatore speciale che ad oggi avviene come prassi. Prima veniva incaricato solo in situazioni estreme, vi è ascolto dei minori più frequente.

È cambiato un po' il contesto, mi viene da dire nell'approccio del Tribunale verso i nuclei, i nostri obblighi sono più o meno quelli che ci sono ora, certo che sono state delineate delle tempistiche più precise. C'è secondo me un rapporto più diretto tra il Tribunale e il nucleo, basata sull'ascolto più attivo del minore con un curatore del minore, quindi è più incentrato sul nucleo, sposta il focus su quello.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Credo che non dipenda solo dalla Riforma, dipende molto dalla tua professionalità. Ovvio che ci sono casi in cui non venga applicata la discrezionalità, ma ci sono situazioni limite che lasciano più spazio al proprio intervento e professionalità.



- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico? Perché non è stato fatto altro prima?*

No, non mi è mai capitato di attivare un intervento di 403.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Le motivazioni principali che portano il professionista ad attivare un intervento di questo tipo sono sicuramente situazioni di grave abbandono, trascuratezza, incuria, grave negligenza. Situazioni che ledono il minore e la sua persona.

- *Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza? Non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Non avendo avuto casi di 403 non posso dare una risposta a questo quesito.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura? Ritieni che l'iter con la Riforma sia migliorato rispetto a prima?*

Io credo che forse come passaggi burocratici, pur volendo stabilire delle tempistiche più definite, risultano più macchinose. Per quanto riguarda gli interventi, direttamente non lo saprei dire, ma anche solo il fatto di mettere un curatore o ascoltare direttamente il minore sicuramente mette più al centro il nucleo e il minore. Sono più al centro rispetto a prima della Riforma. Non c'era un coinvolgimento così del nucleo. Risulta che il minore e il nucleo siano più al centro e vengano ascoltati in modo maggiore.

#### Allegato n° 4

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403?*

Assolutamente sì, perché a differenza di prima il 403 deve essere applicato nelle situazioni di violenza di genere, non che prima non si dovesse applicare perché comunque era un allontanamento forzato da uno dei due genitori, anche se l'altro genitore ne era il portatore dell'istanza, però francamente questo istituto non veniva mai utilizzato. Infatti ci abbiamo impiegato un po' di tempo per abituarci a questa parte. Questo è stato sicuramente un incremento.

Poi complessivamente pare che un po' di incremento ci sia stato perché c'è un po' più attenzione e un po' più di prudenza, molta legata alle violenze familiari, perché comunque i femminicidi hanno un peso, anche solo emotivo e mediatico e quant'altro, quindi diciamo che l'allarme è sempre molto alto all'interno delle situazioni di violenza. Sul ragazzino in sé vittima direttamente di violenza a me non sembra che ci sia stato, parlo per me e per il mio territorio, un incremento così significativo. Ripeto più legato alla violenza familiare, quello sì.

*\_ Se sì, perché?*

È proprio una formalizzazione, in realtà il vantaggio di questa modifica ha permesso la formalizzazione e da un certo punto di vista la tutela della donna e del bambino nel caso della violenza familiare, perché comunque la solita minaccia "guarda che se te ne vai non ti faccio più vedere il bambino, io ti denuncio" a questo punto resta tale, resta semplicemente una minaccia perché se c'è un agito invece importante da parte delle autorità, è chiaro che questo metta in una posizione di tutela in primis il bambino perché è quello che serve tutelare di più e chiaramente la donna prendendo la maggioranza delle situazioni che si verificano. L'incremento è quindi legato a questo, che per me però è una tutela, questa Riforma ha costretto un po' la Procura e i Tribunali ad essere più precisi da questo punto di vista, forse con tempi fin troppo contingentati però è anche vero che mentre li allunga per tutta un'infinita serie di altre cose, la Cartabia almeno su questo cioè sull'emergenza io credo che sia abbastanza doveroso.

Il problema è che una volta che entri nel Tribunale per i minorenni la prima udienza ce l'hai dopo 3/4 mesi però almeno viene formalizzato subito un istituto di tutela per le vittime che siano mamme con bambini o i ragazzi che esplicitano problemi di violenza familiare. Io che lavoro da 30 anni non mi ricordo di aver mai visto dei provvedimenti di convalida così tempestivi, nel giro di una settimana è tutto formalizzato, questa non è una cosa poco rilevante.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

È cambiato un po' tutto secondo me, ora io sull'assimilazione della tutela minori come Tribunale per i minorenni al procedimento giuridico secondo me questo non è a tutela dei bambini, perché allunga troppo i tempi, già ci siamo noi che siamo lunghi, perché siamo onerosi, il sistema è complicato e a volte non ben funzionante. Il tempo dei bambini è un tempo molto molto veloce, sia che lo stesso abbia un anno o sedici è comunque molto veloce, questa assimilazione è a danno dei bambini, devo essere onesta. È vero che c'è più sensibilità comunque, più attenzione, più prudenza, mentre prima forse si diceva "aspettiamo un attimo, vediamo", adesso anche se si aspetta un attimo, si osserva perché comunque nessuno di noi agisce immediatamente, cerchiamo sempre di darci un tempo per capire come sono le cose, se ci viene concesso. Malgrado tutto questo cerchiamo di mettere in una situazione di tutela in un tempo più accettabile ed è un'attenzione che si ha con prudenza e attenzione nei confronti delle vittime. Anche se poi non si può tanto dire perché la famiglia è ridiventato il luogo sacro dove funziona tutto bene e quindi non si capisce questi bambini da dove vengano tirati fuori, è come se fossero espressione di violenze altre, ma purtroppo invece sono espressioni di violenze interne.

Che il fenomeno della violenza familiare sia aumentato io non ho questa percezione, sicuramente è vero che stiamo tutti un po' peggio e quindi è chiaro che nelle situazioni di maggiore fragilità, con minori strumenti, minori capacità, anche banalmente economiche di potersi minimamente curare, un sistema sanitario molto carente con un accesso difficile, è chiaro che tutto questo peggiori le situazioni che già stavano sul filo, quindi noi più che altro vediamo tantissime famiglie che stanno sempre peggio, su

situazioni sempre più critiche, questo senza ombra di dubbio, complessivamente si sta peggio.

Il Covid poi è stato esemplificativo mi viene da dire, però il recupero di tutta quella parte li direi che proprio non c'è ancora stata, assolutamente.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

I casi sono più difficili senza dubbio, tendenzialmente noi lasciamo più bambini in case dove in realtà non dovrebbero stare, se proprio dobbiamo dirla. Perché ci sono dei genitori davvero in difficoltà che non riescono e non possono trovare beneficio, anche perché non ci sono i sufficienti sostegni. Secondo me sono aumentati per questa spinta della forma poi in realtà non mi sento di dire che sono aumentati in quanto tali, io non ho trovato una modifica nel nostro approccio, il nostro approccio lavorativo rispetto a situazioni di grave conflittualità familiare è rimasto abbastanza immutato da questo punto di vista, se non per la specifica delle donne vittime di violenza.

Ci verrebbe veramente da dire che lasciamo in casa bambini che non dovrebbero starci o che dovrebbero stare per un periodo più separati e anche un periodo più breve, ma poi sai che se entrano in determinati circuiti poi è difficile riportarli a casa e quindi tendenzialmente non lo fai, i servizi sociali che se ne dicano siamo estremamente prudenti, sappiamo che la risposta dei servizi è difficile, figuriamo nelle situazioni di allontanamento dove ci dovrebbe essere qualcuno che lavora in maniera sostanziale sulle fragilità genitoriali per creare condizioni di accoglienza diversa da quella che è stato abituato il bambino, ma questo è di una rarità estrema.

Questo anche a causa delle caratteristiche genitoriali, i genitori sono sempre più in difficoltà e in conflitto tra loro. Le relazioni adulte sono delle relazioni molto difficili, con una scarsa capacità di ascolto e scarsa capacità di messa in discussione, scarsissimo equilibrio personale, un auto-centratura molto spinta, una difficoltà a cogliere punti di vista alternativi, sia per una mancanza di strumenti, noi che abbiamo un territorio molto variegato abbiamo di tutti i generi. Questo però contraddistingue le persone che hanno pochi strumenti, di tutti i generi relazionali educativi ed economici, sia le persone che

hanno strumenti economici cognitivi ecc, che però si trovano in queste situazioni di fragilità relazionale veramente spintissima. E il servizio pubblico, soprattutto noi, non siamo interlocutori quotati perché comunque il battage pubblicitario è quello che è, ma anche un po' i posti dove lavoriamo, tutto un po' decadente con esiguità di risorse, facciamo molta fatica. Prima di andare a fare un allontanamento, gli ultimi che abbiamo fatto tre giorni prima era entrata la polizia con genitori che buttavano cocaina nel gabinetto, bambini di 3 anni che non si reggevano quasi in piedi e non perché affetti da patologia, stiamo parlando di situazioni estreme. Che se le incontri per caso non puoi esimerti, a tutela della vita del bambino.

Questa attenzione che pone il 403 proprio sulla vita e sulla salute del bambino ed è una cosa sulla quale noi riflettiamo tanto, non mi sento di dire in generale che questo ha modificato l'approccio professionale all'uso di questo strumento, non ci ha condizionato, lo ha fatto solo nella forma.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403?*

Si certo, ma soprattutto come ruolo, perché la procedura prevede un contatto preventivo con la Procura, devo dire che questo protocollo che noi nel 2022 abbiamo riformato esisteva già, in quanto è sempre stata molto attiva e attenta la relazione con i Servizi. In 30 anni non mi è mai capitato di fare questo genere di allontanamenti senza aver sentito la Procura, che ti dice che lo decidi tu, non è un avvallo, ma è un preciso confronto. Noi di norma esponiamo situazione e loro ci danno un parere, una volta mi è capitato devo dire che, quando lavoravo a Levante, avevo fatto un 403 e quindi un allontanamento di una minore, ma poi per un vizio di forma era stata ridata alla madre. Si era aperto tutto nel Tribunale per i minorenni e lo stesso se non ricordo male non aveva fatto una comunicazione in tempo e si era chiuso.

Questa formalizzazione permette di fare le cose per bene, che sono difficili, perché chiamare i genitori e comunicare che è stato fatto un 403 in riferimento al figlio o per esempio al figlio con la moglie, è una roba difficile e di norma ci sono io, di norma non sono sola ma come ruolo è fondamentale che ci sia il responsabile del servizio al di là della fatica, è giusto così.

Quest'anno se non sbaglio ne abbiamo fatti 4 post Riforma: 1 dei bambini che dicevo prima della cocaina nel gabinetto, 2 donne vittime di violenza e 1 signora del Bangladesh.

*\_ Il nucleo era già in carico?*

Allora 2 casi erano già in carico, 1 no.

Quello più incredibile, ovvero quello dei 3 bambini e della cocaina, ci ha colti un po' impreparati. Non ce lo aspettavamo, la gente viene e racconta quello che racconta, ti rendi conto che c'è qualcosa che non funziona bene, provi, dici di fare delle cose, le fanno non le fanno, gli stai dietro, ti rendi conto di una certa capacità genitoriali, perché fare le cose per i figli è un indicatore, soprattutto per i più piccoli. In questa situazione c'erano più case, i colleghi avevano fatto un accesso domiciliare in realtà in un altro posto, ma poi c'è stato un accesso della Polizia per altri motivi, di spaccio, era il nucleo antidroga del Centro storico, quindi per tutt'altre situazioni. Quindi quando hanno fatto irruzione, a parte che non li hanno fatti entrare, hanno trovato una casa in una condizione pessima e quando siamo andati, tra l'altro dopo una settimana perché c'è stato un dispiego di energie forze dell'ordine noi soprattutto per il fatto dei 3 minori, è stato un delirio, la casa era impressionante. Con ancora tutti gli esiti dell'irruzione della Polizia dei giorni precedenti, piatti rotti perché li avevano tirati contro la porta e i poliziotti, i bambini erano in una condizione impressionante, sono stati portati al Gaslini e non facevano neanche la pipì, erano totalmente disidratati, una cosa incredibile. Malgrado tutto di cui avevamo dei sentori, ma non di certo di questa gravità. Altre invece sono state donne che hanno deciso che era giunto il momento di andarsene, di dire basta.

Sono situazioni impegnative che lasciano il segno poi però le metti un po' da parte, soprattutto quando devi portare via i bambini, è sempre un'operazione dolorosa, per quanto uno li possa togliere da brutti posti è dolorosa, soprattutto con bimbi piccoli. Donne vittime di violenza è già diverso, sembra di fare qualcosa di più buono.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

È veramente la pericolosità dello sviluppo del bambino, proprio fisica. Che si possano trovare in gravissima trascuratezza, concetto che non è ancora molto acquisito come

violenza familiare, invece è una violenza, che non è semplicemente non portarli a scuola, ma non vedere che hanno dei bisogni, delle necessità, un bisogno di pulizia, cura, alimentazione, anche cura sanitaria. Il fatto di sapere che sono inseriti in un clima di violenza, anche assistita, è estremamente dannosa, se è una violenza assistita ripetuta e frequente cerchiamo di fare in modo che le donne si possano allontanare dai contesti di vita, oltre che per una tutela della salute della vita, ma proprio perché questo danneggia fortemente i bambini. Un signore ha detto che ha picchiato la moglie, ma il bambino lui lo aveva in braccio, ma era girato dall'altra parte e poi era piccolo quindi non capiva, queste sono le situazioni dove cerchiamo di intervenire, dove di sicuro ci mettiamo in allarme e cerchiamo di capire, prima di fare qualsiasi cosa, se ci sono risorse attivabili all'interno del contesto della cerchia familiare, però sono queste.

Il rischio per le donne di vita e per i bambini, è chiaro che se poi la donna non vuole andarsene c'è pur sempre un minore da tutelare, si cerca almeno di tenere insieme la diade ma dipende dalla situazione. Cerchiamo anche di far vedere che è un'esposizione molto alta dei bambini, è un livello minimo al di sotto del quale non dico che c'è la morte perché sarei eccessiva, ma non siamo lontanissimi, a partire dal cibo ma non il cibo perché non si riesce a livello economico, ma in riferimento alla trascuratezza, è proprio il fatto di non capire che devono avere un'alimentazione, essere puliti, lavati e accuditi, devono essere visti nelle loro esigenze, che sono dei bisogni che non sono solo quelli che ti immagini che siano, perché poi questo è il passaggio successivo che soprattutto per le persone in estrema difficoltà relazionale, noi abbiamo a che fare con persone con disturbi borderline, questo fatto di sapere quali sono i bisogni di tuo figlio, quando ha 3 4 6 7 e 10 anni, quando continui a pensare che i suoi bisogni sono quelli che tu dici, questa totale mancanza di visibilità del bambino.

Queste sono le cose, è un punto di vista prognostico, appunto la situazione di violenza si verifica quando questa è costante nel tempo, se ti do uno schiaffone tutti i giorni, semplificando molto, non funziona, comprendere quanto un certo clima sia costante, è la costanza che danneggia, la lite tra i genitori non danneggia i figli, non sapere cosa può succedere quando tuo padre o tua madre entrano in casa danneggia, se mia madre litiga con il controllore perché non ha il biglietto e urla come una furia, sono queste cose che spingono, sono tutte prognostiche del fatto che abbiamo di fronte adulti che non sono in grado di gestire le proprie emozioni, figuriamoci decodificare le emozioni di

qualcun altro che neanche vedi, perché intanto tu sai che tuo figlio prova quello che dici tu. Un sacco di genitori, soprattutto quelli istituzionalizzati, dicono che sanno cosa prova perché anche loro sono stati messi in istituto, magari per motivi diversi come abusi da parte dei familiari, diverso se il minore è in struttura perché i genitori non sono stati in grado di fare determinate cose. Questa proiezione costante è indicativa del fatto che siamo di fronte ad un adulto che non riesce a vedere chi ha davanti, chiaramente.

È questa la cosa che a noi porta, è quella per cui quando riceviamo queste situazioni che comunque ci mettono in allarme cerchiamo comunque di capire dove siamo, difficilmente partiamo secchi senza fare anche questo pezzo, è estremamente difficile anche se capita.

Un giorno è arrivato un ragazzo con un braccio sanguinante e allora è evidente, cerchi comunque però di capire come fare.

- *Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?*

Arriva in Tribunale per i minori con un urgentissima ed effettivamente la prima udienza è nei tempi giusti, noi abbiamo visto forse solo un ritardo ma perché non c'era un mediatore.

Il problema poi è che la Cartabia allunga tutto il resto, tra il giorno del 403 e la prima udienza in Tribunale si rispetta l'urgenza. Fino a lì è perfetto, ma di lì in poi diventa un processo normale ed è un problema, perché la tempistica è di tre mesi e in tre mesi può succedere di tutto.

L'introduzione però del curatore speciale, tenendomi scavra da alcune immagini di alcuni, può essere ed è facilitante, perché a differenza di noi loro sono parti nel processo e quindi possono fare tante cose, banalmente per esempio chiedere udienza "intermedia" detta indifferibile che noi non possiamo chiedere perché non siamo parti.

Questo può facilitare, soprattutto se per caso il Tribunale attribuisce compiti sostanziali, la figura del curatore è sempre esistita ma è sempre stata una figura endoprocedimentale, adesso può avere anche compiti, prima solo se alcuni si mettevano in contatto, ma era raro. Adesso sono più chiamati in causa, soprattutto se hanno funzioni specifiche anche



con l'affido al servizio, che crea un casino di dimensioni stratosferiche, però almeno dà possibilità di movimento che noi i quanto servizio, per quanto servizio affidatario, non possiamo fare, loro sì.

Anche questo può essere vantaggioso per i minori, perché dovrebbero essere parte del bambino, mentre i difensori dei genitori sono di una o dell'altra parte, se l'interesse del genitore coincide con quello del minore bene se no' no.

Sul piano concreto quanto questo obbligo dei difensori anche nelle udienze dei Tribunali dei minori sicuramente garantisce un processo più equo, però poi gente povera è tanta, oltre quello chi non può pagarsi la parcella è sicuramente molta. Tutta questa equità non so se viene garantita.

Dal punto di vista dei servizi questo ha creato una grande querelle, soprattutto nel Tribunale per i minorenni l'abitudine di parlarsi con Magistrato l'avevamo, questa è una cosa che è vietato ora, è anche vero che ci sono delle cose che indipendentemente da tutto poi la relazione diretta ti permette di far capire anche delle sfumature che quanto tu possa averle scritte e tu possa aver descritto dei posizionamenti diventa complicato perché sono sfumature, abbiamo a che fare con delle persone, non è tutto o bianco o nero, quindi un po' di elasticità, poi devo dire che i giudici quelli del Tribunale Ordinario che non si sono minimamente scomposti da questo punto di vista perché all'interno del loro processo non era una differenza, loro da sempre tirano su il telefono e chiamano se hanno bisogno di capire meglio.

È vero che è a tutela e soprattutto costringe il servizio sociale a posizionarsi in maniera un po' più determinata tanto elementi per dire delle cose ne abbiamo a tonnellate, anche parzialmente in maniera indipendente dal servizio sanitario, che può contribuire, ma molte volte noi siamo in grado di fare delle valutazioni sull'adeguatezza genitoriali, poi le motivazioni no perché non ci competono, ma sul fatto di avere il bambino nella testa possiamo anche noi.

Da un lato secondo me ci spinge sempre di più a dei posizionamenti anche formali che secondo me vanno anche bene, abbiamo un patrimonio professionale che a volte facciamo fatica a spendere, la forma a volte ti aiuta un po' a sostenere dei contenuti.

Questo voglio vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, le lungaggini e le rigidità non aiutano nessuno, di sicuro non aiutano le persone in conflitto di cui i bambini ne fanno le spese, questo è un dato di realtà. Trattare le relazioni familiari e le disfunzioni familiari come un contratto o un oggetto unicamente giuridico è una svista che non funziona, che creerà dei danni sicuramente. Come si diceva ai miei tempi metti insieme le mele con le pere, tratti solo da un punto di vista giuridico qualcosa che non può essere trattato da un punto di vista giuridico.

Come fare finta che dire che una volta che sciogli un matrimonio che è un contratto allora funziona tutto, è fantasioso, è una pacifica illusione.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Bloccare non credo vada bene, ma allunga e formalizza in un modo in cui noi non siamo forse neanche troppo formati. Ci sono tanti avvocati, ci dovremmo attrezzare, non noi come professionisti ma con qualcun altro. Perché queste procedure rigide non rispettano i tempi dei bambini, è un dato di realtà, già era così prima, perché comunque c'è un sovraccarico di tutti che è tale che prima che le decisioni vengano prese passano anni magari, questo peggiora tutto.

Che poi i giudici ci difendono anche, noi che abbiamo tanti contatti con i giudici, soprattutto del Tribunale ordinario ma anche dei minorenni, ci dicono che non abbiamo idea di quanto sparino a zero su di noi ma loro dicono di non ascoltare, ma tutto crea un contorno e un surplus di gente che non è detto che abbia l'interesse prioritario del minore.

Perché per un po', tanti tanti anni fa, erano rari gli avvocati con cui si poteva collaborare, poi si è creata una bolla con più collaborazione, adesso questo è un mercato. Tutti quelli che finiscono in Tribunale ormai devono avere i difensori ed è una bella fetta, poi ci sono i curatori speciali ed è un'altra fetta, poi i coordinatori familiari ed è un'altra fetta, è tutto mercato.

Che è vero che da un lato ipoteticamente potrebbe tutelare, ma dipende dai soggetti, come sono formati e se il fine coincide per tutti. È questa la questione, non è detto però che questa coincidenza tra interesse del bambino e dei genitori ci sia. Si riconoscono gli

Avvocati che vogliono comprarsi la macchina, la casa al mare ecc, banalmente ci sono Avvocati che scrivono più mail al giorno e questo è parcella, per stare a litigare tra avvocati e con noi.

Non migliora ecco, ipoteticamente mette tutti in una situazione di parità e tutela, la tutela del giusto processo, però visto che qua non ci dovrebbe essere un condannato, la vittima è piccola e va veloce, questi sono tempi che non rispettano i tempi della vittima. L'unica vittima che c'è è il bambino, su questo non c'è storia, che siano figli di miliardari o figlio di rom sinti camminanti non importa. Quindi no, non facilita.

- *Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

No, di recente no, dopo la Riforma no. Io l'unico che mi ricordo era negli anni '90 o i primi anni 2000.

## Allegato n° 5

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Ho lavorato fino a maggio di quest'anno in un Ambito Territoriale Sociale diverso, questo è sempre stato un territorio con molte emergenze, abbiamo sempre fatto tantissimi 403. Direi che non è stata la riforma Cartabia ad incidere, ci sono state sicuramente altre dinamiche che hanno peggiorato la situazione dei bambini, come la pandemia. A livello numerico non è andata a incidere molto.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

Tutela del minore è diventata sicuramente più garantista rispetto ai genitori, mentre prima l'occhio, lo sguardo e la tutela erano mirate unicamente verso il soggetto debole e fragile, quindi il minore, sicuramente la Cartabia ha dato delle garanzie maggiori ai genitori.

L'iter per dichiarare una famiglia inadeguata è molto più lungo e farraginoso.

Per quanto riguarda invece il malessere dei minori, ma soprattutto degli adolescenti, è sicuramente il contesto storico sociale che viviamo ora che incide. Da dopo la pandemia i problemi psichiatrici degli adolescenti sono aumentati.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Come ho detto in precedenza a parer mio l'aumento delle casistiche non è dovuta alla Cartabia, dove lavoravo era un territorio critico e quindi con casi di 403 c.c. già in precedenza.

Mentre i casi in generale sono aumentati a causa delle problematiche dette prima, dalle dinamiche critiche e di malessere e disagio che viviamo.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403?*

Si. Anche 3 in un giorno. Per dare dei dati posso dire che negli ultimi mesi che ho lavorato, quasi sempre il lunedì mattina ci trovavamo la gestione di casi di 403 da coordinare, anche casi di 403 effettuato nel fine settimana e fatto dalle Forze dell'Ordine. E oltre questo spesso ne vivevamo almeno ancora 1 nella settimana.

C'erano invece dei periodi non prevedibili dove per esempio agosto 2023 ne sono capitati 3 in una giornata sola.

*\_ Il nucleo era già in carico? O erano nuove situazioni? Erano stati attivati degli interventi prima?*

Si tratta di più di nuove situazioni, ma se vogliamo stabilire un numero su 10 possiamo dire che 7 erano già conosciuti. E comunque sì, di norma si trattava di prese in carico e nello specifico per esempio interventi educativi diurni.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Di solito per situazioni di violenza e maltrattamenti.

- *Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?*

Si nel momento in cui viene fatto il 403, le tempistiche dell'urgenza di convalidati portano a riorganizzare l'agenda, diventa la priorità. Ci sono state molte non convalide.

- *Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Si, 1 volta non convalida per procedura, principalmente di tempistiche. Non imputabili ad ATS, ma alla cancelleria dell'Autorità Giudiziaria.

Altre volte non era stato ritenuto totalmente credibile il minore e il suo stato di pregiudizio non era stato ritenuto contingente ed urgente.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Non la ritarda secondo il mio pensiero, ma appesantisce molto il lavoro. Dipende dal territorio, se c'è un solo caso di 403 cc al mese è gestibile, al contrario invece se parliamo di un territorio differente e molto esplosivi, ai quali aggiungi due o tre 403 cc diventa molto difficile, il 403 cc deve essere assegnato nell'immediato, lavorato nell'immediato e quindi non è dal punto visto organizzativo non è sostenibile, a fronte anche della mancanza di organico ecc.

- *Per quanto riguarda la procedura di 403, secondo la sua esperienza, ci sono differenze che hanno portato a un miglioramento tra il prima e il dopo alla in riferimento alla Riforma Cartabia?*

Onestamente no.

## Allegato n° 6

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Non ne ho realmente la percezione perché da quando lavoro in ATS non ci sono stati casi di 403 c.c., quindi non ho mai attivato casi di 403 né prima né dopo la riforma Cartabia.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

Posso rilevare un aumento del disagio trasversalmente su varie aree, post il periodo Covid soprattutto, non la vedo in correlazione alla Cartabia però, probabilmente anche perché non avendo casi non riesco a dirlo, evidente però un aumento del disagio. Sicuramente ha modificato la tutela dei minori, per quanto riguarda per esempio l'integrazione della figura del curatore posso darti ritorno che dalla nostra esperienza abbiamo sempre vissuto per ora come un miglioramento con l'introduzione del curatore, ovviamente dipende dal soggetto stesso, ma dalla mia esperienza in generale agevola il nostro lavoro. Il fatto che ci sia una schematizzazione può essere un aspetto positivo, ti dà un contenitore e chiarezza, che può avere un risvolto negativo in quanto ci sono dei tempi che sono difficili da mantenere. Ha cambiato un po' il modo di percepire.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico? Perché non è stato fatto altro prima?*

Come detto in precedenza personalmente non ho mai attivato un intervento di 403 c.c.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Sicuramente situazioni di dichiarazioni gravi direttamente o indirettamente del minore coinvolto, abuso, maltrattamento, violenza anche assistita, pregiudizio immediato,

incuria e trascuratezza. Comunque dove c'è un pregiudizio immediato, dove bisogna mettere in sicurezza il prima possibile il minore.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Sicuramente il Tribunale da precedenza alle urgenze, mi è capitata una situazione non di 403 c.c. ma di un collocamento extra-familiare di un minore, con richiesta udienza indifferibile. L'ho richiesta io ed è stata fissata un'udienza entro 15 giorni. Era una situazione che avevamo già chiesto apertura in Tribunale ed era stata fissata un'udienza, nel mentre le cose sono cambiate e allora ho richiesto un'ulteriore udienza. Non c'era l'urgenza e la situazione di un 403 c.c. ma cambiando gli elementi siamo dovuti intervenire.

Sono dei cambiamenti, su quello c'è stata una risposta rapida. Su altre cose la mia percezione è che, se non sono cose così urgente, il resto slitta in avanti. Il resto quindi che non è urgente allo stesso modo ma è pur sempre importante viene portato in avanti come tempistiche.

- *Se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza? Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Non avendo applicato mai l'art 403 non posso rispondere.



## Allegato n° 7

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Rispondo partendo con il dire che in questo periodo ho cambiato servizio nel mentre, quindi sicuramente le mie risposte saranno influenzate da questo. Ho lavorato fino a febbraio in un ATS diverso, in una zona dove non c'è particolare povertà a livello economico, ma si notano altri tipi di povertà sicuramente. C'è anche una componente rispetto ad altri territori data dal fatto che il contatto con avvocati, di ogni genere come di famiglia ecc, è molto elevato. Essendoci persone abbienti c'è la possibilità di pagarsi avvocati, la difficoltà di collaborazione con le famiglie era data anche da questa caratteristica qui.

I casi non erano tantissimi, così diciamo indicativamente posso parlare di 5/6 all'anno circa. Ad oggi invece, da febbraio, mi sono spostata in un servizio di pronto intervento sociale, situazione in cui il pronto intervento è in pianta organica, negli altri casi è dato in appalto a figure esterne.

In questo modo noi ci occupiamo delle emergenze che ci sono in città, mi sento quindi di rispondere dicendo che sono aumentati, probabilmente è vero anche che prima non avevo la contezza realmente di quello che accadeva in città nelle emergenze, oggi invece con questo lavoro me ne rendo conto diversamente, anche perché abbiamo la competenza su tutto il territorio cittadino.

Su questa domanda credo che i casi di 403 c.c. sono aumentati, ma non per effetto della Riforma per effetto di cambiamenti socio economici e politici.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

Secondo me soprattutto è cambiato il contesto, va ricordato che lavoro da 10 anni e qui da Genova da 4 anni, quindi ho già visto un mondo diverso, per esempio dopo il Covid. Proprio sul territorio dove lavoravo il disagio è aumentato tantissimo, abbiamo

ragazzini che stanno tanto male e famiglie che non riescono a gestirli. In questo territorio, come evidenziavo prima troviamo famiglie molto abbienti, quindi con disponibilità economiche elevate, i ragazzi quindi hanno accesso facilmente a comprare droga ecc.

Credo che le situazioni di tutela in generale, anche del Tribunale poi, siano aumentate soprattutto a causa dei cambiamenti sociali e socio-economici, credo che sia questo, si vede la condizione di ragazzi che stanno realmente male. Mi ricordo un caso di 403 su richiesta del ragazzo, è venuto nel mio ufficio, uscito da scuola e mi ha detto “Io non ce la faccio più a stare a casa, i miei genitori non mi sono aiutare, non mi capiscono. Vi prego mettetemi dove ci sono persone con cui posso parlare”.

Ci sono poi situazioni più gravi di maltrattamenti, però ho visto soprattutto un trend di questo tipo. Anche ragazzi più grandi, dai 14 anni ai 17. Ho notato quindi un po’ il cambiamento sul contesto, sentendo anche i racconti delle colleghe confrontandoci in riferimento agli anni passati, il modo di lavorare da qualche anno è cambiato tanto.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Questa è una cosa che mi fa arrabbiare molto, sinceramente. Perché il nostro servizio, quindi Pronto intervento sociale, è un servizio di emergenza- urgenza, che non fa per questo presa in carico, segue il nucleo o in singoli in base alle situazioni per un massimo di 30 giorni o anche meno se le condizioni lo richiedono.

Superati i 30 gg ci sono 3 opzioni: o passaggio agli ATS o ai UCST che sono gli Uffici Cittadini Senza Territorio o chiusura dell’intervento o rinvio ad altri Servizi extra Comune.

Ci sono state tante volte che con le colleghe ci siamo chieste, va bene che per esempio questo nucleo che noi conosciamo come richiedente asilo, quindi ha necessità accompagnamento educativo e in riferimento alla documentazione, sicuramente sono soggetti che fanno fatica, ma di cui non ravvisiamo elementi per fare segnalazione in Procura. Ci siamo trovate molte volte a dire “però se non c’è un fascicolo in Procura i colleghi non lo prendono in carico”, questa è una cosa a mio parere pazzesca. È

veramente difficilissimo riuscire a lavorare sulla prevenzione e non solo sul pezzo dopo, sull'aggiustare e mettere insieme. È una cosa che a me dispiace perché io devo segnalare una persona se no' i colleghi non la prendono in carico, perché purtroppo non si può lavorare su situazioni "spontanee" ma solo su quelle dell'Autorità giudiziaria. Rispetto all'Autorità giudiziaria temo che l'aumento in generale delle prese in carico sia dovuto anche da questo motivo, per esempio i casi di ragazzini che richiedono una presa in carico psicologica o paghi oppure in Asl se non c'è progetto o Procura che dice all'azienda di metterci le risorse non ci si riesce. Non per non volontà, ma per mancanza di personale e risorse.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico?*

Si certo, di diversi tipi. Noi come pronto intervento sociale abbiamo un servizio di reperibilità notturno e festivo, quindi noi colleghe che lavoriamo nel pronto intervento di giorno, una settimana al mese siamo reperibili. Non tanto perché interveniamo noi facciamo gli interventi ma come coordiniamo la coppia di reperibili. Quindi io personalmente ho fatto 403 sia di casi conosciuti, sia di provvedimenti piovuti dal cielo e anche di notte, con zero informazioni e zero servizi aperti, quindi mi è capitato. Alcuni più difficili altri meno.

Quindi ho affrontato entrambe le situazioni, aggiungendo una terza opzione, proprio perché con il pronto intervento ci sono anche nuclei già in carico ad altri servizi che chiedono a noi di intervenire su questo pezzo.

- *Nei casi in carico è stato attivato il 403 per nuovi elementi o cambiamenti o perché non si era riusciti a fare altro prima?*

Per rispondere a questo mi riferisco maggiormente a quando ero in ATS, perché ora non avendo casi in carico è diverso. Premetto che intanto i 403 che sono stati attivati sui miei casi, li ho sempre fatti io, ho valutato con i miei colleghi che nei vari casi fosse opportuno che ci fossi io, perché le persone mi conoscevano. In altre situazioni non mie invece si è ritenuto più prudente e corretto che non venissero attuati dall'Assistente sociale che aveva in carico il nucleo.

Comunque in alcuni casi il 403 è stato fatto per nuovi elementi, soprattutto per i miei ci siamo arrivati gradualmente, dopo tanti tentativi che purtroppo sono andati male e non hanno portato a risvolti positivi, quindi si trattava della soluzione valutata più idonea nel singolo caso, per mettere in sicurezza il bambino

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Io penso che siano principalmente situazioni di incuria, ma ho avuto anche un caso di iper cura, che è stato un aspetto interessante anche da vedere, e direi anche grave trascuratezza.

*A livello numerico riusciresti a dirmi i casi post la Riforma?*

Direi una quindicina circa. Prima della Riforma invece direi 4/5 casi, sottolineando nuovamente il mio cambiamento a livello lavorativo e quindi la crescita esponenziale dei casi di 403 che ho visto dipendono sicuramente dal tipo di lavoro che sto svolgendo ora che è quindi il pronto intervento sociale.

- *Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Una volta è capitato, nel caso di quel ragazzino di cui ho parlato prima, che si è rivolto al servizio da solo per chiedere di essere sistemato in un posto dove lo possono ascoltare e capire. Il provvedimento non è stato convalidato dal Tribunale, ma non per aspetti procedurali, ma perché non sono stati rilevati motivazioni sufficienti.

Negli altri casi invece questo non è capitato, sono stati convalidati infatti.

- *Dopo la Riforma se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?*

Sì, ritengo che questo sia un aspetto molto positivo della Riforma, avere tempi molto certi e molto stretti anche. Ti faccio un esempio: qualche settimana fa, nel servizio di reperibilità, il servizio di Polizia insieme alla Procura ha risposto ad un caso di 403 di una minore straniera, della Svizzera, che era qui in vacanza con i genitori. Loro hanno

deciso di organizzare/partecipare ad una festa in spiaggia con i senza dimora a Voltri, il padre era riverso in spiaggia che sembrava non respirasse perché era a faccia in giù, la madre invece si trovava in albergo ed era fuori di testa, stava spaccando la camera d'albergo. L'albergo ha chiamato la Polizia di Voltri e poi siamo intervenuti anche noi. Loro erano qui in vacanza, quindi non potevano rimanere qui e la minore era già in età scolare quindi doveva andare a scuola e non poteva restare qui. È stato molto veloce, perché il tutto si è chiuso con weekend in mezzo si è chiuso in 6 giorni. Con udienza del TM e affido ai nonni che erano in Svizzera che sono venuti a prendere la minore e rientro a casa loro. I tempi e anche da parte della Procura e del Tribunale sono veloci, è stata riconosciuta urgenza della situazione e non si sono presi tutti i tempi per l'udienza ecc. Questa secondo me è un aiuto per noi, avere tempi stretti e anche brevi, io la vedo come una cosa a tutela delle persone ma anche a tutela nostra. Si risolve il tutto il prima possibile, che sia in un modo o nell'altro. Significa anche non avere la possibilità di non tenere i ragazzi e le famiglie anche sospese, si definisce già una prima parte di progetto.

*In altri casi è stata rispettata l'urgenza?*

Si secondo me sì. Io occupandomi di pronto intervento sociale non posso dirti con certezza se l'urgenza si rispetta anche nelle udienze successive, perché il caso viene preso in carico da qualcun altro.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Devo dire la verità che, visto che ci sono stati vari step di applicazione della Riforma, questo per me è stato un elemento di complessità perché ti sembra non definita, faccio un pezzettino ora e poi non sai, poi è stato un cambio culturale. L'ho notato da colleghe con maggiore esperienza, è stato un cambio, per me probabilmente è stato più facile adeguarsi ai cambiamenti. Nonostante io abbia fatto molta fatica a capire cosa in realtà cambiava per me è stato una cosa positiva, non riesco a capire come mai c'era così resistenza da parte degli altri. Mi sono anche detta "io non vedo così tanta resistenza da parte mia, gli altri invece sì, sarò io che non sto capendo cosa realmente sta

succedendo". Forse è un metodo e una procedura più vicino a come ho bisogno ad essere indirizzata a lavorare io, non so se ha snellito le procedure ma il fatto di essere più strutturato per me è un aspetto molto positivo. Quindi io nonostante la fatica iniziale che c'è stata l'ho colta dopo ma favorevolmente.

- *Qual è la cosa che secondo la sua esperienza è più complicata da applicare come professionista nel 403?*

Secondo me la parte più complicata sta sempre nel rapporto con i genitori, anche se posso dire a livello emotivo. Ritirare un bambino da scuola, non andare a casa e andare in struttura non è semplice, ma parlare con i genitori è la più complessa ed è anche la parte più rischiosa, anche a livello professionale e più passibile di azioni da parte loro. È la parte più complicata da tutti i sensi, emotivi, professionale e procedurale.

Ho avuto anche esperienze super favorevoli con i curatori dei minori, ho trovato professionisti che non erano un nome scritto su un foglio, non perché era una figura obbligatoria, ma persone con cui ho lavorato bene. Penso che anche da parte degli avvocati sia cambiato il pensiero e l'approccio, proprio sul ruolo infatti.

Riusciamo a conoscerci meglio proprio come professioni, a volte questo non si riesce a fare con gli avvocati di parte, che in realtà ha senso ed è giusto così. Al di là dell'interesse del minore per me è stato utile per scambiarsi parti di professionalità con gli avvocati, questo secondo me, soprattutto nei casi in cui bisogna lavorarci quotidianamente, non penso di esagerare dicendo almeno un giorno sì e un giorno non facevo telefonate con il curatore. Riusciamo in questo modo a far vedere una parte del nostro lavoro che loro non vedono quando loro sono avvocati di parte. Una curatrice mi ha detto che facendo questo ruolo è riuscita a comprendere maggiormente il vostro intervento, una parte che mi mancava. Allo stesso modo anche noi, ci sono parti che si fanno anche insieme. Il servizio si fa promotore con il curatore per fare richieste ecc, non sono nostri strumenti ma con la collaborazione si riescono a fare parti che da soli non si riescono a fare, anche se si è il servizio affidatario.

## Allegato n° 8

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Ovviamente la mia esperienza è legata al mio territorio, quindi sicuramente non posso avere un quadro generale, però nella mia esperienza, nel mio distretto, se ne sono verificati molti allontanamenti nell'ultimo anno, subito no forse, ma anche perché forse eravamo nel periodo Covid e post Covid quindi i servizi erano un po' più a rilento direi, io ho dato questa interpretazione. Nell'ultimo anno sì, nel nostro territorio abbiamo contato che da quest'anno dall'inizio di gennaio abbiamo eseguito circa una decina di 403, quindi parecchi contando anche il numero dei minori e non il nucleo.

In generale sicuramente per certe cose forse la Riforma definisce più nel dettaglio tutti i tempi, la comunicazione al PM, la notifica ecc, però nello stesso tempo forse è arrivata senza un'adeguata preparazione credo, noi abbiamo avuto tantissime difficoltà, dico noi ma credo anche altri confrontandoci con loro, nell'applicazione esatta, dei tempi di come si procede, c'è insicurezza e confusione nei ruoli. Anche con le Forze dell'Ordine, anche recentemente facendo una serie di incontri, anche con i commissariati della zona, allora la legge prevede che il 403 possa essere eseguito anche da FdO, ma loro fanno molta fatica, anche il nostro commissariato in un incontro recente in una situazione gravissima, hanno anche detto personalmente che l'obbligo compete a loro, la comunicazione al penale per i procedimenti, però sul 403 si pongono rarissimamente, fanno fatica perché una materia, minori e allontanamento, "non abbiamo la competenza, non ci sentiamo", anche in situazioni oggettivamente gravi.

Se posso fare degli esempi abbiamo discusso su una situazione dove, al di là del vedere lo stato di pericolosità del bambino cioè lo stato di disagio del bambino, per noi era evidente che doveva essere eseguito un 403, c'era situazione dove forze dell'ordine chiamate dopo segnalazione anonima sono intervenuti in una casa dov'era evidentissima, dalla descrizione che loro poi hanno fatto, un'attività di spaccio con presenza di libro paga, varie sostanze in parecchia quantità che hanno requisito, presenza di armi, di bilancini vari, una stanza di vita, ora al di là dello stato di benessere o malessere del minore, se nella casa comunque è presente un'attività di questo tipo ci

siamo un po' "confrontati" sul fatto che li dovevano assolutamente chiamare il PM per avere indicazioni su cosa fare, però loro hanno detto "ma i bambini erano lì e sembrava stessero bene", al di là che li dessero da mangiare e da dormire non era proprio una bella situazione, erano elementi talmente oggettivi che non erano neanche dubbi.

Perché in queste situazioni nel momento è difficile avere così la certezza, soprattutto su situazioni nuove e sconosciute, se sono conosciute o dai servizi o da altri è più facile. Nei casi nuovi è complesso.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

Sicuramente negli anni devo dire c'è più attenzione, soprattutto su alcune fasce di minori, principalmente i neonati, la mia percezione è che se si tratta di un neonato anche a seguito di eventi che si sentono i mass media ecc l'allerta è più alta. Poi sicuramente anche le scuole, per esempio noi a Genova abbiamo un progetto con le scuole che è continuo di formazione alle insegnanti, sulle segnalazioni quindi diciamo bisogna sempre un po' ripeterlo tutti gli anni, perché insegnanti cambiano.

Ci sono tanti soggetti in generale come anche i pediatri e quindi c'è una continua opera di formazione sulle segnalazioni, quindi più attenzione c'è.

Poi oltre questo non ti so rispondere se è legato alla Riforma, perché per tanti versi la Riforma ha anche un po' messo i servizi come dire un po' meno liberi ad agire, rispetto a tutte delle procedure che avevamo con l'Autorità Giudiziaria, che è anche forse corretto, però sappiamo che la Riforma è il frutto anche dopo tutti i movimenti dopo Bibbiano e quindi diciamo che un tempo se avevi un dubbio parlavi direttamente con il giudice o chiedevi un'udienza, questo adesso non avviene, certo puoi sentire PM di turno però poi sappiamo anche che le Procure sono intasate da casi, ci sono moltissime liste d'attesa, molte cartelle rimangono lì da loro ammissione, un po' con lo smantellamento del Tribunale minori è un grande caos in questo momento.

Quindi non so se i casi sono aumentati per la Riforma o sono aumentati, a mio avviso per altri movimenti, di più consapevolezza dei soggetti incaricati alla segnalazione, c'è



più allerta anche sociale, ci sono più segnalazioni anche anonime dei vicini di casa, credo sia più per questo motivo, andando un po' a impressioni.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Allora sicuramente tutto il lavoro preventivo ormai è quasi un miraggio, la prevenzione è molto difficile purtroppo. Perché nel sistema genovese nostro anche tutto il lavoro che si faceva, io sono vecchia di servizi, quindi ho visto come lavoravamo un tempo, quindi con medicina scolastica, con l'integrazione socio-sanitaria che era reale, eravamo spesso nelle stesse sedi, c'era anche molto più personale, quando ho iniziato nella mia stessa sede di lavoro avevamo al piano di sopra il consultorio, adesso per chiedere un intervento dello psicologo o altre figure devi fare richieste, ci sono liste d'attesa, è tutto molto più scandito da procedure, ai tempi salivamo le scale, chiedevamo "mi vedi questo bambino?", mi dava l'appuntamento e quindi diciamo sia per il cittadino, che intanto per la persona avere immediatamente un servizio a disposizione era anche un modo perché le persone arrivassero magari non dico nello stesso giorno ma a breve avevano una risposta. C'era un'équipe che lavorava quasi in modo multidisciplinare, anche se facevamo parte di servizi diversi, ora diciamo per esempio l'ASL è completamente smantellata e quello che noi sentiamo continuamente, parlo per il mio territorio ma non credo di essere l'unica, continuano ad esserci persone che vanno in pensione e non vengono sostituite, contratti per esempio degli psicologi a tempo per cui fanno fatica a trovare personale. Noi nel nostro territorio gli psicologi quelli della tutela, dove portiamo i casi, siamo arrivati a 10 cambi da quando c'è stato il passaggio, quindi persone che sono arrivate e sono rimaste 1 anno o due o 6 mesi e sono andati via, in altri servizi, perché il modo di lavorare è assolutamente schizofrenico. In più c'è stato il passaggio della neuropsichiatria sotto la salute mentale e questo ha creato ancora più fatiche, nel capire i pezzi di chi sono, e quindi tu hai un caso che ti arriva, noi siamo tipo il servizio di primo accesso, poi lavorare anche in modo preventivo è difficile perché, fai la segnalazione, ma devi aspettare le lunghe liste d'attesa.

Anche alcuni progetti sono un po' naufragati, il Consultorio un pochino sull'accompagnamento alla gravidanza e al dopo, abbiamo anche il nostro progetto "*Crescere insieme*" che qualcosina meno male c'è, però è poca roba, quindi sicuramente questo ha inficiato, sul fatto che poi le segnalazioni ma non solo di 403, abbiamo molte situazioni di adolescenti devastati, ma non riusciamo assolutamente a lavorarci perché appunto la neuropsichiatria è com'è, le strutture non ci sono, gli interventi non ci sono, sprechi comunque molto tempo.

Abbiamo avuto nel territorio 2/3 anni fa di 2 minori che si sono suicidati, due situazioni diverse, a breve distanza neanche di un anno circa tra i due, uno delle scuole medie e uno forse prima superiore. Situazioni non troppo drammatiche, uno era stato appena conosciuto, l'altro sconosciuto dai servizi, è una cosa che mi ha realmente sconvolto e sconcertato, diciamo anche tutta quella parte di osservazione all'interno delle scuole che si faceva, magari con la medicina scolastica e altri progetti, progetti anche appunto preventivi, forse, magari non queste cose si sarebbero potute cogliere.

Anche il Centro giovani per esempio che era un altro servizio bellissimo che esisteva in ASL comunque riusciva a fare arrivare molti minori molti ragazzini, c'è stato tutto il periodo delle ragazze ecuadoriane che erano arrivate che rimanevano incinta tutte sedicenni nel nostro territorio, tutti andavano al centro giovani, però poi l'hanno chiuso, ora c'è un unico centro giovani centrale in Via Rivoli, solo uno per tutta la città, forse è aperto qualcosa 1 o 2 giorni a settimana, poi quando tu non dai servizi poi le persone comunque dove vanno.

Ma anche poi tutte le procedure, per arrivare ad un servizio devi farti fare la richiesta prenotare al CUP, anche per accedere banalmente ad un servizio di neuropsichiatria devi seguire questo iter, poi l'appuntamento te lo danno con il primo psichiatra che potrebbe anche essere di un'altra zona. Già è complicato, per i nostri utenti, per esempio anche per gli stranieri, ma come fanno, sinceramente mi sembra proprio che se uno ha un dubbio prima che arriva a capire c'è comunque la lista d'attesa, uno magari aspetta mesi e mesi nei quali può succedere la qualunque. Non vado oltre, ho già detto abbastanza. Poi lavori, arrivi troppo tardi ma forse queste situazioni fossero arrivate prima, ci fossero altre risorse, chissà cosa poteva capitare.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico?*

Si, direttamente dove io sono andata in prima persona, diciamo che ho tutte le casistiche.

Di recente siamo andati con un'ipotesi, ma poi non lo abbiamo eseguito, in un'altra situazione invece è stato eseguito.

In entrambe diciamo, parlo di queste perché sono le più recenti e che ricordo meglio, erano situazioni non conosciute, quella dove non abbiamo eseguito, che è la più recente, è un caso nuovo segnalato da proprio progetto "crescere insieme" alla Procura, la quale ha disposto intervento urgente a domicilio con già possibilità di verificare la situazione ed eventualmente eseguire 403. Tra l'altro questo è un caso che può essere utile nominarlo perché è stato il primo caso di sperimentazione con il pronto intervento sociale. Ancora in via di definizione il progetto, praticamente gli accordi con i territori sono che su situazioni conosciute già dai servizi territoriali, il cerino in mano lo ha il servizio territoriale avvalendosi eventualmente del pronto intervento, su situazioni sconosciute invece è il pronto intervento che agisce diciamo in modo diretto, sempre poi contattando il servizio, l'intervento però almeno nella prima fase è di competenza del PIS. In questo caso visto che era proprio il 1° caso che è capitato, anche se era una situazione sconosciuta, abbiamo deciso di procedere insieme, quindi sono andata insieme con 2 colleghe del pronto intervento, che hanno comunque contattato loro le FdO che sono tra l'altro arrivati in modo numeroso perché erano in 4, io ho chiesto comunque il supporto ad una collega che poi non è entrata, ma perché nel caso si fosse dovuto eseguire c'era la presenza di un neonato, molto piccolo.

Diciamo in queste situazioni io assolutamente non transigo sul fatto, io sono anche referente minori della mia équipe, che almeno si va come in servizio almeno in 2 se non in 3, in questo caso essendoci il pronto intervento comunque siamo andate noi in 2 e 2 loro. Comunque ci siamo coordinati non entrando in casa in 2000 perché ovviamente era logico, siamo entrati: loro 2 del pronto intervento, io, 2 poliziotti in borghese uno tra l'altro era l'ispettore diciamo responsabile. In questo caso avevamo segnalazione alla nascita da parte dell'ospedale di una mamma, che aveva riconosciuto solo lei il bambino, mamma molto giovane con una casa igienicamente inadeguata, con la presenza di molti gatti, una mamma comunque con anche problemi sanitari personali. Ad un certo punto la donna aveva interrotto, in questo caso c'era stata una bella

prevenzione, è stata segnalata dal progetto “crescere insieme” da parte dell’ospedale dove era nato il figlio, quindi si era anche lavorato bene, ma la mamma aveva rifiutato di continuare l’intervento di accompagnamento alla crescita del bambino. Non si è eseguito perché poi quando siamo andati c’era la presenza anche di un compagno, molto più Genova, gatti erano ridotti come numero, ce n’era solo uno, l’odore era allucinante, già dalle scale. Però c’era la presenza anche del papà della donna che si è dichiarato disponibile a collaborare, lei e il compagno non molto, ma poi capendo che era una situazione richiesta diciamo di verifica da parte dell’AG, hanno dato il consenso a collaborare. In quel caso visto che la casa la stavano pulendo, che i gatti non c’erano, un minimo di collaborazione. Il bambino comunque c’era e apparentemente non era in stato di pericolo, abbiamo optato per la comunicazione alla Procura di procedere con un intervento di approfondimento ma affermando che in quel momento che non era necessario eseguire il 403. Sicuramente il fatto di essere con più occhi e in una situazione comunque di apparentemente collaborazione, perché c’era abbastanza aggressività, è una situazione che poi noi abbiamo preso in carico, adesso stiamo facendo gli accertamenti su questo nucleo.

Nell’altro caso invece dove è stato eseguito, era un intervento richiesto, visto che io faccio anche la reperibilità, durante questo intervento erano intervenuti un sabato le FdO chiamate dalle urla di una donna incinta con altri 2 bambini, nucleo che era stato ospitato da una parrocchia, quindi non residente a Genova, erano arrivati affermando di aver bisogno del Gaslini per le cure di uno dei due bambini. Quindi in quel momento quando sono arrivate le forze dell’ordine la signora era per terra ed era stata picchiata dal marito, immediatamente l’avevano portata in ospedale con i 2 bambini e avevano tenuto lì quest’uomo. In ospedale i sanitari avevano chiamato il servizio di reperibilità e avevano contattato il PM che aveva dato indicazioni di verificare insieme con la donna se fosse stato necessario l’allontanamento dei bambini unitamente a lei oppure se lei non avesse aderito solo dei bambini. Quindi è stato un intervento molto complesso e molto lungo, anche perché in questa situazione un po’ come dicevo prima le persone coinvolte, a volte le FdO ma anche in questo caso i sanitari, è stato quasi più difficile collaborare con i sanitari che con la persona perché diciamo agire poi in un contesto di quel tipo, all’interno dell’ospedale, dove la mamma era in un reparto con i due bambini, quindi c’era molta resistenza da parte dei medici a anche solo ipotizzare che i bambini

potessero essere allontanati dalla mamma, come procedere. Molte resistenze soprattutto da parte di una dottoressa, poi quando la mamma è stata chiamata e si è capito che questa donna continuava a dire che voleva andare dal marito, il PM ha subito detto che se lei non aderiva bisognava allontanare i bambini. Quindi questa cosa qua ha mandato proprio in black out tutto il procedimento, quindi c'è stato bisogno, meno male che i poliziotti presenti che erano molto in gamba, perché spesso a volte fanno resistenza, capisco, ad esserci perché non fa parte della loro formazione, mi rendo conto che se poi tu gli aiuti a capire, che c'è bisogno del loro aiuto loro ci sono, anche con i loro modi, però in questo caso devo dire che ci sono stati, sono stati molto bravi, hanno cercato di parlare con questa donna mentre le 2 colleghe portano via già i bambini, il poliziotto ha cercato di convincerla, di farla capire che erano necessario anche per la sua salute e per il nascituro visto che era incinta. Però alla fine la signora è stata autorizzata a rientrare, anche perché non si poteva bloccarla, dal marito, mentre i due bambini sono stati allontanati quel giorno stesso.

Sono sempre situazioni complesse, appunto sia per la gestione delle persone che è comunque difficile cercare di rimanere l'attenzione sul bambino, non focalizzarsi sul bambino ma magari sul genitore, perché poi giustamente va in crisi, c'è anche chi reagisce con aggressività. Però tenere fermo che il bambino, che può essere a rischio, in questa situazione il marito l'aveva picchiata tra l'altro con un figlio in braccio.

La complessità dell'esecuzione è legata alle situazioni stesse, ma anche alle altre persone presenti, agli altri operatori anche di altri enti.

*Erano più casi in carico o nuove situazioni? Direi forse metà e metà.*

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Ovviamente la previsione dell'articolo dà come categorie la sicurezza del minore, lo stato di pericolosità in cui può versare il minore, ci sono situazioni molto diverse, però dovrebbe sempre essere legato a quando c'è una situazione in cui il bambino vive in una situazione di evidente pericolosità o comunque ci sono dei dati che portano ad avere possibile pericolo per maltrattamenti, abusi e quindi ovviamente anche lì, se il caso è già conosciuto e ci sono già degli altri elementi che puoi portare al PM è ovviamente

più semplice, quando richiami il Pubblico Ministero per dire “ho visto questa situazione, però ci sono questi elementi che avevamo ecc..” è una cosa, se è una situazione nuova in questo caso è più legata al pericolo imminente, quasi di rischio di vita del bambino.

- *A livello numerico riusciresti a dirmi i casi post la Riforma?*

Sul nostro territorio di allontanamenti di 403 a naso direi una decina o forse qualcuno di più, ne abbiamo eseguiti alcuni anche che poi non erano proprio dei 403, ma nati come 403 perché sono stati eseguiti degli allontanamenti insieme al genitore, di mamme messe nel circuito dell’anti-violenza, quindi in questi casi partiti come possibili 403 poi in realtà con il PM abbiamo optato per equipararlo all’art 330, richiedendo più un intervento del Tribunale perché lì era la mamma che aveva sporto denuncia e quindi se c’è genitore quindi non è proprio atto di 403. Anche se poi su questo pezzo questa è la confusione più grossa, è veramente tutte le volte complicato, abbiamo avuto anche discussi con i Pubblici Ministeri perché non è proprio chiarissimo, per non parlare delle notifiche che è un incubo di come avviene. Ci sono PM che dicono che dovevamo farla noi la notifica all’altro genitori, in pochissimi giorni o il giorno stesso, magari anche senza FdO. Un PM ha detto “lo potete fare noi”, il fatto è che noi non lo vogliamo fare, magari abbiamo appena portato via la moglie e i figli, poi dobbiamo dirgli ecc. Poi con le FdO e anche con la Polizia Locale si riesce, ora il nostro lavoro adesso è improntato su questo, sul creare rete, molta più rete perché se no’ c’è troppa confusione.

- *Dopo la Riforma se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l’urgenza?*

Allora non mi sembra, a naso direi così. La legge lo prevede, questo è vero, forse la notifica entro le 48h sì, però il resto non è detto. Essendo che la legge è molto chiara e molto precisa, queste tempistiche vengono rispettate, loro sono obbligati, è anche vero che i PM avevano fatto “dei mazzi” sul fatto di non aver mandato la relazione nei tempi, che mancavano i Codici Fiscali, io quando sono uscita dall’ospedale in quel caso ho chiamato il Pubblico Ministero per comunicare che il 403 era stato fatto e mi ha chiesto se avevo i Codici Fiscali e mi è venuta un’ansia, in quel marasma non era una cosa a cui pensavo, ma per legge è previsto. Forse questi sono rispettati, per tutto il resto non lo so,

anche situazioni più gravi magari aspetti dei provvedimenti, puoi aspettare mesi o anche un anno. Ad occhio forse sì. Una volta finito questo iter aspetti, hai il cerino in mano e aspetti, non sai bene cosa fare, essendo sempre situazioni molto complesse.

- *Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

Non mi sembra di aver avuto casi non convalidati, anche perché appunto forse c'è talmente tanto confronto prima di eseguirlo, che una volta che viene eseguito vuol dire che c'è.

Se mai c'è più dubbio all'inizio di dire "non lo fai" e poi magari era il caso di farlo.

Vedo anzi anche nella reperibilità delle situazioni in cui mi sono trovata "Com'è possibile che non abbia autorizzato un 403? Lì veramente piuttosto che non l'hanno disposto, una volta che è deciso è perché è così.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Non lo so, sono impressioni mie, questa cosa che anche in tutto il procedimento deve esserci sempre la rappresentanza, il diritto del genitore di avere il suo avvocato in tutte le fasi, di possibilità di revoca ricorsi ecc, è giusto e forse più corretto dal punto di vista giuridico certamente, però ritorno a dire che questo è stato il frutto di tutta questa a mio avviso pressione contro i servizi, contro il sistema minorile, contro il Tribunale minori, quelli che tolgono i bambini, come per dire che adesso ve ne state anche voi a questo iter, però tante volte ripeto noi agivamo anche forse così, senza tenere conto tanto del parere di altri soggetti, però c'era molta più focalizzazione sul minore, adesso si tengono in considerazione, non lo so se giustamente o no, ma non voglio esprimermi troppo.

Perché è vero che ad un certo punto i genitori, in alcune situazioni, non avevano avuto sufficiente modo di essere rappresentati, questo è vero e va detto, tuttavia tante volte per esempio quando partecipo a certi convegni nei quali si parla e si dicono molte cose, viene spontaneo chiedermi: però i bambini in tutto ciò mentre facciamo questo, i ruoli ecc, dove sono??

Poi se hai la fortuna di avere anche giudici abbastanza illuminati allora è una cosa, al contrario chi è un po' più rigido ti trovi ad avere più difficoltà, a portare un po' la voce del bambino.

*In riferimento a ciò cosa ne pensa dell'introduzione del curatore?*

Questo è un altro grosso enigma, perché non è chiaro assolutamente. Io vedo proprio moltissima confusione, tanti curatori interpretano il loro ruolo in modo assolutamente diverso, va in base al curatore. C'è molta confusione con il tutore, non si capisce, io non ho chiaro il ruolo del curatore, dove è limitato, se è solo nel procedimento, in quali cosa, poi con l'affidamento al servizio non è chiaro. È come dire il rappresentante del minore però il limite mio e suo non chiaro.

*Io:* è “non lo faccio io e non lo fai tu, alla fine non lo fa nessuno”.

*Dott.ssa:* esatto, bravissima. Secondo me sono necessari i tutori, è una figura chiara, anche per tutta la parte sanitaria, si possono aprire dei grandi capitoli.

- *Qual è la cosa che secondo la sua esperienza è più complicata da applicare come professionista nel 403?*

Intanto bisognerebbe avere più formazione, anche congiunta, cioè a tutti i soggetti che si occupano di questo pezzo, ci dovrebbe essere linguaggio unico e un'interpretazione unica della legge. Perché ogni volta sembra che parliamo di cose diverse, con lingue diverse, “no ma questo è tuo”, “questo è mio”, “questo dovevate farlo voi” ecc. Quindi assolutamente, è arrivata, ma noi non eravamo pronti, poi chi ha voluto o si è trovato nella situazioni si è formato, ma non può essere una cosa individuale, del singolo e discrezionale.

C'è la situazione, anche recentemente, in cui il PM anche recentemente ha ripreso una collega dicendo che non avevamo capito niente, io l'ho detto però in tutte le salse, in tutti i modi e in tutti i luoghi, dicendo anche alla nostra direzione che almeno come Ente tutti gli operatori devono avere le stesse identiche informazioni, perché se no' rischi di andare in conflitto con le professioni con cui devi collaborare o con gli stessi giudici e questo è surreale.



## Allegato n° 9

*- Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Premetto che seguo le situazioni di minori da 2 anni emmezzo circa, quindi ti posso rispondere per quanto riguarda i casi di 403 dalla Riforma Cartabia ad oggi, per quanto riguarda il pre invece io non ero in area minori, quindi non posso farti paragoni.

Io ti posso dire che, anche parlando con le colleghe, nell'ultimo la percezione è che ci sia stato un aumento di 403. Se però questo è attribuibile alla Riforma Cartabia questo non saprei dirtelo, ci vorrebbe una ricerca. Le motivazioni possono essere tante, per esempio anche la possibilità di fare 403 anche nei confronti di uno dei genitori, quindi anche a seguito dei casi di violenza di genere, uno potrebbe essere questo, poi per il fatto che anche le Forze dell'Ordine posso farlo. Ecco se sia proprio la Riforma o altro è difficile da dire.

*- È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

In generale ti posso dire che i cambiamenti della Riforma li stiamo cominciando a vedere, anche come competenza ad esempio attribuibile al Tribunale per i minorenni piuttosto che quello Ordinario, il rapporto che si poteva avere con i giudici e che adesso è molto più difficile parlarci e confrontarsi, a parte per il 403 perché sai esserci un Procuratore reperibile. In realtà in questo caso il confronto bene o male permane sempre.

In generale però il contesto della tutela sì, sta cambiando, anche qua può essere attribuibile alla Riforma sicuramente da un punto di vista, ma dall'altro punto di vista dobbiamo ricordarci che siamo nell'era post-Covid, che sicuramente ha influenzato le famiglie, il contesto socio-economico quindi ecco potrebbero essere un po' entrambe le cose.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

Allora io ti rispondo sempre in base alla mia esperienza, la mancanza di risorse ovvio che “aiuta” ad arrivare al 403, questo è probabile, ma ti dico però che prima di arrivare ad un 403 molto spesso, a meno che sia proprio una cosa di urgenza vera e propria anche di casi che non conosci e quindi non hai messo in campo risorse ecc. Però nei casi che conosco, gli ultimi che ho fatto erano tutti casi miei in carico, però ci siamo arrivati perché abbiamo in campo in realtà tante risorse, quelle non ci sono mancate, solo che non ci siamo riusciti. Questo non per la mancanza di risorse quindi, ma perché la situazione di per sé. Ripeto la mancanza di risorse può incidere ma non è la discriminante.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? Il nucleo era già in carico? A livello numerico riusciresti a dirmi i casi post la Riforma?*

Sì mi è capitato più volte, a livello numerico indicativamente all'incirca dopo la Riforma potrei dirti tra i miei e quelli delle colleghe, quelli che mi ricordo, da inizio anno direi 5, 4 casi erano in carico e 1 no.

Nel frattempo però posso dire che sono arrivate anche altre situazioni di 403 attivato dalle Forze dell'Ordine o il pronto intervento sociale.

*Nei casi in carico è stato attivato il 403 per nuovi elementi o cambiamenti o perché non si era riusciti a fare altro prima?*

Come ti ho detto poco fa in realtà abbiamo fatto molte cose ma che non hanno smosso più di tanto la situazione.

Negli ultimi due casi per esempio una mamma inserita era in comunità con il bambino, però questa Signora beveva, comunque aveva un problema di dipendenza da alcool e non c'è stato verso, nonostante ci fosse il SerT e varie cose e comunque anche se era in comunità è capitato più volte che uscisse e bevesse. Più che mettere in atto il servizio del SerT, la comunità ecc non si poteva fare diverso. Dopo è entrata in comunità terapeutica ma abbiamo dovuto fare un 403.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

Allora seguendo un po' l'articolo quindi abbandono morale, abbandono materiale e pregiudizio della salute psico-fisica per il bambino, quindi un pericolo che è ovviamente imminente. C'è il confronto un po' con il Procuratore reperibile al quale spieghiamo un po' la situazione, poi ovviamente lui dice che se tu Servizio lo vuoi fare agisci e poi vediamo se convalidarlo o meno, ma comunque in questa situazione c'è un margine di confronto.

- *Dopo la Riforma se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza?*

In genere sì, secondo me sì, nei miei casi è così. Oltre il 403 le tempistiche si allungano ma per la presa in carico, c'è anche una problematica poi del Tribunale dei minorenni saturo, le relazioni c'è il nuovo sistema (sptcl) che sta creando non pochi problemi anche di ricezione di provvedimenti, quindi ci sono tante cose ma fino alla prima udienza l'urgenza viene rispettata, poi si allungano.

- *Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

No io in prima persona no, sono stati convalidati tutti.

So di una collega che ad esempio è capitato l'anno scorso che poi non le hanno convalidato il 403, però in questo momento non ricordo la motivazione.

- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura?*

Ovviamente non ti faccio un paragone con il pre, quindi non lo so questo, però ti posso dire che da un certo punto di vista secondo me ha anche semplificato perché ha dato dei passaggi che sono quelli, tu li fai, tu chiami il Procuratore, devi fare la relazione entro un tot ecc, quindi sono passaggi che ti permettono di sapere quale schema seguire. Poi il problema delle tempistiche e quindi avere più colleghe e una bella équipe ad esempio noi se io vado a fare fisicamente il 403, in genere c'è qualche collega che fa colloquio con i genitori e un'altra o altre che fanno la relazione, quindi se riesci a dividere così è già più semplificato. Ovvio che se sei in pochi in effetti ti può aggravare, il carico può

essere maggiore. A me particolarmente non sembra che blocchi la procedura, ma non posso farti un paragone con il prima.

*Cosa ne pensa della figura del curatore?*

Li trovo un “sostegno”, comunque ecco una figura a cui io spesso chiedo consiglio, in genere un professionista che va di pari passo con te.

Ovviamente dipende da chi trovi, ho avuto per ora, nei miei casi, la fortuna di trovare persone con le quali andavamo avanti insieme, con la stessa linea di pensiero, e persone disponibili che fanno quello che la legge richiede. Non è detto che tutti i curatori poi si vedano il minore, anche qua è un po’ a discrezione. Altre colleghe invece hanno avuto un po’ di problemi. Secondo me può essere una persona importante che può aiutare il Servizio, ovviamente dipende, ma questo è ovunque.

Potrebbe veramente essere una figura realmente utile che aiuta noi proprio come Servizio, ma anche che aiuta a livello legale. A me è capitato in alcune situazioni con il minore che non sapevo che fare, mi sono confrontato con il curatore e per me in alcuni casi è stato essenziale il confronto. Quello che si potrebbe fare, potrebbe essere interessante cercare di creare prassi piuttosto che protocolli proprio con l’ordine degli Avvocati in generale, una cosa di cui abbiamo parlato anche con il gruppo minorenni perché far sapere un po’ agli Avvocati che siano di parte o curatori o tutori quello che è il nostro lavoro e quali sono le prassi che possiamo creare insieme.

- *Qual è la cosa che secondo la sua esperienza è più complicata da applicare come professionista nel 403?*

Allora probabilmente è il pensare in modo velocissimo, quando vai a fare il 403, il momento pre quindi di decisione andiamo a fare il 403 e chiami il procuratore non lo trovo particolarmente difficile perché in genere ho un confronto con l’équipe, le colleghe mollano quello che stanno facendo e hanno da fare e ci mettiamo a riflettere se è da 403 o meno. L’agire dopo presuppone una forma di pensiero che non è quella del faccio relazione, mentre scrivo cerco di capire, quale sia la progettualità con cui vado avanti

ecc, lì è nel momento. Durante il 403 può succedere qualunque cosa, l'ultimo 403 la nonna dei minori mentre le mie colleghe avevano i minori in macchina si è lanciata sul cofano.

Piuttosto altra situazione capitata a me è stata che mi ha chiamato una scuola dieci minuti prima dicendomi "il minore ha riferito di essere picchiato dai genitori ecc", stava suonando la campanella dell'uscita, i genitori erano fuori, le insegnanti non volevano chiamare le Forze dell'Ordine e sono dovuta andare io, però poi la situazione è complessa.

Sono quelle situazioni nelle quali devi avere una forma di pensiero molto veloce e puoi anche sbagliare. La parte più difficile per me è quella.

E poi altra parte è un po' il post 403, con i genitori, subito dopo, più che il comunicare ai genitori visto che noi abbiamo adottato la strategia che chi ha fatto fisicamente il 403 non fa subito il colloquio con i genitori, intendo però il dopo ovvero il ricostruire un po' la relazione con il genitore, nei casi già in carico. Negli ultimi 2 casi in carico miei che poi abbiamo deciso che me li sarei tenuta, anche se ho effettuato il 403, posso dire che all'inizio non è stato semplice.

Allegato n° 10

- *Secondo la sua esperienza a seguito della Riforma Cartabia sono aumentati i casi di applicazione dell'art. 403? Se sì, perché?*

Sicuramente le casistiche sono aumentate per il semplice fatto che la Riforma include anche le donne vittime di violenza domestica con i loro bambini, cosa che prima non era previsto. L'allontanamento da uno dei due genitori si configura con la nuova Riforma con il 403, se non fosse altro sono aumentati per questo motivo.

Mi viene da dire, ma questo lo dovrei verificare, se anche noi considerassimo solo il numero dei minori allontanati dal proprio nucleo familiare, il dato percettivo per adesso è che sono aumentati, ma perché è aumentato in generale il disagio.

- *È cambiato il contesto a seguito della Riforma? È cambiato il mondo o è cambiata la tutela dei minori?*

Si è sicuramente aumentato il disagio dei bambini, è aumentato il disagio delle famiglie nel relazionarsi con i bambini e anche con i ragazzi ed è aumentata la consapevolezza dei ragazzi di poter chiedere aiuto, loro direttamente. Questo insieme di motivi, insieme ad altri, come l'aumento della sensibilizzazione, insomma si parla di più del fenomeno del disagio giovanile e della crisi della famiglia in generale e della genitorialità, ha fatto aumentare tendenzialmente il trend delle persone di minore età, collocate in luoghi alternativi alla propria famiglia, aumenta.

- *Secondo la sua professionalità sono aumentati i casi perché necessario o perché è più difficile attivare altri interventi?*

No io credo che il 403 si faccia solo quando è strettamente necessario, so che i Servizi lavorano per mantenere i bambini a casa e per rinforzare le relazioni tra i minorenni e i propri genitori, Credo che ci sia ancora una grossa fetta di adulti che non riesce, o per motivi culturali o per motivi di pregiudizio o per motivi di povertà, e non solo povertà economica, ma culturale educativa ecc., ad ammettere che ha bisogno di aiuto. Questo

fa sì che le relazioni intra-familiari si sfaldino e si acuiscono in modo spesso traumatico per i bambini in modo eccessivo e pesante, situazione che non permette assolutamente ai servizi di riuscire a mantenere comunque i minori nell'ambiente familiare. E quindi si lavora in senso contrario, il contesto del 403 e dell'inserimento in struttura residenziale dei bambini o donne vittime di violenza arriva sempre in un momento di crisi acuta laddove non si è riusciti ad intervenire nel recupero di relazioni positive.

Dire che questo avviene per mancanza di risorse, dei comuni, dello Stato, delle Regioni ecc secondo me è riduttivo. C'è ancora una grossa parte e una grossa fetta di popolazione che trova non culturalmente accettabile il fatto di chiedere aiuto perché ha un disagio di tipo relazionale, questo secondo me incide nella stragrande maggioranza dei casi.

- *Nella sua esperienza è mai capitato di fare un 403? I nuclei erano in carico o erano situazioni sconosciute? Nei casi in carico è stato attivato il 403 per nuovi elementi o cambiamenti o perché non si era riusciti a fare altro prima?*

Sì, purtroppo diverse volte.

Credo che nella mia esperienza professionale sono stati più i casi sconosciuti.

- *Quali sono le motivazioni che portano ad un intervento coattivo?*

La difficoltà delle persone di accettare delle disfunzioni relazionali all'interno del proprio nucleo familiare o della propria cerchia familiare, all'interno delle relazioni di convivenza.

L'intervento di 403 è un intervento che si fa laddove persone che convivono hanno una crisi relazionale tale per cui una parte diventa maltrattante e l'altra diventa maltrattato, quindi si arriva al 403 laddove non si riesce a prevenire questa grossa crisi relazionale.

*A livello numerico riusciresti a dirmi i casi post la Riforma?*

Non ho numeri ad oggi segnati da poterti riportare.

- *Ha mai avuto casi di non convalida? Se sì, la non convalida del 403, mancano i requisiti o non si sono rispettate le procedure?*

No, non mi è capitato.

Ho in mente una situazione, che però non è stata gestita dal nostro comune. È di un comune limitrofo al nostro, la conosco perché poi le colleghe hanno passato il caso a noi, al comune di Genova e quindi il caso è passato dal mio ufficio. Loro avevano effettuato il 403 che Tribunale non ha ritenuto di convalidare, perché secondo loro non c'erano i requisiti, quindi non per procedure ma per mancanza dei requisiti.

- *Dopo la Riforma se il provvedimento di 403 viene convalidato si rispetta l'urgenza? Anche dopo la 1° udienza.*

Sì, rispetta l'urgenza che la situazione richiede.

Io credo che il rallentamento post 1° udienza non sia un' percezione corretta nella misura in cui il 403 ha dei tempi e una procedura molto definita, cioè nelle 72 ore i Servizi e l'Autorità Giudiziaria devono fare delle cose, poi è vero che i tempi si allungano, ma sono i tempi di presa in carico nostri e del Tribunale, non è più all'interno della procedura del 403, una volta che viene convalidato il 403 poi i tempi delle udienze sono molti lunghi.

Ma abbiamo finito la procedura, non credo che non si possa rispettare la procedura del 403, perché se no' non si configura come 403 e sinceramente io lo vedo. I miei colleghi dei territori stanno sempre all'interno della procedura e dei tempi, quindi quando allontanano il bambino o una mamma con il bambino o i bambini, immediatamente convocano i genitori o il coniuge/convivente, immediatamente segnalano alla Procura, la Procura segnala al Tribunale e il Tribunale convalida, poi li si chiude la procedura del 403.

Credo ci sia un po' di confusione nell'attribuire al 403 il post, ma non è così.

Un conto è parlare della presa in carico e un conto parlare dell'iter del 403.



- *La Riforma Cartabia ha aiutato o blocca la procedura? Sia in generale che nel caso del 403?*

Secondo me ha sicuramente migliorato la procedura del 403 e il fatto di obbligare i servizi a comunicare ai genitori e al Tribunale di emettere una convalida del provvedimento di allontanamento secondo me rispetta i diritti delle persone maggiormente rispetto a prima. Sicuramente sul caso di lavoro del sistema di tutela minori questo appesantisce, ma se io devo pensare ai diritti delle persone e lo faccio per professione, devo dire che è migliorativa la procedura.

In generale invece, rispetto alla tutela dei bambini, no, ma perché culturalmente questo Paese non è abituato, noi non abbiamo la cultura delle fasce deboli. Per cui il fatto di inserire nei confronti dei genitori maltrattanti rispetto ai bambini, all'interno del processo civile e quindi obbligo di ascoltare sempre e comunque, tramite gli avvocati, gli adulti e non i bambini, pone i bambini in una situazione di svantaggio. Questo è indubbio, ma sono sempre comunque stati in una posizione di svantaggio i bambini rispetto agli adulti. Prima devo dire la nostra percezione è che lo fossero meno perché comunque il dover garantire a tutti i costi la difesa della genitorialità. È un concetto molto difficile: nessun bambino chiede di essere educato, partiamo da questo presupposto e nessun genitore condivide il modello educativo con i bambini, mentre questo processo detto così in modo semplificato, è un processo naturale perché all'interno dell'educazione ci sta anche la protezione e la cura, laddove protezione e cura mancano non è giusto per i bambini che l'esercizio alla genitorialità venga comunque considerato un diritto maggiore rispetto al diritto del bambino. Invece in Italia la cultura è ancora questa, per cui gli avvocati nel difendere i genitori rispetto alla mancanza di cure e di protezione nei confronti dei bambini troppo spesso tendono a garantire l'esercizio alla genitorialità.

*Dell'introduzione del curatore cosa ne pensa?*

L'introduzione del curatore potrebbe sicuramente aiutarci, in molte situazioni lo fa, non ancora in tutte perché è una figura troppo giovane. Sono gli stessi avvocati che si trovano dall'altra parte rispetto al processo civile, non sono pronti e formati e soprattutto sono troppo abituati a difendere gli adulti. Lavorare per la tutela dei bambini è un gap

culturale enorme rispetto a chi lo fa, perché comunque anche io Assistente sociale e anche tu quando ti troverai a lavorare nella tutela minori, non potrai prescindere dal parlare, dal parlare con loro e dal condividere il loro progetto con loro, se no' anche tu ti metterai nella posizione di decidere per loro. Per un adulto questo significa sentire il proprio bambino, il proprio bambino inteso non come figlio, ma il bambino che è in me, e questo è un gap grossissimo per gli adulti. Però questo si traduce in empatia nei confronti dei bambini, io che ho 54 anni e sono mamma per natura tenderei ad essere più empatica nei confronti delle mamme che non dei bambini, ma per natura, allora la mia professione mi insegna a sviluppare empatia, attraverso l'ascolto, anche nei confronti dei bambini. Figurati gli avvocati, devono ancora crescere molto culturalmente da questo punto di vista.

È anche per questo che la Cartabia poteva e potrà ancora, se in alcune parti non verrà rivista, incidere troppo, perché i giudici del Tribunale per i minorenni sono abituati culturalmente a questo gap, mentre i giudici del Tribunale ordinario no, fin tanto che non cresce tutta la cultura, anche in ambito giudiziario sarà sempre più difficile difendere i bambini.

Dobbiamo ancora molto molto lavorarci.

- *Qual è la cosa che secondo la sua esperienza è più complicata da applicare come professionista nel 403?*

Valutare l'emergenza e l'urgenza, sicuramente.

La parte nostra che è trovarsi in quel momento lì, in quella situazione lì, e in poco tempo valutare che quella è una situazione per cui davvero quel bambino o quella mamma con quei bambini rischiano la propria incolumità, soprattutto in situazioni che non sono estemporanee, ma sono di solito in contesti dove il maltrattamento è reiterato, poter decidere che in quella volta lì è quella che veramente mette a rischio l'incolumità di quella persona o di quelle persone, è la parte più difficile.

## **BIBLIOGRAFIA**

- Bastianoni P. (a cura di), Taurino A. (a cura di), Zullo F. (a cura di), *“Genitorialità complesse. Interventi di rete a sostegno dei sistemi familiari in crisi”*, Milano, Edizioni Unicopli, 2011
- Bezzi C., *“Il disegno della ricerca valutativa”*, Milano, Franco Angeli, 2001
- Bezzi C., *“Cos’è la valutazione. Un’introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici”*, Milano, Franco Angeli, 2003
- Codice Civile, articolo 147 “Doveri verso i figli”
- Codice Civile, articolo 315 bis “Diritti e doveri del figlio”
- Codice Civile, articolo 344 “Funzione del giudice tutelare”
- Codice Civile, articolo 403 “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”
- Codice Penale Zanardelli, approvato con Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6133
- Codice Penale, articolo 572 “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”
- Codice Penale, articolo 609 bis e seguenti “Violenza sessuale”
- Codice Penale, articolo 609 quinquies “Corruzione di minorenni”
- Convenzione Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti della sottrazione internazionale di minori
- Convenzione Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale
- Convenzione Aja, del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori
- Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007 (o Convenzione di Lanzarote)

- Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza – Convention on the Rights of the Child (CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
- Costituzione della Repubblica Italiana, 1948
- Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata” (Riforma Cartabia)
- Ferrando G., “*Diritto di famiglia*”, Torino, Zanichelli Editore S.p.A, 2017
- Legge 5 giugno 1967, n. 431 “Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale”
- Legge 19 maggio 1975, n.151 “Riforma del diritto di famiglia”
- Legge 29 luglio 1975, n. 405 “Istituzione dei consultori familiari”
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
- Legge 15 gennaio 1994, n. 64 “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970”

- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
- Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"
- Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
- Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", regione Liguria
- Legge 1 ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
- Legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
- Legge 18 giugno 2015, n. 101 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996"
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"

- Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Legge Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”
- Palumbo M., *“Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare”*, Milano, Franco Angeli, 2001
- Palumbo M., Garbarino E., *“Ricerca sociale: metodo e tecniche”*, Milano, Franco Angeli, 2004
- Ranieri M. L. e Corradini F., *“Linee guida e procedure del Servizio sociale”*, Trento, Erickson, 2019
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
- Shaw I., Lishman J. (a cura di), *“La valutazione nel lavoro sociale”*, Trento, Erickson, 2000

## ***SITOGRAFIA***

- <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2024/01/Riforma-Cartabia-02-1.pdf>
- <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2022/06/Riforma-dellarticolo-403-cc.pdf>
- <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2021/05/Tutela-e-protezione-dei-minori.pdf>
- <https://cnoas.org/wp-content/uploads/2019/06/Le-linee-guida.pdf>
- <https://www.savethechildren.it/convenzione-sui-diritti-dellinfanzia>
- <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>
- <https://www.progettofamigliaformazione.it/articoli/articolo-403-codice-civile-nuova-formulazione-testo>
- <https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=2599&area=saluteBambino&menu=vuoto>